SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

65ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1977

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (10 - 21 gennaio 1977)

Integrazione . . . . . *Pag.* 2850

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLA DELEGA PER L'EMANAZIONE DEL NUOVO TESTO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Variazioni nella composizione 2775

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 2775

Approvazione da parte di Commissione permanente 2776

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 2775

Deferimento a Commissione permanente in sede redigente 2776

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 2776

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme per la edificabilità dei suoli » **(354)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

BALBO (*PSDI-PLI*) . . . . . 2791 e *passim*
BAUSI (*DC*) 2777, 2778, 2847
BOLDRINI Cleto (*PCI*) . . . . . 2780 e *passim*
CEBRELLI (*PCI*) 2777, 2846
FEDERICI (*PCI*) . . . . *Pag.* 2815, 2840, 2843
GUARINO (*Sin. Ind.*) . . . . . 2778 e *passim*
GUSSO (*DC*), *relatore* . . . . . 2777 e *passim*
MODICA (*PCI*) 2817
* PADULA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . . . 2777 e *passim*
PITRONE (*Misto*) 2843
RUFINO (*PSI*) 2844
SCAMARCIO (*PSI*) . . . . . 2779 e *passim*
VENANZETTI (*Misto*) . . . . . 2791 e *passim*
VIVIANI (*PSI*) . . . . . 2786 e *passim*

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 2850, 2851

Per lo svolgimento di una interrogazione:

PRESIDENTE 2849
BALBO (*PSDI-PLI*) 2849

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDI' 18 GENNAIO 1977 2858

PARLAMENTO

Convocazione in seduta comune 2849

REGOLAMENTO DEL SENATO

Annunzio di proposta di modificazione . . 2776

Presentazione di relazioni 2849

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16*).

Si dia lettura del processo verbale.

PALA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla delega per l'emanazione del nuovo testo del Codice di procedura penale

PRESIDENTE. Il senatore Ruffino è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla delega per l'emanazione del nuovo testo del Codice di procedura penale, al posto del senatore Martinazzoli.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori :

NOÈ. — « Conferimento delle farmacie gestite in via provvisoria da almeno cinque anni » (448);

RUFFINO, ANDÒ, BALDI, BARBARO, COSTA, CRAVERO, DELLA PORTA, LOMBARDI, MIROGLIO e SALERNO. — « Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione » (449).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice » (417), previ pareri della 1ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

Deputati MATARRESE ed altri. — « Modifiche alla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sul finanziamento per interventi di edilizia residenziale pubblica » (418), previo parere della 5ª Commissione;

« Applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri » (427), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo » (419), previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione;

Deputati BELCI ed altri. — « Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945, di cui alla legge 30 marzo 1965, n. 226 » (429), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede redigente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede redigente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Normativa organica per i profughi » (391), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª e della 12ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con Allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962 » (286), previ pareri della 2ª e della 10ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica, nonchè dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia » (400), previo parere della 1ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

FABBRI Fabio ed altri. — « Norme relative alla costituzione delle associazioni dei produttori »(363), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

SCARDACCIONE. — « Modifica ed integrazione delle norme previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti » (371), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro » (428), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta di ieri, la 3ª Commissione permanente (Affari esteri) ha approvato il disegno di legge: « Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio » (302).

Annunzio di presentazione di proposta di modificazione al Regolamento del Senato

P R E S I D E N T E . La Giunta per il Regolamento ha presentato una proposta di modificazione concernente l'integrazione degli articoli 54, primo comma, e 55, primo comma, del Regolamento (*Doc.* II, n. 5).

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Norme per la edificabilità dei suoli » (354)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

gno di legge: « Norme per la edificabilità dei suoli », già approvato dalla Camera dei deputati.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno numero 1, presentato dal senatore Ottaviani e da altri senatori.

G U S S O , *relatore.* Mi rimetto al Governo, anche se devo esprimere qualche perplessità in ordine a quella quota « non inferiore all'80 per cento delle risorse finanziarie » contenuta nella parte dispositiva di questo ordine del giorno. Comunque, ripeto, mi rimetto al Governo.

* P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Analogo ordine del giorno è stato accolto dal Governo nell'altro ramo del Parlamento, con precisazioni ovvie, trattandosi di materia afferente alla legislazione bancaria e quindi alla necessità che una normativa più precisa e più efficace venga affrontata in sede di norme sull'edilizia pubblica e sul finanziamento alle attività agevolate e convenzionate. Comunque il Governo condivide lo spirito e la sostanza dell'obiettivo che l'ordine del giorno si propone e quindi lo accetta anche in questa sede con le dovute precisazioni per la strumentazione legislativa che probabilmente sarà necessaria per renderlo effettivamente operante.

P R E S I D E N T E . Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno n. 1.

C E B R E L L I . Non insistiamo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno numero 2 del senatore Bausi e di altri senatori.

G U S S O , *relatore.* Esprimo parere favorevole.

* P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo lo accetta pur precisando che quanto si riferisce ad un'ipotesi di regolamento contenuta nell'ordine del giorno non deve essere inteso in senso letterale poichè il Governo ritiene che, trattandosi di materia largamente ricadente nelle competenze urbanistiche trasferite alle regioni, non si ravvisi la necessità e soprattutto l'opportunità che il Governo emani un regolamento in senso tecnico. Se per regolamento invece si intendono direttive ed indirizzi perchè le regioni omogeneamente attuino, con criteri di gradualismo e di seria considerazione delle realtà economiche del paese, questi princìpi, il Governo accetta questo ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Senatore Bausi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno numero 2?

B A U S I . Non insisto poichè sono soddisfatto delle dichiarazioni del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 3 del senatore Bausi e di altri senatori.

G U S S O , *relatore.* Esprimo parere favorevole aggiungendo il mio caldo invito perchè il Governo accetti quest'ordine del giorno e soprattutto lo renda operativo.

* P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Per il suo contenuto il Governo non può che accettarlo come raccomandazione poichè si tratta di un invito a provvedere ad una iniziativa di natura normativa, cioè all'elaborazione di un testo unico delle norme in materia di urbanistica e di edilizia pubblica e privata. Si tratta quindi di un criterio che è certamente apprezzabile. Sappiamo quanto sia disordinata e alluvionale la legislazione in materia: quindi il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione a predisporre i mezzi e gli strumenti legislativi idonei perchè ciò si attui.

P R E S I D E N T E . Senatore Bausi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno numero 3?

B A U S I . Non insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 4, del senatore Guarino e di altri senatori, e sull'ordine del giorno n. 5, del senatore Bausi e di altri senatori, che, pur trattando la stessa materia, deve intendersi riferito alla normativa dell'articolo 10.

G U S S O , *relatore*. Ritengo che questi due ordini del giorno siano nella sostanza abbastanza analoghi, per cui si deve considerare quale dei due possa essere più efficace. Esprimo pertanto parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno, ma in questo momento non sono in grado di dire se sia prevalente il favore verso l'uno o verso l'altro.

* P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I due ordini del giorno sono identici nella parte dispositiva, cioè nell'invito ad emanare norme di tipo amministrativo per chiarire la non ammissibilità di dubbi circa il regime delle attività di servizio. Sappiamo che si fa riferimento soprattutto alle attività del tipo dei metanodotti, delle linee elettriche, cioè a strutture che possono essere ricomprese nella dizione « trasformazione urbanistica » ma che in realtà la norma non intende coinvolgere in una frammentazione che sarebbe oltretutto illogica ed antieconomica.

Invito pertanto il senatore Guarino a considerare l'opportunità di unificare i due ordini del giorno, omettendo la prima parte del suo, là dove si enuncia il dubbio che ritengo non debba essere affidato neanche alla realtà dei lavori parlamentari, proprio perchè mi pare inteso ad evitare che in sede giurisdizionale o amministrativa possa sorgere questa indebita estensione del concetto di cui all'articolo 1 della legge con difficoltà di carattere operativo per enti pubblici.

Vorrei pertanto pregare la Presidenza, se lo ritiene, di proporre questa unificazione per le parti in cui i due ordini del giorno sono identici, invitando il senatore Guarino a ritirare la prima parte, che può far sorgere il dubbio che si vuole eliminare.

In ogni caso il Governo accetta nella sostanza entrambi gli ordini del giorno.

P R E S I D E N T E . Senatore Guarino, vuole dirci la sua opinione dopo le dichiarazioni del relatore e del Governo?

G U A R I N O . Accetto la proposta del Sottosegretario, cioè aderisco all'ordine del giorno Bausi.

P R E S I D E N T E . Senatore Bausi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno numero 5?

B A U S I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Abbiamo così esaurito l'esame degli ordini del giorno.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalle Commissioni riunite. Si dia lettura dell'articolo 1.

P A L A , *segretario*:

Art. 1.

(*Trasformazione urbanistica del territorio e concessione ad edificare*)

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Modificare la rubrica sostituendo le parole: « concessione ad » *con le altre*: « concessione di ».

1. 2 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi.

Il potere di edificare ovvero di eseguire opere che comunque comportano modificazioni dell'assetto del suolo e del sottosuolo è concesso dal sindaco ai sensi della presente legge ».

1. 1 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO, FOSSA, RUFINO, SEGRETO

G U A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Con l'emendamento 1. 2 propongo di sostituire nella rubrica le parole: « concessione ad » con le altre: « concessione di ». L'emendamento ha carattere puramente formale e si richiama al vocabolario italiano.

S C A M A R C I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O . Onorevole Presidente, credo che sia superfluo spendere altre parole oltre a quelle che abbiamo già speso abbondantemente sia nell'intervento da me svolto ieri che in quelli degli altri oratori.

Il nostro emendamento tende ad una separazione decisa tra la proprietà del suolo ed il potere di costruire (del resto questo rientrava nella finalità del progetto Bucalossi) per rispondere anche ad una esigenza posta dall'ormai richiamata sentenza della Corte costituzionale che faceva carico alle forze politiche di dare una risposta chiara su questa separazione.

Una separazione indecisa così come è stata voluta dal disegno di legge al nostro esame potrebbe dare la possibilità di future declaratorie di incostituzionalità perchè si presta a questa eventualità. Del resto il contenuto del nostro emendamento non tocca comunque la proprietà dell'alloggio e la libertà del godimento da parte dei cittadini. Ecco perchè insistiamo su questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

G U S S O , *relatore*. Il parere del relatore è negativo su entrambi gli emendamenti.

* P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo ritiene di poter accogliere, sotto il profilo della sottolineatura letterale che il senatore Guarino ha confortato con l'autorevolezza dei maggiori dizionari correnti, la sostituzione della preposizione « ad » con l'altra « di », che segue al termine « concessione ». Il senso è lo stesso: si tratta solo di intendersi sul significato puramente fonetico dell'espressione. Forse poteva essere mantenuta quella originaria, ma, siccome è stato fatto notare che potrebbe apparire troppo legata alla vecchia espressione « autorizzazione a » piuttosto che « concessione di » eseguire un lavoro, il Governo sostanzialmente accetta l'emendamento 1. 2, al quale è favorevole.

È invece contrario all'emendamento 1. 1, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori, per le considerazioni espresse stamane dal Ministro nella replica e che erano state già largamente sviluppate nell'altro ramo del Parlamento. Infatti la soluzione a cui si è giunti con l'articolo 1 alla Camera rappresenta — il Governo ritiene — in modo chiaro ed esplicito l'affermazione della prevalenza dell'interesse pubblico rispetto alla regolamentazione dell'attività edificatoria.

Il Governo ritiene dunque che non sia necessario nè tanto meno opportuno evocare in questa sede espressioni normative intese o sorrette soltanto da una determinata concezione dottrinale o culturale dello *ius aedificandi* che non appartiene ai testi di legge, bensì a quelli del commento e della giurisprudenza. Quindi il precetto legislativo è completo ed esauriente e non riteniamo opportuno modificarlo.

In questo senso anticipiamo l'atteggiamento del Governo anche su altri punti rispetto ad espressioni che tendono soltanto ad alimentare una disputa di natura sostanzialmente dottrinaria.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 1. 2, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, non accettato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1. 1, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori.

B O L D R I N I C L E T O. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O L D R I N I C L E T O. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'emendamento proposto dai compagni socialisti ha sostanzialmente il medesimo contenuto dell'articolo 1 del testo di legge. L'unica differenza, di carattere dottrinario e giuridico, è tale che su di essa si può essere d'accordo o sostanzialmente in disaccordo senza mutare il contenuto della norma, perchè l'espressione « potere di edificare » come momento che distingua l'« attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia » nell'ambito del diritto di edificare corrisponde ad un linguaggio giuridico di recentissima acquisizione, cioè distingue il momento del diritto soggettivo dalla potestà stessa.

Ma il problema fondamentale non è di natura giuridica e non è nemmeno di natura concettuale: in questo articolo 1 è contenuto tutto il sistema logico della legge. Questa norma, che naturalmente non entra nel vuoto pneumatico ma in un mondo giuridico già definito, viene formulta in un retroterra culturale e giuridico assai precisato.

L'affermazione dell'articolo 1 nel testo che proviene dalla Camera è assai recisa e, secondo la nostra opinione, abbastanza completa. Anche se qualche elemento di ambiguità sussiste nel testo della legge in generale, o in qualche particolare di correlazione tra norma e norma, in questa formulazione è sostanzialmente stabilito il fatto che lo *ius aedificandi* è un momento distinto dalla proprietà e dal diritto di proprietà e che l'esercizio di tale diritto spetta al controllo della pubblica amministrazione. Se la sentenza n. 55 del 1969 della Corte costituzionale ha reso incostituzionale tutta l'urbanistica e ha nello stesso tempo messo in crisi i vincoli che, per esigenze pubbliche, venivano posti dalla pubblica amministrazione sulla proprietà privata, se la legislazione espropriativa è stata sottoposta a qualche dubbio di costituzionalità per essere stata concepita astraendo dal contenuto del diritto soggettivo di costruire, questa normativa introduce il concetto che il diritto soggettivo è degradato ad interesse legittimo, concetto non nuovo nel nostro ordinamento giuridico se è vero che la Cassazione a sezioni riunite, con la sentenza 30 marzo 1972, n. 1010, ha già precisato che lo *ius aedificandi* non può essere considerato, nei confronti della pubblica amministrazione, come un diritto soggettivo; di talchè ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della pubblica amministrazione che aveva illegittimamente negato una richiesta di costruire.

Con l'affermazione dell'articolo 1, nel testo che ci viene dalla Camera, è recisamente affermato che il diritto soggettivo del proprietario della terra è degradato a interesse e su questo concetto è costruita la legge. Vo-

ler precisare in modo ancor più specifico che questo potere di edificare — che è l'identica cosa dell'attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia anche se l'emendamento socialista ha il pregio di una maggiore precisione giuridica — appartiene alla pubblica amministrazione significa sostanzialmente dire la stessa cosa del disegno di legge e cioè affermare che il diritto soggettivo del proprietario non esiste più ma esiste un interesse legittimo: questo è il senso, poichè il potere di edificare, così concepito e definito concettualmente, non è altro che l'attuazione giuridica di una potenzialità conferita alla stessa situazione giuridica soggettiva e di conseguenza la sua degradazione è di identico contenuto nei due testi. Questo ci spinge a non appoggiare la richiesta socialista poichè l'articolo 1 rappresenta anche un momento di equilibrio politico tra le forze politiche dell'arco costituzionale in Parlamento; perciò ci asteniamo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 1. 1, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 2.

(*Piani di zona e demani comunali di aree*)

Per le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per quelle acquisite ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, resta fermo il regime previsto dalle norme della medesima legge n. 865.

Anche per tali aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, già sostituito dall'articolo 29 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato ».

L'articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è abrogato. Le aree già vincolate ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime previsto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto previsto nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso articolo 35 per ciò che concerne i requisiti soggettivi.

Nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento, l'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni si applica fino alla data del 31 dicembre 1980.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al primo comma, terza riga, dopo la parola: « articoli », *inserire il numero* « 26 ».

2. 1 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO, FOSSA, RUFINO, SEGRETO

Al primo comma sopprimere la parola: « medesima ».

2. 4 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

In via subordinata all'emendamento 2.4, *sostituire la parola*: « medesima » *con l'altra*: « stessa ».

2.5 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Al terzo comma, primo alinea, sostituire le parole: « di quella necessaria » *con le altre*: « rispetto a quella necessaria ».

2.6 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Sopprimere il quarto comma.

2.2 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO, FOSSA, RUFINO, SEGRETO

Al quarto comma sostituire le parole: « regime previsto » *con le altre* : « regime disposto ».

2.7 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Al quinto comma, alla fine, sostituire la data « 31 dicembre 1980 » *con l'altra* « 31 dicembre 1977 ».

2.3 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO, FOSSA, RUFINO, SEGRETO

S C A M A R C I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O . Signor Presidente, in breve l'articolo 26 che si vuole abolire permette mediante l'esproprio una formazione di demani di aree comunali anche al di fuori delle zone di edilizia economica e popolare. Si è detto che questo articolo non è mai stato usato nel passato, però farlo restare in vita non sarebbe male per molte amministrazioni comunali e per molti speculatori onde evitare le operazioni di urbanizzazione speculativa.

G U A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Signor Presidente, si tratta di emendamenti a carattere puramente formale, intesi a rendere più agibile il linguaggio della legge. Questi emendamenti si riferiscono all'uso comune del linguaggio legislativo. Per essi però mi rimetto completamente alla Commissione ed al Governo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

G U S S O , *relatore*. Signor Presidente, il parere è negativo sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3. È pure negativo per l'emendamento 2.4 e per l'emendamento 2.7. È invece positivo per l'emendamento 2.5.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per quanto riguarda la conclusione, il Governo è d'accordo con il relatore. Al senatore Scamarcio però credo che sia necessario dire che la soppressione dell'articolo 26 della legge 865 non è assolutamente da intendersi come amputazione di un potere che è attribuito ai comuni per la gestione pubblica delle zone anche al di fuori dei piani della legge 167 in relazione alla necessità di pilotare lo sviluppo edilizio.

È assolutamente incompatibile il vecchio articolo 26 con l'introduzione dei programmi di attuazione ed è stato in questo senso che si è operato, per pure ragioni di coordinamento e in quello spirito che si evocava prima, quando si invitava il Governo a sfoltire le molte norme che sono ricadute in questa materia, senza alcuna operatività, come riconosceva lo stesso senatore Scamarcio, perchè questo è un articolo che aveva trovato non una scarsa, ma una inesistente applicazione dalla legge della casa ad oggi. È un'abrogazione che è pienamente coerente non con un indirizzo di arretramento della presenza pubblica nella gestione del territorio, bensì col

momento in cui a tale presenza si dà una incisività ed una estensione che mai aveva avuto in passato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 1, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commisisone nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 4, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 5, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 6, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 2, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 7, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 3, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 3.

(*Contributo per il rilascio della concessione*)

La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonchè al costo di costruzione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato per una quota all'incidenza delle spese di urbanizzazione e per l'altra al costo di costruzione ».

3. 1 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO, FOSSA, RUFINO, SEGRETO

S C A M A R C I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O . L'emendamento propone semplicemente una nuova formulazione che riteniamo più appropriata.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G U S S O , *relatore.* La Commissione è contraria.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 1, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 4.

(*Caratteristiche della concessione*)

La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma dell'articolo 41-*quinquies*, primo e terzo comma, della legge medesima, nonchè delle ulteriori norme regionali.

Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per il sopravvenire di fatti, estranei alla volontà del concessionario, durante l'esecuzione dei lavori. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, salve le sanzioni previste dall'articolo 15 della presente legge, fermo restando il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 31 sopra citato e fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge.

La Regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio della concessione nei termini di legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, salva l'applicazione dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291, nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti:

a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di

metri cubi 0,03 per metro quadrato di area edificabile;

b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico;

c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo dell'area di proprietà.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« La concessione è data dal Sindaco al proprietario dell'area ovvero ai titolari del diritto di superficie, ai soggetti assegnatari, anche in diritto di superficie, di aree comprese nei piani di edilizia economica popolare, agli enti istituzionalmente competenti che debbano eseguire impianti, attrezzature ed opere pubbliche; detta concessione è data con le modalità e con la procedura di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei Comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma degli ultimi due commi del presente articolo, nonchè delle norme regionali in materia ».

4. 4 VIVIANI

Al primo comma sostituire le parole: « o a chi abbia titolo per richiederla » *con le altre*: « ovvero ai titolari del diritto di superficie, ai soggetti assegnatari — anche in diritto di superficie — di aree comprese nei piani di edilizia economica popolare, agli enti istituzionalmente competenti che debbano eseguire impianti, attrezzature ed opere pubbliche; detta concessione è data ».

4. 1 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO, FOSSA, RUFINO, SEGRETO

Al primo comma sostituire le parole: « chi abbia titolo per richiederla » *con le altre*: « chi abbia altrimenti titolo al godimento del bene ».

4. 9 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Al primo comma, terza e quarta riga, dopo le parole: « con la procedura » *sopprimere le altre*: « e con gli effetti ».

4. 2 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO, FOSSA, RUFINO, SEGRETO

Al primo comma, dopo la parola: « procedura », *inserire le altre*: « e, oltre ai propri, anche ».

4. 15 BOLDRINI Cleto, OTTAVIANI, CEBRELLI, BERTONE, SGHERRI, LUBERTI, BACICCHI, FERRUCCI, ROMANIA, SPARANO

Al quarto comma dopo le parole: « ad un anno » *inserire le altre*: « dalla data del rilascio ».

4. 10 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Al quarto comma, sostituire le parole: « tre anni », *con le altre*: « quattro anni ».

4. 7 BALBO

Al quarto comma sostituire le parole da: « solo per sopravvenire » *sino a*: « esecuzione dei lavori » *con le altre*: « solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione ».

4. 11 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Sopprimere il sesto comma.

4. 3 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO FOSSA, RUFINO, SEGRETO

Al sesto comma sostituire le parole da: « salve le sanzioni previste » *sino alla fine con le altre*: « fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge e le sanzioni

previste dall'articolo 15 della stessa. Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della legge n. 1150, del 1942 ».

4. 12 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Sopprimere il settimo comma.

4. 6 VIVIANI

Dopo il settimo comma, inserire il seguente:

« Chiunque può prendere visione presso il Comune della concessione e dei relativi atti di progetto, nonchè degli strumenti urbanistici, e ricorrere a termini di legge contro il rilascio della concessione in quanto in contrasto con le norme degli strumenti urbanistici, con le disposizioni di legge o con le misure di salvaguardia ».

4 13 VIVIANI, SCAMARCIO, GUARINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nei comuni di cui al comma precedente si applicano, sino al 31 dicembre 1978, le disposizioni dell'articolo 41-*quinquies*, primo e terzo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ».

4. 5 VIVIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Entro 10 anni dal loro rilascio, le concessioni che autorizzano opere non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o comunque in contrasto con le norme di legge o le misure di salvaguardia, possono essere annullate, in base alla procedura di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 1967, numero 765 ».

4 14 VIVIANI, SCAMARCIO, GUARINO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Chiunque può prendere visione presso gli Uffici del Comune delle concessioni e dei relativi atti di progetto, nonchè degli strumenti urbanistici locali o comprensoriali e ricorrere contro il rilascio della concessione se emessa in contrasto con gli strumenti urbanistici o con le norme vigenti.

Entro dieci anni dal loro rilascio le concessioni che autorizzano opere non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o comunque in contrasto con le norme di legge o le misure di salvaguardia, possono essere annullate anche in base alla procedura di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ».

4. 8 CIFARELLI, VENANZETTI, PITRONE

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Illustrerò gli emendamenti 4. 4, 4. 3, 4. 6, 4. 13, 4. 5 e 4. 14.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 4, affermiamo che deve essere spiegato il soggetto a cui il sindaco può dare la cosiddetta concessione. Siamo del parere che la pubblica amministrazione possa dare a chiunque questa concessione, ma l'orientamento pare diverso. C'è stato detto poco fa che, in fondo, al di là delle valutazioni giuridiche, c'è un certo accordo tra certe parti e noi, evidentemente, dobbiamo subirlo. Però cerchiamo almeno di eliminare l'incertezza che non è connaturale all'accordo. Pertanto non comprendiamo perchè ci si debba riferire solo al proprietario. Infatti le Commissioni riunite hanno corretto il testo ed hanno precisato che la concessione è data al proprietario o a chiunque ne faccia richiesta; questo però è un non senso perchè dobbiamo specificare che oltre al proprietario ha questo diritto chi ha diritto di ottenerla e non solo di richiederla. L'emendamento tende ad evitare quelle incertezze che ci ritroveremo ed è bene che tutte le parti si esprimano per vedere poi se non c'era qualcuno, non dirò che abbia visto più lontano degli altri, ma che per lo meno abbia voluto dare valore a certe preoccupazioni che non possono non essere generali.

L'emendamento 4. 3 tende a sopprimere il sesto comma. Infatti a nostro avviso questo capoverso non fa che aumentare la con-

fusione. Si dice che la concessione è trasferibile ai successori o agli aventi causa. La cosa è comprensibile se pensiamo ancora all'autorizzazione, ma se ci riferiamo alla concessione — come dobbiamo — questa trasferibilità obbligatoria non ha senso. Mi pare, inoltre, che con le parole « non incide sulla titolarietà della proprietà », si crei confusione. Che cosa vuol dire questo? E alla proprietà di che cosa ci si riferisce? Alla proprietà del bene che viene dopo oppure allo *jus aedificandi*? Mi pare che questa norma crei confusione, perciò ne abbiamo chiesto la soppressione.

Con l'emendamento 4. 6 chiediamo la soppressione anche del settimo comma: « La regione stabilisce le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio della concessione nei termini di legge ». Ci sembra questa una norma di eccezionale gravità, perchè la concessione è un potere discrezionale della pubblica amministrazione; perciò che cosa c'entra il potere sostitutivo della regione? Stiamo bene attenti: guardate che questo potere sostitutivo non c'è neppure ora con la licenza. Noi daremmo alla regione la possibilità di dire di sì quando un ente autonomo come il comune ha già detto di no: ci sembra un'assurdità e ne chiediamo quindi la soppressione.

Per quanto riguarda il 4. 13, ci sembra che in questa materia in cui si dice che si vuole dare tanto valore al pubblico potere, sia necessario stabilire una norma (invocata del resto da « Italia nostra », non da noi) che sancisca che chiunque possa prendere visione presso il comune della concessione e dei relativi atti di progetto, nonchè degli strumenti urbanistici, e ricorrere contro il rilascio della concessione in quanto contrasta con le norme degli strumenti urbanistici, con le disposizioni di legge o con le misure di salvaguardia. Anche noi sappiamo benissimo che ci fu un tentativo di inserimento di questa norma in altra legge, tentativo che allora trovò una certa accoglienza (vedremo se anche stavolta sarà così) ma non ebbe fortuna nell'applicazione: questa però non ci sembra una buona ragione per non tornare ad adempiere al nostro dovere. Insistiamo pertanto perchè sia data ad ogni cittadino la possibilità di ricorrere, in quanto si tratta di un interesse generale.

L'emendamento 4. 5, pur essendo formale, mi pare che sia essenziale. Vorrei richiamare l'attenzione di tutti, al di là delle diverse concezioni e posizioni, sul fatto che nell'articolo 4 abbiamo un primo comma che suona così: « La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con le procedure e con gli effetti di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, numero 1150 e successive modificazione ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma dell'articolo 41-*quinquies*, primo e terzo comma, della legge medesima, nonchè delle ulteriori norme regionali ». Noi abbiamo avuto già occasione, in sede di discussione generale, di dimostrare come questa normativa debba essere riformata e il collega Scamarcio successivamente, nell'illustrare gli altri emendamenti, chiederà questa modifica. La questione che faccio io è semplicemente formale perchè nell'ultimo comma si dice: « a decorrere dal 1° gennaio del 1979, salva l'applicazione dell'articolo 4 ». Allora qual è la norma che deve rimanere nella legge? Quella che vale dal 1° gennaio del 1979 o piuttosto quella che qui è stata inserita nel primo comma e che deve valere solo fino al 1° gennaio del 1979? Noi proponiamo di mettere al primo comma come norma generale quella dell'ultimo comma; metteremo poi all'ultimo comma l'emendamento illustrato, cioè diremo che fino al 1° gennaio 1979 vale l'altra normativa, quella che ora troviamo al primo comma. Ci sembra assurdo mettere al primo comma la normativa che deve valere solo fino al 1° gennaio del 1979 per poi inserire nell'ultimo comma quella che dovrebbe valere non diciamo per sempre — sappiamo che questa è la legge del momento — ma almeno per il futuro.

S C A M A R C I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O . Gli emendamenti 4. 1 e 4. 2 sono stati ampiamente illustrati nel mio intervento di ieri e durante le innumerevoli riunioni in Commissione. Credo quindi che si illustrino da sè.

G U A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Gli emendamenti 4. 9 e 4. 10 hanno carattere sostanziale mentre gli emendamenti 4. 11 e 4. 12 hanno carattere formale. Mi soffermerò soprattutto sui primi due emendamenti, mentre invito i colleghi senatori a leggere il testo attuale della legge per rendersi conto che è alquanto contorto e confusionario: gli emendamenti 4. 11 e 4. 12 tendono a dire le stesse cose in una maniera più limpida.

Passo all'illustrazione degli emendamenti 4. 9 e 4. 10, fermandomi in particolare sull'emendamento 4. 9. Il disegno di legge parla di una concessione che viene data dal sindaco al proprietario dell'area o a « chi abbia titolo per richiederla ». Il senatore Viviani ed il suo Gruppo hanno giustamente fatto osservare che non è chiaro chi « ha titolo » per richiedere la concessione: la legge cioè deve dire al magistrato chi ha il titolo per richiedere la concessione. Perciò essi hanno fatto un elenco di coloro che hanno il titolo per richiedere la concessione.

Non condivido tuttavia pienamente ciò che ha detto il senatore Viviani: innanzitutto perchè potremmo aver dimenticato nella fretta qualche ipotesi di avente diritto alla concessione; in secondo luogo perchè nulla esclude che il legislatore in avvenire possa stabilire altri titoli alla concessione, cioè altri titoli di godimento del bene al di fuori del titolo di proprietà, che è quello di base per ottenere la concessione di costruire. Pertanto ho suggerito una formulazione più generale, quella dell'emendamento 4. 9, il quale dice che la concessione spetta al proprietario dell'area « o a chi abbia altrimenti titolo al godimento del bene » a fini di costruzione. Debbo dire di più: il relatore nella sua relazione di accompagnamento al testo della Commissione ha trovato una formula ancora più felice perchè ha parlato esplicitamente di « titolo alla costruzione », del proprietario oppure dell'avente titolo alla costruzione (naturalmente titolo reale). Pertanto, anzichè la mia espressione « titolo al godimento del bene » si potrebbe accettare l'espressione « titolo alla costruzione sul suolo », oppure, ancora più genericamente, per non incorrere in pericoli vari che possono non essere visti in questo momento, si potrebbe usare, riferendosi all'articolo 1, l'espressione « titolo all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 ». Comunque la legge non può non definire il titolo in base a cui la richiesta deve essere fatta, poichè il compito del legislatore è appunto di indicare quali sono i titoli in base ai quali una concessione deve essere data. Sia la formula da me indicata, sia quella uscita dalla penna del relatore — di più non posso dire — soddisfano questa necessità logica e giuridica e nello stesso tempo non ci impegnano in ordine all'elencazione più o meno tassativa dei titoli per l'ottenimento della concessione.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 10, mi sono permesso di far notare che al quarto comma dell'articolo 4 — complicatissimo — è scritto che il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno (benissimo) e che il lavoro non può essere ultimato oltre i tre anni (benissimo anche questo). Ma un anno da quando? Bisogna specificare da quando decorre l'anno, poichè può decorrere dal momento della delibera, dal momento della pubblicazione del provvedimento, dal momento della notificazione del provvedimento. Un sindaco cattivo può tenere il provvedimento nel cassetto per un certo tempo e poi dire che la delibera è stata presa in un determinato giorno dal quale è iniziato il termine di un anno, mentre questo sindaco cattivo — puramente ipotetico, ma che può esistere — ha comunicato il provvedimento soltanto dopo sei mesi.

Bisogna quindi stabilire qualcosa in proposito, altrimenti entriamo nell'incerto, vale a dire andiamo contro quello che deve essere il dovere imprescindibile di un legislatore: di rendere certo il diritto.

B O L D R I N I C L E T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O L D R I N I C L E T O . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il dibattito che si è aperto attorno a questo articolo del disegno di legge indica le incertezze sorte nel paese e che sembra abbiano trovato ingresso in alcune formulazioni di emendamenti, secondo me non pertinenti, perchè tali incertezze non sono certamente volute dal legislatore e non sussistono.

Intanto va osservato che questo disegno di legge regola la concessione e non modifica l'ordinamento giuridico italiano. Questo è il punto di partenza, la chiave per leggere qualsiasi articolo di questo disegno di legge che, ripeto, regola la concessione, modifica alcune norme dell'ordinamento precedente, ma non sostituisce il precedente ordinamento che resta in vita, ivi compresa, nella sua globalità o quasi, la legge urbanistica del 1942.

Allora è evidente che alcune preoccupazioni, qua e là manifestate e che si riscontrano anche negli emendamenti presentati dai compagni socialisti e da quelli del Gruppo repubblicano, sono, secondo la mia modesta opinione, leggendo in chiave interpretativa il disegno di legge, preoccupazioni che sopravanzano la volontà del legislatore e che soprattutto, se fossero portate al voto dell'Assemblea e ancor più se fossero accolte, renderebbero preoccupante l'interpretazione della legge. Perchè noi diciamo chiaramente che la legge urbanistica mantiene tutto il suo vigore. È evidente allora che non possiamo richiamare questa o quella norma della legge urbanistica, quella dell'articolo 10 della legge del 1942 o quella dell'articolo 28 o quella dell'articolo 31 stesso senza involgere il principio che la legge urbanistica non è più in vigore, mentre abbiamo dichiarato nel testo del disegno di legge che essa è in vigore.

Allora appare preoccupante richiamare le singole questioni senza modificare la legge precedente. È chiaro che questo assetto legislativo sarebbe fonte di gravi incertezze e di gravi problematiche.

La prima questione che sorge riguarda il fatto che la concessione viene data con le modalità, con le procedure e con gli effetti dell'articolo 31 della legge urbanistica, richiamata con un richiamo ricettizio globale, non riferito soltanto al primo comma. Per di più abbiamo la chiara dizione dell'articolo finale il quale dice che restano in vigore le norme (questo richiamo è utile in quanto elimina qualche dubbio di interpretazione) della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Il che significa che chiunque, anche senza un titolo relativo alla proprietà, poteva chiedere la concessione e ciò era già implicito nel testo che veniva dalla Camera. Tuttavia la dizione specifica dell'articolo 4 comportava qualche dubbio. È evidente che a questo punto il richiamo fatto in Commissione e l'espressione usata dalla Commissione stessa dà titolo a chiedere la concessione a tutti coloro che avranno interesse a chiedere la licenza. Sarà poi questione loro vedere se hanno la possibilità di usare l'area o no, se hanno una servitù o un titolo di proprietà; sarà compito loro vedere il collegamento con la proprietà.

La seconda questione riguarda il fatto che il richiamo delle modalità di rilascio della licenza significa che le concessioni devono essere pubbliche, che devono essere esposte, così come precisa il sesto comma dell'articolo 31 e che chiunque abbia interesse può impugnare la concessione stessa, perchè ciò è precisato nella norma dell'articolo 31 della legge urbanistica e fa parte della procedura con cui vengono rilasciate le licenze stesse.

Mi sembra anche del tutto evidente che la normativa richiamata dall'articolo 41-*quinquies* nei punti in cui non è sostituita dall'ultimo comma dell'articolo 4 è già in vigore di per sè, perchè nessuno l'ha modificata; così come appare del tutto evidente che la procedura prevista dall'articolo 38 per le lottizzazioni o dall'articolo 10 della legge urbanistica per l'annullamento delle licenze e delle concessioni illegittime, resta

in vigore sia perchè appartiene alla procedura del rilascio delle concessioni, così come sono state richiamate nel primo comma dell'articolo 4, sia per la sopravvivenza della legge urbanistica voluta chiaramente dal legislatore.

Quel che rimane in dubbio (ed è questa la motivazione del nostro emendamento) è il sospetto che con questa formulazione venga reintrodotta la licenza, nella sua natura giuridica, così come è prefigurata dall'articolo 31 della legge urbanistica. La licenza è un atto autorizzativo per un diritto che è già compreso nel patrimonio di chi lo richiede. Il che significa che il titolare dello *ius aedificandi* poteva chiedere la licenza autorizzativa in quanto il diritto di costruire era già compreso nel suo patrimonio. Ma noi nell'articolo 1 abbiamo detto che il diritto soggettivo di edificare non appartiene più al proprietario dell'area perchè gli si è attribuito un interesse legittimo, che va regolato dalla concessione della pubblica amministrazione. Dire puramente e semplicemente che richiamiamo gli effetti della licenza amministrativa autorizzativa nell'articolo 31 della legge urbanistica può involgere il sospetto (e da qualche parte è già stato sollevato) che abbiamo voluto travestire la licenza dell'articolo 31, non modificarla nel suo assetto giuridico e non dargli il contenuto proprio della concessione. Secondo la mia opinione anche questo emendamento sarebbe superfluo perchè è già nella interpretazione della legge. È evidente che se il legislatore usa la parola « concessione » non la usa invano, nè per travestire la licenza, altrimenti avrebbe dovuto usare la parola « licenza amministrativa ». Se ha usato il termine « concessione », a questo sono legati tutti gli effetti suoi propri, che promanano dall'ordinamento giuridico, e distinguono la concessione dagli altri atti giuridici. È evidente dunque che la concessione è un atto costitutivo del diritto di edificare; così deve essere interpretato il termine « concessione » poichè in questa materia il potere della pubblica amministrazione sarebbe altrimenti un potere non proprio e si avrebbe la figura di una concessione in *re aliena.*

No, noi abbiamo chiaramente detto, con l'articolo 1, che il diritto di edificare è degradato ad interesse legittimo. Di conseguenza la pubblica amministrazione concede, con atto costitutivo, il diritto di edificare a coloro che sono titolari dell'interesse legittimo. La rottura del cordone ombelicale con la proprietà, non è al momento attuale, da condividere, perchè altrimenti si sarebbe dovuto sconvolgere l'intero assetto del codice civile sulla proprietà, o questa sarebbe stata una norma inapplicabile. Giustamente, a mio avviso, il legislatore ha legato questo diritto che si costituisce con la concessione, al proprietario del suolo o a chiunque abbia l'interesse legittimo protetto, a chiunque abbia la legittimazione a chiedere la concessione stessa. A questo punto, ci si sarebbe dovuti appagare della formulazione così come viene dalla Camera.

È mio convincimento peraltro che valga la pena di sottolineare, come vogliamo fare con questo emendamento, perchè queste non sono parole vane, ma autentica interpretazione legislativa, che, oltre agli effetti propri della concessione, si producono gli effetti della licenza di cui all'articolo 31, che sarebbe assai imprudente negare.

So che alla Camera anche i nostri compagni avevano chiesto la soppressione delle parole « con gli effetti », così come altri hanno chiesto e chiedono la loro esclusione. Io sono invece di sommesso avviso contrario. Questa soppressione sarebbe inopportuna, perchè se non legassimo a tutta la procedura, a tutte le modalità, alle stesse pubblicizzazioni che sono state stabilite dalla legge per il rilascio delle licenze, anche il rilascio della concessione ne sortirebbe un istituto giuridico avulso dall'ordinamento giuridico preesistente. E sarebbe grave, perchè allora avremmo dovuto riscrivere tutta la legge urbanistica in questa parte.

È per questo che, mentre raccomando l'accoglimento dell'emendamento da noi proposto, ritengo di poter dichiarare che il nostro Gruppo, per le motivazioni che ho dianzi detto, si asterrà su tutti gli altri emendamenti.

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . L'emendamento 4.7 da me proposto tende a rendere meno angusto il termine di ultimazione dei lavori per evitare che le imprese debbano ricorrere troppo spesso alla richiesta della proroga. Se i tre anni sono sufficienti alle imprese per portare avanti e concludere dei lavori di piccola mole, non altrettanto possono esserlo per i lavori di grande mole. In quelle occasioni le imprese sarebbero costrette a chiedere una proroga, con grave danno, a causa del prolungamento inutile dei lavori, per le imprese stesse ed anche rispetto al completamento della costruzione, ritardando così una iniziativa che dovrebbe rapidamente portarsi a termine.

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, la motivazione dell'emendamento 4. 8 è stata chiarita indirettamente poco fa dal collega Boldrini nel suo intervento. Esso in effetti riproduce, anche se presentato in modo autonomo, gli emendamenti 4. 13 e 4. 14 presentati dai colleghi Viviani ed altri.

Vi è cioè la preoccupazione, in molti di noi emersa, relativa al fatto che alcune norme che si riferiscono alla legge urbanistica, ed anche a quella parte successivamente modificata con la « legge ponte », non trovassero più applicazione se non attraverso richiami espliciti.

In questo caso particolare, mi riferisco alla pubblicizzazione e alla possibilità di ricorso. Ora non ho però difficoltà a riconoscere che quello che diceva poco fa il collega Boldrini ha una validità; vi è anche da parte nostra la preoccupazione che richiamare solo in un caso alcune norme della legge urbanistica potrebbe far pensare che, laddove non vengono richiamate, quelle norme non abbiano valore. Non c'è dubbio tuttavia che, per quanto riguarda un po' tutta la legge, questo dubbio continua in parte a permanere. Vediamo se con l'articolo 20, anche attraverso i vari emendamenti presentati, si può trovare una formulazione che ci tranquillizzi (anche per quanto riguarda le sanzioni dell'articolo 15 e poi lo stesso articolo 20). Perciò, se il relatore ed il Governo mi pregano di ritirare l'emendamento perchè una eventuale sua approvazione potrebbe diminuire la forza di tutto il resto del contesto della legge, non ho difficoltà ad accogliere la richiesta.

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Credo che nell'*iter* non facile di questa legge sia la prima volta che sentiamo una voce che dice che la legge è chiara e che lasciandola così la chiarezza riceve un monumento: lo afferma un compagno e amico quale il senatore Boldrini, che so molto competente in materia, e questo da un certo punto di vista mi tranquillizza, ma non in tutto, perchè come possa essere tranquillizzante una legge che prima parla di concessione e poi dice che nei suoi confronti si applicano « modalità, procedura ed effetti della licenza » proprio non lo so.

Nel suo subcosciente ritengo che non lo sappia nemmeno il compagno ed amico Boldrini, che infatti ad un certo punto ha detto: « anche gli effetti della licenza ». Sono d'accordo con il senatore Boldrini, alla condizione che ci sia un emendamento che inserisca proprio quell'« anche ».

B O L D R I N I C L E T O . Abbiamo presentato un emendamento del genere.

V I V I A N I . Benissimo, siamo d'accordo, per cui ritiro l'emendamento 4. 2.

Debbo inoltre dichiarare che il senatore Guarino mi ha convinto e quindi ritiro lo emendamento 4. 4, nel senso che intendo aderire all'emendamento come formulato dallo stesso senatore Guarino, e ritiro anche gli emendamenti 4. 13 e 4. 14.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

G U S S O , *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 4. 1, perchè lo ritengo superfluo in quanto già contenuto nella dizione del disegno di legge, così come è stato modificato dalle Commissioni riunite.

Eprimo parere contrario anche al 4. 9 per gli stessi motivi, in quanto la frase inserita nella dizione modificata dalle Commissioni mi sembra più comprensiva rispetto a quella proposta dagli onorevoli proponenti.

Per l'emendamento 4. 15 esprimo parere contrario, perchè superfluo, nel senso che è evidente che gli effetti sono quelli della concessione, oltre a quelli relativi all'articolo 31 della legge del 1942, e che sono gli effetti propri. Esprimo parere contrario agli emendamenti 4. 10 e 4. 7, mentre esprimo parere favorevole al 4. 11 che mi pare più chiaro. Esprimo poi parere contrario al 4. 3, mentre per gli stessi motivi cui ho accennato prima do parere favorevole al 4. 12 e parere contrario al 4. 6, 4. 5 e 4. 8.

Voglio soffermarmi un po' sul 4. 8 che mi troverebbe nella sostanza consenziente. Il primo comma però dell'emendamento 4. 8 mi pare sia già previsto dall'articolo 31 della legge urbanistica e il collega Venanzetti ha già accennato a questa possibilità della legge del 1942, come modificata dall'articolo 10 della legge n. 765. Il secondo comma, quello relativo ai dieci anni, è previsto nell'articolo 27 della legge del 1942, modificato dall'articolo 8 della legge n. 765. Peraltro per chiarire meglio questo aspetto del problema mi rimetto al Governo per vedere di esaminarlo meglio quando arriveremo all'articolo 20.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore sulle conclusioni, aggiungendo semplicemente alcune considerazioni che riguardano in particolare l'emendamento 4. 15 del senatore Boldrini. La preoccupazione che sorregge questo emendamento, che di per sè è certamente pleonastico, perchè si limita ad una disgiunzione verbale di termini che rimangono nella loro sostanza in piedi, è che gli effetti della normativa che riguardavano la licenza edilizia intesa come per il passato debbano permanere per tutta la realtà positiva che altrimenti dovrebbe essere ristrutturata e regolamentata *ex novo*, partendo dal nuovo istituto concessorio. Con la espressione suggerita dall'emendamento « e, oltre ai propri, anche » egli sembra voler introdurre una specie di diaframma che eviti una possibile interpretazione dottrinale che sovrapponga le caratteristiche della vecchia autorizzazione alla nuova concessione o altrimenti che faccia rivivere, attraverso gli effetti richiamati, il vecchio profilo dell'autorizzazione nel nuovo istituto concessorio.

È inutile che ripeta quello che ho già detto poco fa e cioè come questo tipo di preoccupazione o di ombra che vaga su tutto il provvedimento rischi di portarci a delle espressioni legislative ulteriormente contorte ed ambigue e come sia irrisolvibile il problema della esplicitazione dei concetti giuridici che potranno essere estratti e ricostruiti dalla dottrina sulla base delle caratteristiche concrete degli istituti che stiamo introducendo. Sappiamo bene come le categorie giuridiche, l'autorizzazione o la concessione, sono qualche cosa che non esiste nell'ordinamento positivo in astratto; esse esistono con una precisa definizione concreta, con riferimento a singole materie ed a singoli istituti, o per determinati periodi storici o per determinati fatti legislativi.

Pertanto, in nome di questa esigenza, vorrei dire di pulizia legislativa e di chiarezza, e senza certo attribuire all'espressione il significato negativo che il senatore Boldrini paventava, esprimo parere contrario su questo emendamento e nel contempo invito il presentatore a ritirarlo, accogliendo in un certo modo le precisazioni che sono state fatte poco fa dal Governo a proposito dell'articolo 1 e che vengono qui richiamate e cioè che questi tre termini (le modalità, le procedure e gli effetti) hanno riferimen-

to al quadro della legislazione positiva, procedimentale e strumentale della licenza edilizia così come è regolamentata e non interferiscono con l'istituto che è invece definito all'articolo 1. Con queste osservazioni, ripeto, vorrei invitare il senatore Boldrini a ritirare il suo emendamento che, al di là dell'esito della votazione, avrebbe soltanto un risultato distorsivo, magari nel senso opposto a quello da lui sostenuto della interpretazione della legge.

Per analoghe considerazioni e concordando con quanto detto dal senatore Boldrini e dal relatore, inviterei il senatore Venanzetti a ritirare l'emendamento 4. 8, che rappresenta una piccola parte dell'articolo 31 dell'attuale legge urbanistica, che certamente resta in vigore pienamente come cornice normativa entro cui si introduce soltanto la novità dell'istituto concessorio.

Al senatore Viviani vorrei dire che l'aver introdotto il richiamo all'articolo 41-*quinquies* nel primo comma non ha alcun significato di indebolimento dell'ultimo comma bensì semplicemente intende precisare la normativa eccezionale dell'articolo 41 che riguarda i comuni che non hanno ancora nemmeno un piano di fabbricazione e che è mantenuta e richiamata per un periodo limitato nel tempo oltre il quale si dà luogo ad una restrizione drastica delle possibilità edificatorie nell'ambito del comune, in modo da costringere queste amministrazioni, in base ad un preciso condizionamento, a darsi almeno un minimo strumento di regolamentazione urbanistica. Questo è il senso della norma che non vuole e non può essere interpretata come un arretramento, ma semplicemente va vista come un coordinamento con la normativa vigente.

P R E S I D E N T E . L'emendamento 4. 4, presentato dal senatore Viviani, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 1, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 9, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 4.2, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori, è stato ritirato.

Senatore Cleto Boldrini, insiste per la votazione dell'emendamento 4. 15?

B O L D R I N I C L E T O . La dichiarazione del Governo e le dichiarazioni dei diversi Gruppi che hanno preso la parola sulla questione rendono chiara la volontà del legislatore ed è evidente che non diamo significati oscuri o surrettizi ai diversi istituti giuridici. Tranquilli anche sul fatto che sostanzialmente il Governo e il relatore, ritenendolo superfluo, sono d'accordo con questa interpretaazione, potremmo anche chiedere all'Aula di votare un emendamento superfluo; questo non è mai nocivo per le interpretazioni che si fanno nel paese, nelle aule giudiziarie o nella pubblica amministrazione.

Tuttavia, poichè l'eventuale reiezione dell'emendamento 4. 15 potrebbe involgere il sospetto che il Parlamento respinge la interpretazione che unitamente tutto il Parlamento invece ha dato, ritiro l'emendamento stesso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4. 10, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 7, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 11, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 3, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 12, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 6, presentato dal senatore Viviani, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 4. 13, presentato dal senatore Viviani e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 5, presentato dal senatore Viviani, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare al mano.

Non è approvato.

L'emendamento 4. 14, presentato dal senatore Viviani e da altri senatori, è stato ritirato.

Senatore Venanzetti, insiste per la votazione dell'emendamento 4. 8?

V E N A N Z E T T I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 5.

(*Determinazione degli oneri di urbanizzazione*)

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, modificato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè dalle leggi regionali, è stabilita, ai fini del precedente articolo 3, con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per classi di comuni in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dell'articolo 41-*quinquies*, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonchè delle leggi regionali.

Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma, i comuni continuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della Regione entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole iniziali: « L'incidenza degli », *con le altre*: « Il

contributo dovuto, ai sensi del precedente articolo 3, per gli ».

5. 1 VIVIANI

Al primo comma, sostituire le parole: « è stabilita », *con le altre*: « è determinato ».

5. 2 VIVIANI

Al secondo comma, sostituire la parola: « approvazione » *con l'altra*: « pubblicazione ».

5. 3 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Il mio emendamento 5. 1 è del tutto formale e vorrei sperare che riuscisse a superare qualsiasi accordo. L'articolo 5 dice: « L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ... è stabilita ai fini del precedente articolo 3 ». A mio modesto avviso, quello che si determina da parte dell'ente pubblico non è l'incidenza degli oneri ma piuttosto il contributo dovuto, per cui chiederei di sostituire le parole « l'incidenza degli » con le altre: « il contributo dovuto, ai sensi del precedente articolo 3, per gli ». Non si tratta soltanto di una di quelle questioni di lingua italiana che il perfezionismo del senatore Guarino spesso ci porta davanti, non senza ragione, ma di una questione di logica e di chiarezza.

Il successivo emendamento si riallaccia al precedente. Infatti chiediamo che le parole « è stabilita » siano sostituite con le altre: « è determinato », anche per una logica relativa al titolo stesso dell'articolo che parla di determinazione.

G U A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Signor Presidente, all'articolo 5, comma secondo, si dice che un certo regime vive fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma. Direi invece che il regime deve vivere fino alla pubblicazione di queste tabelle, perchè gli utenti della legge non sanno cosa succede negli *interna corporis* del consiglio comunale o di altri enti pubblici; sanno quello che un ente pubblico ha deciso attraverso la pubblicazione. Quindi mi sembra ovvio che si debba dire « pubblicazione » e non « approvazione ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

G U S S O , *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 5. 1 perchè sarebbe in contraddizione con l'articolo 3. Credo che siano da respingere anche gli emendamenti 5. 2 e 5. 3 perchè l'approvazione si può ritenere avvenuta quando avviene la pubblicazione sul bollettino delle leggi regionali.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5. 1, presentato dal senatore Viviani. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 2, presentato dal senatore Viviani. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 3, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 6.

(*Determinazione del costo di costruzione*)

Il costo di costruzione di cui al precedente articolo 3 per i nuovi edifici è determinato annualmente, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base del costo dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Con lo stesso provvedimento sono identificate classi di edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate dalla citata legge per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.

Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 al 20 per cento, quota che viene determinata dalla Regione in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione.

Nella prima applicazione della presente legge il decreto di cui al primo e secondo comma deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al terzo comma sostituire le parole: « dal 5 al 20 per cento » *con le altre*: « dal 2 al 6 per cento ».

6. 2 BALBO

Al terzo comma sostituire le parole: « dal 5 al 20 per cento » *con le altre*: « dal 10 al 25 per cento ».

6. 1 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO, FOSSA, RUFINO, SEGRETO

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . L'emendamento da noi proposto è volto a mitigare l'incidenza di contributo commisurata al costo di costruzione onde evitare un eccessivo aggravio finanziario per l'industria edilizia.

Si consideri che il costo di costruzione ha subìto in questi ultimi tempi aumenti assai rilevanti sia per il costo del lavoro sia per l'aumento del costo dei materiali. In una situazione come questa appare poco opportuno introdurre ulteriori, pesanti aggravi che con ogni probabilità andrebbero a pesare sulla produzione edilizia che attualmente è già in declino.

S C A M A R C I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O . Crediamo, onorevole Presidente, che elevando la percentuale si possa agevolare l'edilizia convenzionata, naturalmente per i motivi opposti a quelli enunciati dal senatore Balbo.

La quota del 5 per cento, che poi sarà la percentuale codificata nella pratica attuazione, non farà ottenere certamente il risultato di incentivare la produzione dell'edilizia convenzionata che poi per noi è la via obbligata per un rilancio della produzione. Ecco la ragione del nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

G U S S O , *relatore*. Esprimo parere contrario sia all'emendamento 6. 2 che all'emendamento 6. 1.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Concordo con il parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 6. 2, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 1, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 7.

(*Edilizia convenzionata*)

Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo di cui al precedente articolo 3 è ridotto alla sola quota di cui all'articolo 5 qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dal successivo articolo 8.

Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma precedente; in tal caso debbono essere precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.

Fino all'approvazione da parte della Regione della convenzione-tipo, le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate in conformità ad uno schema di convenzione-tipo, deliberato dal consiglio comunale, contenente gli elementi di cui al successivo articolo 8.

Può tener luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione-tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.

La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: « debbono essere » *inserire le altre*: « descritte le opere da eseguire e ».

7. 1 VIVIANI

Al terzo comma, sostituire la parola: « approvazione » *con l'altra*: « pubblicazione ».

7. 3 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Sopprimere il quarto comma.

7. 2 VIVIANI

Al quarto comma, dopo le parole: « si impegna » *inserire le altre*: « , fornendo congrue garanzie, ».

7. 4 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 7 al primo capoverso suona così (si sta parlando dell'edilizia convenzionata): « Nella convenzione può

essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma precedente; in tal caso debbono essere precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime ». A noi pare che ci sia una lacuna, vogliamo sperare involontaria. Perchè nella convenzione non si deve parlare anche delle opere da eseguire? Pertanto col nostro emendamento 7. 1 si vuole stabilire che devono essere anche descritte le dette opere. Diversamente la scappatoia è fin troppo evidente e noi riteniamo che nessuno in quest'Aula voglia scappatoie di questo genere.

Per quanto riguarda l'emendamento 7. 2, il comma quarto dell'articolo 7 suona esattamente così: « Può tener luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione-tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse ». Ora, dico la verità, questo atto unilaterale d'obbligo mi lascia molto perplesso. Cosa significa, infatti, dopo che si è parlato dela convenzione, questo atto unilaterale? Significa evidentemente che è un atto proveniente da una parte sola e cioè del concessionario. Questo atto si adegua a che cosa, a quali condizioni, con quali modalità? Può far tutto da solo questo signor padrone, questo operatore edilizio? Quindi noi diciamo che la convenzione deve essere la regola costante: sopprimiamo l'atto unilaterale d'obbligo che ci pare, se non altro, che introduca o confermi situazioni di disagio, di dubbio, di confusione.

G U A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Per quanto riguarda l'emendamento 7. 3, ho proposto di sostituire la parola « approvazione », con la parola « pubblicazione » per gli stessi motivi che ho esposto, evidentemente in modo poco chiaro, a proposito dell'articolo 5. Ritengo che in una comunità pubblica le deliberazioni che vengono prese non sono le deliberazioni di papà all'interno di una piccola famiglia, ma sono delle deliberazioni che devono essere portate a conoscenza del pubblico attraverso un procedimento formale che si chiama il procedimento della pubblicazione. Ecco il motivo per cui quando si entra in contatto col pubblico si deve parlare di « pubblicazione », che è il momento determinante, e non di « deliberazione ». Siamo tutti d'accordo che una deliberazione deve essere pubblicata, ma bisogna dire come e quando.

Dichiaro poi di ritirare l'emendamento 7. 4 poichè vedo che c'è tanta avarizia nel chiarire questa legge che è preferibile non riproporre il piccolo chiarimento che avevo indicato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

G U S S O , *relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 7. 1 perchè questa formulazione mi sembra più propria. Esprimo invece parere contrario all'emendamento 7. 3 per le ragioni che ho espresso precedentemente riguardo ad analogo emendamento, come pure all'emendamento 7. 2.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo al parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7. 1, presentato dal senatore Viviani, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 3, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Viviani, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 7.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 8.

(*Convenzione-tipo*)

Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui al precedente articolo 7, la Regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonchè i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonchè gli atti d'obbligo in ordine essenzialmente a:

a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;

b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione; delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;

c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;

d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.

La Regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi del precedente articolo 6.

Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il proprietario può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.

I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.

Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « nonchè gli atti d'obbligo », *con le altre*: « e gli atti unilaterali d'obbligo ».

8.4 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Al primo comma, lettera b), *dopo la parola*: « urbanizzazione », *inserire l'altra*: « , nonchè ».

8.5 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La Regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree; l'incidenza del costo delle aree, rispetto al costo della costruzione, non può eccedere il costo di costruzione come definito dall'articolo 6 della presente legge. L'inci-

denza sarà determinata in misura inversamente proporzionale alla volumetria edificabile prevista ».

8. 1 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO, FOSSA, RUFINO, SEGRETO

Al terzo comma, all'inizio, sostituire le parole: « 10 anni », *con le altre*: « 3 anni ».

8. 2 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO, FOSSA, RUFINO, SEGRETO

Al terzo comma, sostituire le parole: « il proprietario », *con le altre*: « il concessionario ».

8. 6 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Al quarto comma sostituire le parole: « indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione » *con le altre*: « indici ufficiali ISTAT del costo della vita ».

8. 3 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO, FOSSA, RUFINO, SEGRETO

G U A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Gli emendamenti da me presentati sono di carattere formale, si illustrano da sè e possono essere approvati o meno. Soltanto l'emendamento 8. 6 è importante in quanto nel testo abbiamo detto. « il proprietario » là dove dovevamo dire: « il concessionario », oppure: « il proprietario e gli altri aventi diritto alla concessione eccetera » (come si è detto prima nell'altra formula). Ecco il motivo per il quale insisto particolarmente sull'emendamento 8. 6.

S C A M A R C I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O . Desidero soltanto dire che gli emendamenti da me presentati si illustrano da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

G U S S O , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 8. 4 mi rimetto al Governo. Per l'8. 5 esprimo parere favorevole; per l'8. 1 parere contrario; per l'emendamento 8. 2 parere contrario; per l'emendamento 8. 6 parere favorevole e per l'emendamento 8. 3 parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo con il relatore su ciò che ha detto. Per quanto riguarda l'emendamento 8. 4, per il quale si è rimesso al Governo, esprimo parere contrario ritenendo pleonastico che si precisi che un atto d'obbligo è un atto unilaterale. Se il professr Guarino mi illustra il contenuto sostanziale di questo emendamento, che francamente non riesco a vedere, possiamo anche riconsiderare la questione. Mi pare che l'atto d'obbligo sia per sua natura un atto unilaterale.

G U A R I N O . No, può essere anche bilaterale e in questo caso sarebbe un contratto; sempre un atto d'obbligo c'è, ma la legge vuole alludere proprio all'atto unilaterale d'obbligo che sostituisce la convenzione. Ecco il motivo per cui a titolo puramente chiarificativo proponevo « unilaterale ».

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho l'impressione che volendo chiarificare complichiamo le cose perchè la legge prevede due fattispecie: la convenzione quando si abbia l'incontro di due volontà e l'atto d'obbligo quando si abbia una offerta unilaterale di eseguire le urbanizzazioni a determinate condizioni, assumendosene gli oneri. L'amministrazione è poi ovviamente libera di aderire o meno rilasciando la concessione. Quindi l'atto d'obbligo è per sua natura unilaterale; scriverlo mi sembra pleonastico e mi pare che ap-

pesantisca il testo. Sono quindi contrario, ma non per ragioni politiche.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 8.4, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, per il quale il relatore si è rimesso al Governo ed il Governo ha espresso parere contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 9.

(*Concessione gratuita*)

Il contributo di cui al precedente articolo 3 non è dovuto:

a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestìo e mutamento della destinazione d'uso, quando il proprietario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;

c) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;

e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonchè per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche e di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonchè per le opere di urbanizzazione eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 4 il contributo per la concessione — da determinarsi dal comune ai sensi del precedente articolo 5 — è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al primo comma, lettera a), *sopprimere le parole*: « a titolo principale ».

9. 3 VIVIANI

Al primo comma, sostituire la lettera b) *con la seguente*:

« *b*) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso salvo nei casi in cui la nuova destinazione d'uso sia conforme ai piani di risanamento dei centri storici; ».

9. 7 BALBO

Al primo comma, lettera b), *sostituire le parole*: « il proprietario » *con le altre*: « il concessionario ».

9. 8 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Al primo comma, lettera b), *sopprimere le parole*: « o atto d'obbligo unilaterale ».

9. 2 VIVIANI

Al primo comma, lettera b), *dopo le parole*: « oneri di urbanizzazione » *aggiungere le altre*: « ai sensi del precedente articolo 5; ai fini della convenzione o dell'atto d'obbligo il valore dell'immobile va valutato ai sensi della legge n. 865 del 1971 e quello dell'area ai sensi dell'articolo precedente ».

9. 1 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO, FOSSA, RUFINO, SEGRETO

Al primo comma, sostituire la lettera c) *con la seguente*:

« *c*) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta ».

9. 9 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Al primo comma, lettera f), *sopprimere le parole*: « per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche e di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonchè ».

9. 4 VIVIANI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 4 e per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche e di interesse generale realizzati dagli enti istituzionalmente competenti il contributo per la concessione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, da determinarsi dal Comune ai sensi dell'articolo 5 ».

9. 5 VIVIANI

Sopprimere l'ultimo comma.

9. 6 VIVIANI

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Gli emendamenti che si propongono a questo articolo sono i seguenti. Nel comma primo si legge: « il contributo di cui al precedente articolo 3 non è dovu-

to: *a*) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; ». Noi chiederemmo la soppressione delle parole: « a titolo principale » perchè è espressione equivoca; ci sembra che possa aprire le maglie a facili violazioni della legge.

Poi, alla lettera *f*), che si riferisce sempre alle concessioni gratuite, si legge: « per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche e di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonchè per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici ».

A parte che è chiaro quali enti si vogliono favorire — e non ci sembra che sia il caso — nel comma successivo leggiamo: « Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 4 » — e cioè gli immobili di proprietà dello Stato — « il contributo per la concessione — da determinarsi dal comune ai sensi del precedente articolo 5 — è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione ».

Abbiamo pertanto una situazione di favore per certi enti che istituzionalmente sono competenti per le opere di urbanizzazione nei confronti delle opere che viene a compiere lo Stato direttamente. Almeno questo, secondo noi, si deduce e si legge chiaramente da questa legge. Se così non fosse, sarei disposto a ritirare l'emendamento; altrimenti l'emendamento resta.

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Spesso non è possibile procedere al risanamento conservativo di un edificio antico senza mutarne la destinazione d'uso. Per tale motivo con l'emendamento 9.7 si vuole includere nelle concessioni gratuite anche quei restauri che comportano mutamento della destinazione d'uso, semprechè tale mutamento sia conforme ai piani di risanamento dei centri storici.

Sempre con questo emendamento si sopprime quell'alinea del primo comma introdotto alla Camera che per le concessioni gratuite per i restauri e i risanamenti conservativi prevede l'obbligo del convenzionamento; e ciò perchè con tale norma si tendeva a restringere ulteriormente il già ridotto campo d'azione dell'edilizia privata nell'ambito di un mercato.

G U A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Per quanto riguarda lo emendamento 9.8, siamo di fronte a una svista, nel senso che ancora una volta abbiamo parlato del proprietario e non del concessionario. Mi permetto però, a proposito di sviste, di far presente che, quando poco fa ho parlato di atto unilaterale d'obbligo, non è che abbia voluto dire dire niente di speciale: mi sono voluto riferire proprio al linguaggio della legge, che all'articolo 9, lettera *b*), parla appunto di « atto d'obbligo unilaterale ». Quindi non esistevano ragioni per parlare di atti d'obbligo non unilaterali in un caso e di atti d'obbligo unilaterali nell'altro caso. Comunque ci intendiamo nella sostanza e non vale la pena di discutere ulteriormente sul problema filologico.

Più importante è l'emendamento 9.9, perchè la concessione gratuita, cioè senza pagamento, è richiesta « per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ». Questo mi sembra esagerato. Gli interventi di manutenzione ordinaria non devono essere soggetti a concessione, sia perchè sono di piccolo conto, trattandosi appunto di manutenzione « ordinaria », sia perchè devono essere ritenuti compresi, per il principio dell'accessorietà, nella concessione di base, vale a dire nella concessione costruttiva.

Ecco il motivo per cui ho proposto di modificare l'articolo con la dizione: « per gli interventi di manutenzione straordinaria, » — eliminando l'ordinaria — e ho aggiunto

per chiarezza: « restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta ». Se la Commissione e il Governo credono, si può anche togliere il « restando fermo » con quel che segue: l'essenziale è che sparisca la manutenzione ordinaria.

S C A M A R C I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O . Rinuncio ad illustrare l'emendamento 9. 1.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

G U S S O , *relatore*. La Commissione esprime parere contrario agli emendamenti 9. 3 e 9. 7, favorevole al 9. 8; parere contrario per gli emendamenti 9. 2 e 9. 1; parere favorevole all'emendamento 9. 9 e contrario al 9. 4, 9. 5, 9. 6.

* P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è dello stesso tenore di quello espresso dal relatore, in particolare con la sottolineatura dell'emendamento 9. 9, che porta un chiarimento sostanziale.

Per l'emendamento 9. 5, al senatore Viviani, che ha espresso il dubbio che l'esenzione dall'onere di concessione per interventi su aree demaniali possa rappresentare un elemento di favore per determinati operatori economici, devo dire che la *ratio* di questa esenzione è coerente con la natura concessoria di questo contributo. Chi opera su aree demaniali paga già un contributo di concessione per avere il titolo a costruire. Sarebbe paradossale — e probabilmente avrebbe veramente un significato di tassa — assumere un altro onere, oltre alla concessione che già viene pagata alle finanze dello Stato...

V I V I A N I . Non ai comuni!

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Gli operatori previsti dal secondo comma dell'articolo 4 sono coloro...

V I V I A N I . Io parlavo della lettera *f*); i soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 4 li fate pagare, sia pure per gli oneri di urbanizzazione, e va bene, ma allora facciamo pagare anche i soggetti previsti dalla lettera *f*).

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I soggetti previsti dalla lettera *f*) sono gli enti istituzionalmente competenti...

V I V I A N I . Quelli non pagano neanche gli oneri di urbanizzazione secondo questa dizione e paga lo Stato.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Gli operatori di cui all'articolo 4 non sono lo Stato. Questo è un emendamento introdotto alla Camera per la preoccupazione che chi ha una concessione sulle spiagge e già paga la concessione allo Stato non debba pagare un'altra concessione al comune: qualora lo Stato sia titolare di una concessione, rientrerà nella lettera *f*), mentre gli operatori di cui si parla sono coloro che derivano dallo Stato il titolo per chiedere la concessione su aree demaniali...

V I V I A N I . Sì, ma l'articolo 4 dice: di proprietà dello Stato. Se però il senso della norma è quello affermato dall'onorevole Padula, ritiro l'emendamento 9. 5.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 9. 3, presentato dal senatore Viviani, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9. 7, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dal-

la Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9. 8, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9. 2, presentato dal senatore Viviani, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9. 1, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9. 9, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9. 4, presentato dal senatore Viviani, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 9. 5, presentato dal senatore Viviani, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9. 6, presentato dal senatore Viviani, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 10.

(*Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza*)

Per le attività industriali o artigianali dirette alla produzione o alla trasformazione dei beni ed alla prestazione di servizi, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione e di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonchè di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi per quelle attività che ne alterino le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la Regione definisce con i criteri di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 5, nonchè in relazione ai tipi di attività produttiva.

Per le attività turistiche, commerciali e direzionali la concessione è data verso un contributo per le opere di urbanizzazione determinato ai sensi del precedente articolo 5 maggiorato di una quota del costo documentato di costruzione non superiore al 10 per cento, stabilita con deliberazione del consiglio comunale, in relazione alle diverse categorie di attività.

Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonchè di quelle nelle zone agricole previste dal precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, è dovuto nella misura massima il contributo corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

« La concessione relativa a costruzione o impianti destinati ad attività industriali o

artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche ».

10. 6 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Al primo comma, dopo le parole: « alla prestazione di servizi », *inserire le altre*: « per le attività alberghiere e per i complessi per il commercio all'ingrosso ».

10. 5 BALBO

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente articolo 5, nonchè una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale ».

10. 7 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Al secondo comma sostituire le parole: « maggiorato di una quota del costo documentato di costruzione non superiore », *con le altre*: « nonchè un contributo rappresentante una quota del costo di costruzione determinato ai sensi del precedente articolo 6, quota non superiore ».

10. 2 VIVIANI

Al secondo comma sostituire le parole: « non superiore al 10 per cento » *con le altre*: « non superiore al 25 per cento ».

10. 1 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO, FOSSA, RUFINO, SEGRETO

Al terzo comma, sopprimere le parole: « nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori ».

10. 3 VIVIANI

Al terzo comma, sostituire le parole: « è dovuto nella misura massima il contributo » *con le altre*: « il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima ».

10. 8 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

All'ultimo comma, alla fine, sostituire le parole: « dell'intervenuta variazione », *con le altre*: « in cui viene assentita la concessione per la variazione ».

10. 4 VIVIANI

G U A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Signor Presidente, illustro gli emendamenti 10. 6, 10. 7, 10. 8. Si tratta di tre emendamenti chiarificativi, in quanto la dizione che è adoperata nel disegno di legge viene opportunamente chiarificata, e di ciò la Commissione giudicherà. Sia nel primo, sia nel secondo, sia nel terzo caso non c'è innovazione alcuna.

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, l'emendamento 10. 5 è rivolto ad esentare dal pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione al pari delle attività industriali anche le attività alberghiere ed il commercio all'ingrosso.

Per quanto riguarda l'attività alberghiera la nostra proposta di modifica fa riferimento alla grande importanza per l'economia del nostro paese che riveste il turismo. Per ciò che concerne il commercio all'ingrosso proponiamo l'equiparazione dei grandi complessi destinati al commercio all'ingrosso agli impianti industriali, in quanto occorre favo-

rire la realizzazione di siffatti complessi al fine di ottenere la diminuzione dei costi di distribuzione nel nostro paese.

VIVIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.4. Per quanto riguarda l'emendamento 10.2 devo dire che il capoverso dell'articolo 10 suona così: « Per le attività turistiche, commerciali e direzionali la concessione è data verso un contributo per le opere di urbanizzazione determinato ai sensi del precedente articolo 5 maggiorato di una quota del costo documentato di costruzione non superiore al 10 per cento, stabilita con deliberazione del consiglio comunale, in relazione alle diverse categorie di attività ». Anche esso tende a creare una grande confusione, voglio sperare senza volerlo. Infatti la norma tratta della concessione, quindi la controprestazione non può essere data dal pagamento degli oneri di urbanizzazione; non solo, ma si parla anche di contributo maggiorato di una quota del costo documentato; ma documentato da chi? Evidentemente dal concessionario. Non c'è bisogno di dire che questi ha interesse a documentarlo il meno possibile e perciò mi pare che sia un ulteriore favore che si concede ingiustamente all'operatore edilizio.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.3 devo dire che nell'ultimo comma dell'articolo si dice che: « Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonchè di quelle nelle zone agricole previste dal precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, è dovuto nella misura massima il contributo corrispondente alla nuova destinazione... ». Noi chiediamo che sia tolta la dizione: « nei 10 anni successivi », perchè al di là dei 10 anni la modificazione nella destinazione d'uso di dette opere è gratuita. È vero che nessuno crede che questa legge andrà al di là dei 10 anni, ma comunque affermare questo concetto non mi pare giusto.

L'emendamento successivo è formale in quanto all'ultimo comma si dice: « dell'intervenuta variazione » e questo è un concetto molto equivoco. Perciò chiediamo che sia sostituita questa dizione con l'altra: « in cui viene assentita la concessione per la variazione », visto che in questa legge si fa onore al verbo assentire. Questo anche perchè non vorremmo che ci fosse il veleno nella coda e cioè che per le variazioni non si prevedesse la concessione.

SCAMARCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAMARCIO. Elevando, come abbiamo chiesto con l'emendamento 2.10.1, il contributo per le opere di urbanizzazione relative alla edificazione turistica, commerciale e direzionale, tentiamo di disincentivare la attività edilizia nelle aree socialmente meno utili, anzi spesso di edilizia speculativa, quali sono le seconde case ed il terziario di lusso. Ecco il motivo per cui insistiamo nell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

GUSSO, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 10.6, con una precisazione formale nel senso di dire che la concessione « comporta la corresponsione di un contributo ». Esprimo parere contrario all'emendamento 10.5 e favorevole all'emendamento 10.7, sempre con analoga precisazione e cioè: « comporta la corresponsione di un contributo ». Parere contrario invece agli emendamenti 10.2, anche perchè mi sembra assorbito dal precedente, 10.1 e 10.3. Infine esprimo parere favorevole allo emendamento 10.8 e contrario all'emendamento 10.4.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Guarino, accetta la proposta del relatore di aggiungere, negli emendamenti 10. 6 e 10. 7, dopo la parola « comporta », le altre « la corresponsione di »?

G U A R I N O . Senz'altro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 10. 6, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo, con la modifica proposta dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 5, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 7, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo, con la modifica proposta dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 2, presentato dal senatore Viviani, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 1, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 3, presentato dal senatore Viviani, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 8, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 4, presentato dal senatore Viviani, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 11.

(*Versamento del contributo afferente alla concessione*)

La quota di contributo di cui al precedente articolo 5 è corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione. Il concessionario può assumere l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del corrispettivo globalmente dovuto.

La quota di contributo di cui al precedente articolo 6 è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre 60 giorni dalla ultimazione delle opere.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo son stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: « è corrisposta » *con le altre*: « deve essere corrisposta ».

11. 3 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Al primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:

« A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune ».

11. 4 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Sostituire il secondo comma con il seguente: « La quota di contributo di cui al precedente articolo 6 è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta entro i termini e con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e comunque entro 60 giorni dall'inizio delle opere ».

11. 1 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO, FOSSA, RUFINO, SEGRETO

Al secondo comma, sopprimere le parole: « e le garanzie ».

11. 2 BALBO

G U A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Gli emendamenti 11. 3 e 11. 4 sono di carattere formale, con l'avvertenza che nel secondo è precisato che il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune.

S C A M A R C I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O . L'emendamento 11. 1 si commenta da sè e quindi rinuncio ad illustrarlo.

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . L'emendamento 11. 2, che propone la soppressione delle parole: « e le garanzie » tende ad alleggerire le imprese costruttrici da un aggravio finanziario. Tali garanzie, infatti, stabilite dal comune, avrebbero un costo per le imprese mentre, per i motivi che abbiamo esposto anche in altre occasioni, non sembra opportuno appesantire ulteriormente il costo delle costruzioni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

G U S S O , *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 11. 3, favorevole all'11. 4, contrario all'11. 1 e all'11. 2.

P A D U L A , *sottosegretario di stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 11. 3, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 4, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 1, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 2, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 12.

(*Destinazione dei proventi delle concessioni*)

I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 17 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonchè all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi plurienanli di cui al successivo articolo 13.

(*È approvato*).

Art. 13.

(*Programmi pluriennali di attuazione*)

L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone — incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione — nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

La regione stabilisce con propria legge, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali — fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica — dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.

Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente articolo 9, semprechè non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.

Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è assentita dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione ovvero per le quali esista l'impegno dei proprietari a realizzarle.

Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione i proprietari non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato.

La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate.

Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo 4.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 13 sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« La Regione stabilisce con propria legge, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione; può individuare i Comuni esonerati in relazione alla dimensione — fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica — dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni inadempienti ».

13. 2 VIVIANI

Al terzo comma sostituire la parola: « individua » *con l'altra*: « individuando » *e la parola*: « prevede » *con l'altra*: « prevedendo ».

13. 6 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Al quarto comma ripristinare il testo approvato dalla Camera.

13. 5 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO, FOSSA, RUFINO, SEGRETO, SIGNORI, FERRALASCO

Al quarto comma sostituire le parole: « Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma » *con le altre*: « Nei comuni non esonerati ai sensi del comma precedente ».

13. 7 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Sopprimere il quinto comma.

13. 3 VIVIANI

Al quinto comma sostituire la parola: « assentita » *con l'altra*: « data », *la parola*: « ovvero » *con l'altra*: « o » *e la parola*: « proprietari » *con l'altra*: « concessionari ».

13. 8 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Al sesto comma, sostituire le parole: « i proprietari » *con le altre*: « gli aventi titolo ».

13. 9 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Al sesto comma dopo le parole « o riuniti in consorzio » *inserire le altre*: « ovvero senza giustificato motivo non portino a compimento i lavori entro i termini previsti dal precedente articolo 4 ».

13. 1 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO, FOSSA, RUFINO, SEGRETO

Al sesto comma sostituire la parola « espropria » *con le altre*: « può espropriare ».

13. 4 BALBO

Al nono comma, dopo la parola: « esonerati » *inserire le altre*: « ai sensi del terzo comma ».

13. 10 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Ritiro il mio emendamento 13. 3. Per quanto riguarda il 13. 2 ci sembra che occorra ridurre al massimo il campo dei comuni esonerati dal programma pluriennale di attuazione; credo che in questo dovremmo trovare alcuni consensi. A questo proposito abbiamo riformulato il comma, sostituendo in sostanza la parola « individua » con le parole « può individuare » e poi abrogando le parole: « all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali ». Ci pare che si cominci ad esagerare quando si parla addiritura di

caratteristiche storiche ed ambientali. Quindi poichè tendiamo a ridurre al minimo il campo dei comuni esonerati dal programma pluriennale di attuazione, presentiamo all'attenzione dell'Assemblea questo emendamento.

GUARINO. Domando di paralre.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARINO. Per quanto riguarda il 13. 6, si tratta dello stesso terzo comma di cui si è occupato il senatore Viviani: occorre solo, senza modificare nulla, rendere più limpida la dizione dell'articolo. Per quanto riguarda il 13. 7, nel quarto comma si parla di comuni obbligati ai sensi del terzo comma, ma nel terzo comma si parla di comuni esonerati ai sensi del comma precedente.

Circa il 13. 8, le modifiche sono formali, ma faccio presente che dobbiamo alla parola « proprietari », secondo le precedenti modifiche, sostituire « concessionari » o qualche cosa del genere.

Per quanto concerne il 13. 9, anche qui occorre sostituire « i proprietari » con « gli aventi titolo » o i « concessionari »: veda un po' la Commissione.

Nel 13. 10 c'è una modifica a titolo di precisazione: « ai sensi del terzo comma ».

SCAMARCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAMARCIO. Per quanto riguarda il nostro emendamento 13. 5, mi rifaccio al contenuto dell'articolo 4, al quale poi si richiama come normativa sanzionatoria. Ecco perchè instistiamo su questo emendamento.

BALBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBO. L'emendamento 13.4 è volto ad eliminare l'obbligo per i comuni di procedere all'esproprio di quelle aree, incluse nei programmi pluriennali di attuazione, per le quali non viene presentata nei termini previsti l'istanza di concessione edificatoria. Questo perchè il comune può anche non avere interesse a eseguire alcuni espropri e quindi non appare opportuno l'obbligo dell'esproprio contenuto nel testo della legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

GUSSO, *relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 13. 2, 13. 6, 13. 5 e 13. 7. Esprimo invece parere favorevole agli emendamenti 13. 8 e 13. 9. Sono contrario infine agli emendamenti 13. 1, 13. 4 e 13. 10.

PADULA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13. 2, presentato dal senatore Viviani. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13. 6, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13. 5, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13. 7, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 13. 3, presentato dal senatore Viviani, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 13. 8, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13. 9, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13. 1, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13. 4, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13. 10, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 14.

(*Indenità di espropriazione*)

Al primo comma dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 2 maggio 1974, numero 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, la cifra « 30 per cento », è sostituita dalla cifra « 50 per cento ».

All'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'espropriante dispone il pagamento dell'indennità accettata entro 60 giorni dal provvedimento di cui al terzo comma.

Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l'amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro 60 giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni.

A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto ».

L'articolo 15 della legge 2 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione della indennità alla Commissione competente per territorio di cui all'articolo 16. La Commissione, entro 30 giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, determina l'indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola e la comunica all'espropriante.

L'espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della Commissione nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 10 ».

I primi quattro commi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti:

« Con provvedimento della Regione è istituita, in ogni provincia, una Commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonchè da due esperti nominati dalla Regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in ma-

teria di agricoltura e di foreste scelti dalla Regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.

La Regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della Commissione di cui al primo comma. A tal fine la Regione nomina gli ulteriori componenti.

La Commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della Commissione ed alla assegnazione ad essa del personale necessario.

La Commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all'articolo 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.

Nelle aree comprese nei centri edificati la indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata dalla regione agraria stessa. Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:

da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;

da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.

Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la Commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato ».

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'articolo 1, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria ».

Al primo comma dell'articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: « dell'ufficio tecnico erariale », sono sostituite dalle seguenti: « della Commissione di cui all'articolo 16 ».

Al terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: « L'ufficio tecnico erariale provvede », sono sostituite dalle seguenti: « La Commissione di cui all'articolo 16 provvede » e le parole: « un ventesimo dell'indennità », sono sostituite dalle seguenti: « un dodicesimo dell'indennità ».

All'articolo 20 della legge 2 ottobre 1971, n. 865, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247 ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al secondo comma, ultimo alinea, sostituire le parole: « sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto » *con le altre*: « è dovuto l'interesse legale ».

14. 1 VIVIANI

Al terzo comma, sostituire il periodo: « La Commissione, entro 30 giorni dalla richie-

sta » *sino a*: « all'espropriante » *con le parole*: « , che provvede entro 30 giorni ».

14. 2 VIVIANI

Sostituire il primo capoverso del quarto comma con il seguente:

« Con provvedimento della Regione sono istituite, su tutto il territorio regionale, commissioni tecniche su idonea base territoriale, composte da amministratori locali, uno dei quali assume le funzioni di presidente, da funzionari statali e regionali e da esperti in materia urbanistica ed edilizia, nonchè da esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative. Di tali commissioni devono far parte l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o suoi delegati e il presidente dell'Istituto autonomo case popolari o suoi delegati ».

14. 5 FEDERICI, CEBRELLI, MODICA, OTTAVIANI, LUCCHI Giovanna, VILLI, MOLA, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria

Al quinto comma dopo le parole: « proprietario » *aggiungere le altre*: « conduttore o ».

14. 3 BALBO

Al quinto comma, prima alinea, dopo la parola: « provvisoria », *aggiungere le altre*: « esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo ».

14. 4 IL GOVERNO

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . L'emendamento 14. 1, onorevole Presidente, dovrebbe trovare qualche consenso. Si dice infatti al secondo comma, ultimo alinea, che l'ente pubblico per il ritardato pagamento dell'indennità deve gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto. Quando si tratta invece dei proprietari che debbono pagare, come ho detto nella discussione generale, allora invece c'è l'interesse legale. Si deve fare all'ente pubblico almeno lo stesso trattamento che si fa al privato e, quindi, dobbiamo prevedere anche per l'ente pubblico il solo interesse legale Si dirà di no per gli ormai pubblicizzati accordi intervenuti, ma è una ingiustizia ai danni degli enti pubblici.

È inutile quindi che ci si venga a raccontare che con questa legge sono gli enti pubblici ad essere favoriti.

Per quanto riguarda l'emendamento 14. 2, chiediamo di sostituire le parole: « La Commissione, entro 30 giorni dalla richiesta » fino a: « all'espropriante » con le parole: « , che provvede entro 30 giorni ». Ci sembra infatti che l'ulteriore disposizione crei confusione perchè si riporta ad una normativa già esistente in una legge che rimane in vigore.

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Questa norma dell'articolo 14 è stata introdotta alla Camera per indennizzare in un certo senso non solo il terreno espropriato ma anche l'avviamento imprenditoriale che viene meno. Appare quindi giusto ed equo che questo tipo di indennizzo triplicato nei confronti del comune proprietario venga attribuito oltre che ai coltivatori diretti anche agli imprenditori agricoli che conducono in proprio l'azienda.

F E D E R I C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E D E R I C I . Si tratta in sostanza, come tutti avranno capito, di dare potere alle regioni per istituire queste commissioni sul territorio regionale, sulla base dei futuri comprensori, tenendo presente che a noi pare che la provincia come tale non abbia su questa materia funzione alcuna.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori publici.* L'emendamento presentato dal Governo tende a chiarire un dubbio che può insorgere in sede pratica in materia di indennizzo ai coltivatori diretti. Abbiamo ritenuto opportuno migliorare la indennità ai coltivatori diretti per tener adeguatamente conto dell'incidenza che l'ablazione del terreno comporta su una realtà che non è solo di capitale, ma forse prevalentemente di lavoro, portando alla triplicazione delle indennità base in caso di adesione bonaria all'esproprio. Però evidentemente non vogliamo che questa triplicazione possa essere considerata — non lo doveva essere nel testo approvato alla Camera, ma lo esplicitiamo qui con chiarezza — aggiuntiva o sommabile con la maggiorazione fino al 50 per cento. Quindi l'aggiunta che il Governo intende proporre esclude che la triplicazione dell'indennità possa essere posta a base di un ulteriore aumento fino al 50 per cento dell'indennità triplicata.

Questo è il senso dell'emendamento, che e chiarificatore di qualche cosa che era già contenuto nel testo della Camera e che forse è meglio chiarire ulteriormente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

G U S S O , *relatore.* Sull'emendamento 14. 1 esprimo parere contrario, così come esprimo parere contrario sull'emendamento 14. 2. Per quanto riguarda l'emendamento 14. 3 mi rimetto al Governo. Per quanto riguarda l'emendamento 14. 5, presentato dai senatori Federici e Modica, mi rimetto al Governo. Esprimo parere favorevole sullo emendamento 14. 4 illustrato dall'onorevole Sottosegretario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sono d'accordo con il relatore salvo, ovviamente, per quanto egli ha voluto rimettere alla indicazione del Governo.

Al senatore Federici il Governo, qualora non acceda alla considerazione dell'opportunità di non riproporre in questa sede un tema che già è stato discusso in Commissione e che attiene ad un disegno istituzionale delle autonomie locali che certamente oggi è sottoposto ad una revisione a livello di dibattito politico ma che ancora non è stato modificato sul piano legislativo, cioè la funzione delle province, devo dire quanto segue: certamente si può pensare che la realtà del comprensorio sia una realtà più aderente alla gestione urbanistica del territorio, però oggi come oggi non è possibile ignorare, anche per ragioni costituzionali, la dimensione della provincia che abbiamo considerato — prendendo come schema anche una legge regionale, quella della regione Emilia Romagna — come la dimensione ottimale per valutare queste indennità. In via principale quindi il Governo raccomanderebbe al senatore Federici di non insistere per la votazione su questo tema: infatti, così facendo inevitabilmente ci costringerebbe ad un atteggiamento di contrarietà, in questo momento, perchè significherebbe anticipare una materia che non è ancora stata regolamentata. Ovviamente non è pensabile trasferire alle regioni completamente (e questo è il motivo più sostanziale dell'opposizione) la determinazione di commissioni che hanno una funzione che incide direttamente sui diritti dei privati su tutto il territorio nazionale. Come sappiamo, la regione Emilia Romagna ha regolato con sua legge, non rinviata dal Governo, le commissioni solo per la parte che riguarda la determinazione definitiva. Invece per quanto riguarda la formazione delle tabelle, non è pensabile che le tabelle di valutazione ai fini degli espropri siano disaggregate in una competenza regionale che potrebbe dar luogo, appunto, a criteri e a formulazioni di tipo diverso sul territorio del paese.

Per queste ragioni, quindi, esprimo parere contrario all'emendamento del senatore Federici, qualora la Presidenza lo abbia ritenuto ammissibile, ma con un caldo invito a non insistere su una materia che

— ripeto — incide su un tema oltretutto abbastanza al di fuori della materia che stiamo discutendo.

Per quanto riguarda l'emendamento 14. 3 presentato dal senatore Balbo, esprimo parere contrario perchè il trattamento di favore è limitato alla proprietà quando è diretto-coltivatrice e non all'affittuario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 14. 1, presentato dal senatore Viviani, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14. 2, presentato dal senatore Viviani, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14. 5.

M O D I C A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O D I C A . Vorrei spiegare per quale motivo, nonostante le dichiarazioni del rappresentante del Governo, noi insistiamo per la votazione di questo emendamento. Infatti gli argomenti che il rappresentante del Governo ha portato contro questa nostra proposta non ci sembrano convincenti nè accettabili in quanto, se si fa riferimento all'ordinamento legislativo vigente, si deve intanto prendere atto che allo stato attuale le amministrazioni provinciali non hanno alcuna competenza in materia che abbia attinenza con l'assetto del territorio e l'urbanistica.

Se si parla di ordinamento vigente, non si può ignorare poi che dell'ordinamento fanno parte con dignità, se non indentica, almeno di rilevanza anch'essa costituzionale, le leggi regionali e che già oggi la maggioranza delle regioni ha ritenuto di legiferare per l'istituzione dei comprensori all'interno dei quali è stata prevista l'attribuzione di una serie di importanti funzioni in materia di assetto territoriale e di urbanistica alle quali ben si potrebbero collegare le specifiche competenze previste da questa normativa.

Pertanto, dare alle regioni la possibilità di formare queste commissioni su basi territoriali adeguate alla loro visione dell'assetto del territorio significa non contrastare l'ordinamento vigente ma andare nel senso della parte innovativa e in movimento di questo ordinamento.

Poichè da molte parti si riconosce che questo ordinamento si deve muovere perchè è vecchio di un secolo e mezzo ed è tempo che si cominci a cambiarlo, vogliamo anche vedere con il voto su questo emendamento quali sono le parti politiche che quando parlano di cambiamento nel campo delle autonomie locali dicono cose a cui corrispondono fatti e quali sono invece coloro che si nascondono dietro parole di cambiamento ma che in sostanza sono per lasciare tutto come sta.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 14. 5, presentato dal senatore Federici e da altri senatori, sul quale la Commissione si è rimessa al Governo e il Governo si è dichiarato contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14. 3, presentato dal senatore Balbo, sul quale la Commissione si è rimessa al Governo e il Governo si è dichiarato contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14. 4, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Se ne dia lettura.

PAZIENZA, *segretario*:

Art. 15.

(*Sanzioni*)

Il mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente articolo 11 comporta:

a) la corresponsione dell'interesse legale se il versamento avviene nei successivi 30 giorni;

b) la corresponsione di una penale pari al doppio dell'interesse legale qualora il versamento avvenga negli ulteriori 30 giorni;

c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera *b*).

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco.

L'ordinanza è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il comune interessato ed è titolo esecutivo per la trascrizione nei registri della conservatoria immobiliare in danno del proprietario dell'area e per la immissione in possesso.

Contro l'ordinanza del sindaco può essere presentata opposizione mediante ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.

I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscosse con l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che è emessa dal sindaco del comune interessato.

Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possano essere rimosse, senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della predetta sanzione nel caso di realizzazione di varianti, purchè esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici in atto e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti medesimi salva la facoltà di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro 60 giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, numero 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto del nono comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.

È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Anteporre al primo comma il seguente:

« L'inosservanza degli obblighi dipendenti dalla concessione o dalla convenzione nonchè delle modalità esecutive stabilite per l'opera da realizzare, quando queste siano indicate come essenziali, comporta la revoca della concessione ».

15. 1 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO, FOSSA, RUFINO, SEGRETO

Al primo comma, lettere a) *e* b), *sostituire le parole*: « dell'interesse legale », *con le altre*: « dell'interesse risultante dal tasso di sconto ufficiale aumentato del 2 per cento ».

15. 2 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO, FOSSA, RUFINO, SEGRETO

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: « dell'interesse legale » *con le altre*: « degli interessi legali di mora ».

15. 11 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: « dell'interesse legale » *con le altre*: « degli interessi legali ».

15. 12 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Al secondo comma sopprimere le parole: « in totale difformità o ».

15. 10 BALBO

Alla fine del secondo comma aggiungere, di seguito, le seguenti parole: « tranne che un'opera sia stata eseguita da un ente pubblico per fini istituzionali dell'ente, nel qual caso, su istanza dell'ente interessato, il Sindaco ne autorizza la sanatoria ».

15. 3 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO, FOSSA, RUFINO, SEGRETO

Al quarto comma sostituire le parole: « ed è titolo esecutivo » *con le altre*: « e costituisce titolo » *e le parole*: « della conservatoria immobiliare in danno del proprietario dell'area » *con l'altra*: « immobiliari ».

15. 13 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Sopprimere il quinto comma.

15. 5 VIVIANI

Al quinto comma, sostituire le parole: « presentata opposizione mediante ricorso davanti » *con le altre*: « presentato ricorso ».

15. 14 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Al sesto comma sopprimere le parole: «ove da essi » *sino alla fine.*

15. 6 VIVIANI

Dopo il settimo comma inserire il seguente:

« In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa ».

15. 19 BOLDRINI Cleto, OTTAVIANI, CEBRELLI, BERTONE, SGHERRI, LUBERTI, BACICCHI, FERRUCCI, ROMANIA, SPARANO

All'ottavo comma, sostituire la parola: « riscosse » *con l'altra*: « riscossi ».

15. 15 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Al decimo comma, sostituire le parole: « la predetta sanzione » *con le altre*: « la sanzione di cui al comma precedente ».

15. 16 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Al decimo comma sostituire le parole: « in atto » *con l'altra*: « vigenti ».

15. 7 VIVIANI

Al decimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: « approvate », *con le altre*: « assentite con apposita concessione ».

15. 8 VIVIANI

All'undicesimo comma, sostituire le parole: « medesimi salva la facoltà » *con le altre*: « stessi salvo il potere ».

15. 17 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Sopprimere l'ultimo comma.

15.9 VIVIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Chiunque costruisca senza concessione od in totale difformità della stessa è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa sino a lire dieci milioni ».

15. 4 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO, FOSSA, RUFINO, SEGRETO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« La concessione rilasciata in violazione degli strumenti urbanistici o delle misure di salvaguardia o delle norme di legge dello Stato o della Regione viene annullata dal Comune. In caso di inadempienza di questo la Regione provvede, decorsi sessanta giorni, alla revoca della concessione, previa diffida al Comune.

In tutti i casi di violazione si applicano inoltre le sanzioni penali previste dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e modifiche successive ».

15. 18 CIFARELLI, VENANZETTI, PITRONE

P R E S I D E N T E . Da parte del Governo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Sanzioni amministrative)

15. 20 IL GOVERNO

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« La vigilanza sulle costruzioni è esercitata dal sindaco ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ».

15. 21 IL GOVERNO

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici compresi quelli di edilizia residenziale pubblica ».

15. 22 IL GOVERNO

S C A M A R C I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O . Noi del Gruppo del partito socialista italiano, pur essendo tranquillamente sicuri che i nostri emendamenti andavano incontro alla ghigliottina del dissenso del Governo e del Gruppo di maggioranza, abbiamo, nonostante questa certezza, voluto ripresentarli in Aula per tentare un dialogo e un confronto politico che non c'è stato e per vedere chi in effetti è interessato a formulare una legge che suoni condanna agli speculatori e chi è interessato a far migliorare le cose in questa materia che pur ha bisogno di una innovazione profonda.

Presidenza del vice presidente VALORI

(*Segue* SCAMARCIO). Le giustificazioni che ci sono state date molte volte silenziosamente dal Governo non ci hanno convinto e credo che neanche le giustificazioni che abbiamo sentito in sede di Commissione e che certamente risentiremo in Aula da parte del rappresentante del Governo possano essere cariche di forza di persuasione rispetto a questi emendamenti che chiamano la serietà e la logica di chi vuole portare avanti questa legge.

Il primo emendamento che proponiamo al primo comma dell'articolo 15 si commenta da sè, cioè quando il contravventore si trova in situazioni tali che non ci sono a suo favore delle giustificazioni che possano dare validità al suo comportamento omissivo, allora chiediamo la revoca della concessione.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, ci sono mille ragioni per poter stimolare il Governo e il Gruppo di maggioranza a darci il loro consenso; speriamo che le giustificazioni che verranno messe a puntello di questo dissenso da parte del Governo possano essere tali da convincere anche noi: l'abbiamo detto in Commissione, l'abbiamo detto ieri, ce lo ha detto il nostro presidente di Commissione senatore Viviani. Ci sono grosse immobiliari impegnate in grossi lavori che devono essere obbligate a pagare centinaia e centinaia di milioni entro i primi 30 giorni: esse avranno tutto l'interesse a non pagare perchè avranno interesse a lasciare le somme negli istituti bancari per poter percepire tassi che vanno al di sopra di quel tasso che dovrebbero pagare poi se le somme non vengono erogate nel momento stabilito dalla legge.

Chiediamo al Governo una parola convincente, logica, perchè, se ci dovesse essere il dissenso del Governo su questo emendamento e sul secondo, non avremo che da pensare quello che il senatore Viviani non vuole pensare, cioè che il Governo sia interessato a portare avanti motivi di speculazione contro i quali il Ministro stamattina giustamente si è doluto e che noi non vogliamo addebitare nè al Governo nè al Ministro. Quindi, dateci una spiegazione seria, convincente e saremo ben lieti di ritirare i due emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 15. 3, si illustra da sè. Quando le opere sono state costruite da un ente pubblico per il fine che caratterizza la sua stessa esistenza, è inutile che quelle opere siano espropriate dal comune che poi, con una lungaggine burocratica, dovrebbe adibire le opere stesse a fini pubblici. Per quelle opere, costruite da enti pubblici in funzione dello stesso interesse per cui l'ente pubblico vive, basterebbe una sanatoria. Altrimenti si affastellerebbero al comune competenze che forse non è preparato a risolvere e non saprebbe poi cosa fare se non adibire gli stessi edifici, costruiti senza autorizzazione, licenza o concessione, agli stessi fini pubblici per i quali questi edifici sono venuti alla luce.

Ecco perchè chiediamo spiegazioni su questi tre emendamenti che presentiamo e che chiediamo vengano approvati.

GUARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARINO. Si tratta in gran parte di emendamenti di carattere formale, per cui mi rimetto alle decisioni della Commissione, salvo che per ciò che riguarda l'emendamento 15. 11. Tra le sanzioni per coloro che non procedono al versamento del contributo è iscritta la corresponsione dell'interesse legale se il versamento avviene nei successivi trenta giorni. Orbene il pagamento degli interessi legali è una conseguenza fisiologica dell'esistenza di un debito. È chiaro che il debito implica gli interessi legali;

non si può definire sanzione una conseguenza del genere. Propongo perciò — essendo del parere che non bisognerebbe premiare i costruttori in ritardo e che bisognerebbe far pagare loro interessi ben più alti, perchè essi hanno altrimenti tutto l'interesse a tenere i soldi in altre parti per ricavare utili maggiori — di parlare di « interessi di mora », dal momento che la mora è effettivamente una penalità per il ritardo. Le conseguenze sono praticamente le stesse, ma formalmente ci verremo a trovare di fronte ad una norma plausibile dal punto di vista del diritto. Proporrei anche, sempre per attenermi al linguaggio del codice civile, di non parlare dell'interesse legale, ma degli interessi legali. Non so per quale motivo il codice civile parli degli interessi al plurale, ma sta di fatto che parla di « interessi ».

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, l'emendamento 15. 10 è rivolto a rendere più univoco il senso della norma con la eliminazione della distinzione tra totale e parziale difformità delle opere rispetto alle concessioni. Ciò potrebbe dare spazio a comportamenti diversi della pubblica amministrazione nei confronti di casi analoghi.

Con questo emendamento la difformità è considerata sempre parziale e comporta la sola demolizione delle opere relative a spese del concessionario

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, illustrerò gli emendamenti 15. 5, 15. 6, 15. 7, 15. 8 e 15. 9. Mi domando se sia proprio necessario fare leggi che quando, non dico il cittadino, ma il tecnico legge, facciano dedurre la nostra ignoranza in materia legislativa. Da ciò discende la richiesta di soppressione del comma quinto che suona così: « Contro l'ordinanza del sindaco può essere presentata opposizione mediante ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ». Sappiamo che l'opposizione non riguarda questi casi e non c'è bisogno in un'assemblea di tanti avvocati dire cosa riguardi. Dirò che il ricorso al tribunale amministrativo regionale è previsto dalle leggi generali; perchè, dunque, ripetere la norma in questa legge? Quindi chiediamo l'abrogazione di questo comma.

Il comma successivo dice: « Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli » e fin qui siamo tutti d'accordo. Si aggiunge poi: « ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancata concessione » per cui il significato di questa aggiunta per me è equivoco e se non equivoco è inutile. Gli atti giuridici aventi oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione debbono essere sempre nulli. Ma perchè si debbono fare queste restrizioni che poi danno luogo a mille interpretazioni e fanno dire a coloro che conoscono i princìpi del diritto che non abbiamo neanche chiaro il concetto di nullità?

L'altro emendamento — nessuno si scandalizzi — chiede l'abrogazione dell'ultimo comma che dice: « È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione ». Si vuol forse dire che si vuole che si facciano queste erogazioni? Neanche per sogno. Questa norma così come è formulata non dice proprio nulla perchè se le aziende fanno le erogazioni, cosa succede? Vedi caso il Governo e poi il Parlamento fino ad ora si sono dimenticati di stabilire la sanzione. Pertanto noi proponiamo di sopprimere questo comma e di introdurre un articolo aggiuntivo che, all'ultimo comma, preveda sanzioni penali nei confronti di aziende che somministrano forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione. Questo perchè conosciamo fin troppo bene certe aziende e sappiamo che dichiarazioni di principio non servono a niente; significa scrivere sulla sabbia. Allora noi vogliamo che ognuno qui si assuma la propria responsabilità. Inten-

diamo veramente infliggere una sanzione alle aziende erogatrici di opere prive di concessione? Ebbene vedremo in pratica chi lo vuole.

B O L D R I N I C L E T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O L D R I N I C L E T O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che alcuni degli emendamenti presentati da altre parti politiche coincidano, almeno nelle intenzioni, con quelli presentati dal Governo. Mi riferisco, ad esempio, alla proposta avanzata dal senatore Viviani di cancellare l'ultimo comma dell'articolo 15 che pone un divieto di forniture e somministrazioni per sostituirlo con una norma penale, che tuttavia è già contenuta nel testo dell'emendamento proposto dal Governo, all'articolo 16, il quale stabilisce appunto che le violazioni delle norme contenute in questa legge sono punite con le sanzioni già previste dall'articolo 41 della legge urbanistica e cioè con l'arresto, l'ammenda e così via. Come si vede, dunque, la sanzione penale è già contenuta nel testo della legge così come si sta configurando nel suo insieme.

Peraltro non mi pare accettabile la logica che vorrebbe dare agli enti pubblici la possibilità di evitare le sanzioni amministrative previste da questa legge con una specie di sanatoria surrettizia, o amnistia impropria. Anzitutto l'ente pubblico, qualunque esso sia, ha la possibilità di intervenire al momento della formazione dei piani regolatori perchè è prescritta, per legge, la conferenza dei servizi. In quella sede il direttore dell'ANAS o il direttore delle ferrovie o altro responsabile di ente pubblico avrà la possibilità di presentare le proprie richieste di previsione urbanistica. Peraltro il comune, dal canto suo, dovrà procedere, in virtù delle potestà fissate per legge e che noi riteniamo debbano essergli mantenute, alla elaborazione del piano regolatore. Questo perchè siamo dell'opinione che il comune, che rappresenta la comunità nel suo insieme, debba essere l'autore ed il regolatore della propria espansione per cui non dev'essere concessa a nessuno, sia anche un presidente o un direttore di un ente pubblico o di un'azienda, la possibilità di violare questo programma urbanistico comunale, stabilendo in anticipo e per giunta per legge, una sanatoria alle eventuali sanzioni. Questa normativa porterebbe ad una rottura dell'intero ordinamento giuridico e comprometterebbe le possibilità programmatorie del comune.

Detto questo, mi pare che ci sia l'accordo di tutti nella richiesta che l'inosservanza delle norme e degli obblighi sia punita penalmente. La revoca della concessione per la stessa inosservanza è già prevista, sostanzialmente, nell'attuale ordinamento giuridico e cioè nell'articolo 32 della legge urbanistica che è del resto richiamata e dalla norma generale dell'articolo 20 e in modo specifico dagli emendamenti previsti dal Governo, allorchè propone che in questo stesso articolo si richiami la vigilanza sulle costruzioni attribuita al sindaco dall'articolo 32 della legge urbanistica. È chiaro che la inosservanza delle prescrizioni della concessione porta alla normativa penale, porta alla sospensione delle opere, alla possibilità di intimare la demolizione previo accertamento della sezione urbanistica regionale.

Per quanto riguarda invece l'abusivismo dei costruttori senza concessione, abusivismo banditesco, da rapina del territorio, vi è la possibilità della confisca amministrativa che regola perfettamente la materia e attribuisce al sindaco poteri di espropriazione dell'immobile e dell'area. Il Governo propone una scorciatoia agli adempimenti previsti dall'articolo 32, e noi siamo d'accordo, perchè è evidente che l'acquisizione dell'area da parte del sindaco si effettua con le modalità prescritte da questo articolo nelle modificazioni fatte dalla Commissione. Altrimenti l'acquisizione si effettuerebbe dopo l'ordinanza di sospensione, così come prescritto dall'articolo 32, o dopo l'ordinanza di demolizione, sentito il parere della Commissione urbanistica regionale. Questa sarebbe una procedura lun-

ga che non porta alla repressione immediata dell'abusivismo. Quindi, la proposta di portare all'acquisizione subito dopo la notifica del termine per la demolizione volontaria ci pare una scorciatoia agli adempimenti prescritti dall'articolo 37, per cui siamo d'accordo.

Per quanto riguarda l'emendamento da noi proposto, abbiamo voluto chiarire un caso già regolato dal presente ordinamento. L'articolo 41 della legge urbanistica prevede, per il caso dell'annullamento della licenza, e quindi anche della concessione, per il richiamo ricettizio che abbiamo fatto delle leggi, la sanzione della pena pecuniaria per un valore pari al valore venale dell'opera costruita. Tuttavia, il fatto che le sanzioni amministrative dell'articolo 15 siano previste in modo compiuto fa presupporre che la normativa dell'articolo 41 per il caso dell'annullamento della licenza o della concessione verrebbe ad essere soppressa, perchè sarebbe in contrasto con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15. Allora, a chiarimento di questo dubbio proponiamo un emendamento per il caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi della procedura amministrativa o la riduzione in pristino (e qui chiariamo una lacuna del precedente ordinamento dell'articolo 41, ed è materia di cui si occuperà prossimamente quest'Assemblea per il caso del sindaco D'Amico, oggi nostro collega). Non si può essere rinviati a giudizio per omissione di atti d'ufficio, allorchè l'autorità giurisdizionale amministrativa annulla la licenza o la concessione, perchè non si ordina la demolizione. In caso di annullamento della concessione si possono infatti sanare i vizi amministrativi o usare altri strumenti di carattere amministrativo per correggere l'errore o per andare incontro a modificazione della trasformazione urbanistica che è stata effettuata. In ogni caso, qualora non sia possibile la sanatoria amministrativa o la rimozione dell'edificio, la riduzione in pristino, proponiamo che la sanzione pecuniaria sia la stessa già prevista dall'articolo 41 della legge urbanistica poichè il rigore dell'articolo 15, che stiamo per approvare, ci sembra eccessivo nel caso in cui vi è una possibile corresponsabilità della pubblica amministrazione.

Badate che l'annullamento della concessione comporta sempre una attività viziata della pubblica amministrazione che può essere tale per errore, nel caso, ad esempio, del mancato parere della Commissione edilizia sulla concessione. Questo vizio comporta l'annullamento della concessione stessa e, nel caso di mutamento delle previsioni urbanistiche, non sarebbe più possibile dare una nuova concessione. In questo caso l'opera resterebbe abusiva e se ne dovrebbe ordinare la demolizione o l'acquisizione. È evidente che la responsabilità da parte della pubblica amministrazione è politica; qualche volta è anche una responsabilità di carattere penale o di illecito civile.

A questo punto riteniamo più opportuno ridurre la sanzione amministrativa al valore venale delle opere, e pertanto propongo un sub-emendamento al nostro emendamento. Si legge nel testo che la sanzione pecuniaria è pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite. Probabilmente è noto a molti di voi che il comune di Roma ha perduto una causa per una ingiunzione di 6 miliardi e rotti irrogati a un palazzinaro abusivo, per la sola ragione che il tribunale ha ritenuto illegittimo il valore venale stabilito dall'ufficio tecnico erariale perchè nel valore venale era compreso anche il valore dell'area. Mi pare sia un bizantinismo giuridico tutto italiano stabilire che l'abusività dell'opera non deve colpire l'area stessa. Il palazzinaro che costruisce un'opera abusiva utilizza un'area distruggendo una parte del territorio con un'opera non consentita dalla pubblica amministrazione e comunque sempre contraria alla programmazione amministrativa.

È evidente quindi che non si può consentire una interpretazione così lassista, tale da sottrarre il valore delle aree dal valore della opera abusivamente costruita. Perciò chiedo che dopo la parola: « eseguita », si aggiungano le altre: « e delle aree su cui insistono »,

in modo da evitare ogni futura dubbia interpretazione.

Abbiamo aggiunto inoltre una norma per una lacuna che ha costituito motivo di annullamento di svariate iniziative prese dai comuni contro gli abusivisti. La valutazione dell'ufficio tecnico erariale comporta una valutazione dell'opera e incide in materia di diritti delle parti. È evidente quindi che questa valutazione deve essere sottoposta a contraddittorio e può essere impugnata autonomamente come atto amministrativo per poi far parte degli atti di ingiunzione qualora l'accertamento sia divenuto definitivo. Perciò propongo che la valutazione dell'ufficio tecnico sia notificata alle parti dal comune e divenga definitiva decorsi i termini di impugnativa.

Raccomando al Governo e al relatore l'accoglimento di questa normativa che mi sembra equa nei confronti di colui che è vittima di un annullamento, anche se qualche volta può essere causa dolosa dell'annullamento stesso, annullamento per vizi di carattere procedurale di atti amministrativi impugnati dal vicino o dal concorrente per qualche motivo. A questo proposito bisognerebbe introdurre una norma la quale stabilisca che un ricorso di terzi presentato contro una concessione illegittima o una licenza illegittima non debba essere più revocabile evitando che si compiano atti giudiziari per costringere l'abusivista o colui che è vittima di una licenza o di un atto amministrativo erroneo a pagare notevoli somme a terzi, che non hanno alcun diritto, poichè non tutelano certamente l'interesse pubblico allorchè chiedono l'annullamento di questi atti, e sottopongono quindi a ricatto giudiziariole parti stesse.

Chiusa questa parentesi, raccomando l'approvazione di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Boldrini, la prego di farci pervenire immediatamente il testo scritto con l'esatta dizione del subemendamento e l'indicazione del punto dove lei chiede che sia inserito.

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare.

PR E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . L'emendamento 15. 8 si compone di due parti distinte. La seconda parte riguarda le sanzioni penali. Ora, dopo la presentazione degli emendamenti 16. 0. 1 e 16. 0. 2, sarà forse il caso di esaminarla unitamente a questi, tanto più che dovrebbe anche esserci un emendamento del Governo col quale si intende formulare un apposito articolo per le sanzioni di carattere penale. Pertanto, se lei è d'accordo, onorevole Presidente, accantonerei questa seconda parte dell'emendamento per esaminarla congiuntamente agli altri emendamenti riguardanti le sanzioni penali.

P R E S I D E N T E . D'accordo, senatore Venanzetti.

V E N A N Z E T T I . Circa la prima parte dell'emendamento, che riguarda sanzioni amministrative — e quindi opportunamente si colloca in questo articolo — a noi è sembrato — sempre però disposti ad esaminare le argomentazioni del relatore e del Governo se fossimo in errore — che mancasse del tutto un'ipotesi, quella cioè che vengano rilasciate dai comuni concessioni illegittime per violazione degli strumenti urbanistici, delle norme di salvaguardia o dei vincoli di altre amministrazioni, e quindi che mancasse qualsiasi dispositivo che permetta al comune, o alla regione in via sostitutiva rispetto al comune, di revocare tale concessione. Nella realtà di tutti i giorni, infatti, siamo spesso purtroppo in presenza del fatto che molti comuni per incompetenza — e non sempre per incompetenza — rilasciano delle licenze edilizie che sono chiaramente illegittime (ad esempio per formare con una somma di licenze una lottizzazione in zona agricola o per violare le norme dello strumento urbanistico senza ottenere il preventivo nulla osta della sovrintendenza). Ci sembra cioè che nè nell'articolo 15 nè in altra parte del-

la legge ci sia una previsione di sanzioni di carattere amministrativo per questo specifico caso che non è un caso ipotetico ma purtroppo si sta verificando da molti anni in diversi comuni.

Non vorremmo quindi che in assenza di tale previsione di sanzioni si ripetessero, anche per quanto riguarda la concessione, le stesse situazioni che finora abbiamo potuto riscontrare per quanto riguarda le licenze.

P A D U L A , *sottegretario di Stato per i lavori pubblici.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* L'emendamento 15. 20 riguardante la rubrica mi pare ovvio in relazione a un successivo emendamento che sposta le sanzioni penali in un articolo 15-*bis*, per cui l'articolo 15 rimane destinato a descrivere le sanzioni amministrative.

L'emendamento 15. 21, di cui ha già parlato il senatore Boldrini, recupera anche letteralmente qualche cosa che per la verità si riteneva già compreso nel provvedimento approvato dalla Camera: la permanenza in vigore di tutti i poteri e obblighi del sindaco in materia di vigilanza edilizia. Comunque riprendiamo il riferimento all'articolo 32 della legge urbanistica.

L'emendamento 15. 22 tende a distinguere nella pratica l'ipotesi in cui una costruzione eseguita senza concessione o in totale difformità da questa possa essere dal proprietario stesso o dal concessionario modificata, nel senso di riduzione in pristino, cioè demolita autonomamente o previa ordinanza del sindaco prima che scatti *ex lege* il meccanismo della confisca amministrativa. Questo in relazione a considerazioni pratiche credo di ovvia intuizione; infatti in molti casi la confisca amministrativa, se riferita a piccole attività abusive, può risultare addirittura paradossale e controproducente per la stessa pubblica amministrazione. Si è voluto quindi esprimere più chiaramente che il congegno della confisca scatta solo qualora non si abbia da parte dell'operatore l'adeguamento all'ordinanza di demolizione e quindi alla restaurazione dell'ordine giuridico violato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

G U S S O , *relatore.* Il parere del relatore è contrario sul 15. 1, contrario sul 15. 2, favorevole sul 15. 11, favorevole sul 15. 12, contrario sul 15. 10, contrario sul 15. 3, favorevole sul 15. 13, contrario sul 15. 5, favorevole sul 15. 14, contrario sul 15. 6, favorevole sul 15. 19, però senza quella aggiunta proposta con il sub-emendamento dal senatore Boldrini, favorevole sul 15. 15, favorevole sul 15. 16, favorevole sul 15. 7, contrario sul 15. 8, favorevole sul 15. 17, contrario sul 15. 9, contrario sul 15. 4.

Per quanto riguarda l'emendamento 15. 18, condivido pienamente le preoccupazioni espresse anche se mi pare che la legislazione vigente sia sufficientemente chiara in materia; nel caso però che non fossimo sufficientemente chiari, vi è l'opportunità di inserire una norma in questo senso. Comunque mi rimetto al Governo. Sono infine favorevole al 15. 20 che riguarda il titolo dell'articolo 15, presentato dal Governo, favorevole al 15. 21 e al 15. 22 presentati sempre dal Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sono d'accordo con il relatore. Desidero soltanto fare una precisazione al senatore Viviani per quanto riguarda l'emendamento 15. 6, là dove si prevede la nullità degli atti, con l'eccezione che sia conosciuta da una delle parti. Vorrei ricordare al senatore Viviani che questo è il testo della legge-ponte 765, riprodotto letteralmente...

V I V I A N I . Non è il Vangelo.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori publbici.* Non è il Vangelo anche se è stato invocato da lei stamattina in sede di discussione generale. Credo però che sia evidente la *ratio* di una comminatoria di nullità *ex lege,* escludendo però ovviamente le ipotesi in cui sia nell'atto stesso manifestata la piena conoscenza di una delle parti della mancanza di un requisito. Credo che questo non sia mai stato contestato salvo che si dichiari che sono atti contrari all'ordine pubblico. Non mi pare che siano contrari all'ordine pubblico in quanto tale.

V I V I A N I . Ma allora sarebbero annullabili e non nulli.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sono inoperanti.

Sono d'accordo poi sul 15. 19, pregando però il senatore Boldrini di non insistere su quella inserzione che oltre a modificare un testo che era stato già laboriosamente confrontato anche in sede tecnica, mi pare che introduca un elemento ambiguo. Il valore delle opere che deve essere determinato dall'UTE è evidentemente quello di cui già alla normativa vigente, dalla legge 765 in poi. Se per errore in qualche caso è stato introdotto nella valutazione il valore dell'area, ovviamente questo potrà avere dei rimedi in sede amministrativa con la rinnovazione di quella attività; ma introdurre un ulteriore elemento di differenziazione — perchè il valore dell'area è un elemento estremamente difficile da precisare — ho l'impressione che complichi le cose invece di semplificarle.

Credo che l'espressione « valore delle opere », già recepita dall'ordinamento fin dal 1967 con la legge 765, sia più rassicurante. Pregherei quindi il collega Boldrini di non apportare quella modifica, pur riconfermando il parere favorevole all'emendamento 15. 19

Il relatore si è rimesso al Governo per il parere sull'emendamento 15. 18, presentato dai senatori Cifarelli, Venanzetti e Pitrone. La seconda parte di tale emendamento, poichè riguarda le norme penali, sarà esaminata in altra sede. La prima parte mi pare che contenga un *lapsus calami* perchè si dice che il Comune, qualora si accorga di aver dato una concessione nulla, la annulla: ciò è in contrasto con il verbo annullare; semmai si dovrebbe dire: revocare, trattandosi dello stesso che ha rilasciato la concessione.

Ma torno a dire che la revocabilità di una concessione che dovesse risultare in contrasto con la normativa urbanistica o la revocabilità per altre ragioni è già compresa nella revocabilità di cui all'articolo 35 della legge urbanistica che richiamiamo espressamente. Mi pare quindi che questa norma sia superflua; a questo riguardo valgono le argomentazioni che abbiamo già svolto anche in questa sede per altre questioni simili. Pertanto pregherei il senatore Venanzetti di non insistere nel suo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 15. 20, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Senatore Scamarcio, insiste per la votazione dell'emendamento 15. 1?

S C A M A R C I O . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 15. 1, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Scamarcio, insiste per la votazione dell'emendamento 15. 2?

S C A M A R C I O . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 15. 2, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15. 11, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15. 12, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15. 21, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15. 22, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15. 10, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Scamarcio, insiste per la votazione dell'emendamento 15. 3?

S C A M A R C I O . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 15. 3, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15. 13, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Senatore Viviani, insiste per la votazione dell'emendamento 15. 5?

V I V I A N I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 15. 5, presentato dal senatore Viviani, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.14, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Senatore Viviani, dopo il chiarimento dato dal Governo, insiste per la votazione dell'emendamento 15. 6?

V I V I A N I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 15. 6, presentato dal senatore Viviani, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Prima di votare l'emendamento 15. 19, senatore Boldrini, vorrei sapere se lei mantiene il subemendamento anche dopo l'invito del Governo a ritirarlo.

B O L D R I N I C L E T O . Mantengo il subemendamento e vorrei chiarire al rappresentante del Governo che non si tratta affatto di una novità, ma dell'interpretazione di una normativa già esistente applicata al caso futuro perchè questa riguarda solo il regime della concessione.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il subemendamento presentato dal senatore Boldrini, tendente ad aggiungere, all'emendamento 15. 19, dopo la parola: « eseguite »,

le altre: « e delle aree su cui insistono ». Su questo subemendamento si sono espressi in senso contrario sia la Commissione che il Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento 15. 19, presentato dal senatore Boldrini e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15. 15, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15. 16, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15. 7, presentato dal senatore Viviani, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Senatore Viviani, mantiene l'emendamento 15. 8?

V I V I A N I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 15. 8, presentato dal senatore Viviani, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15. 17, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Senatore Viviani, mantiene l'emendamento 15. 9?

V I V I A N I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 15. 9, presentato dal senatore Viviani, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Scamarcio, insiste per la votazione dell'emendamento 15. 4?

S C A M A R C I O . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 15. 4, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 15. 18, presentato dai senatori Cifarelli, Venanzetti e Pitrone, che si limita soltanto al primo comma.

Senatore Venanzetti, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del Governo, insiste per la votazione?

V E N A N Z E T T I . Non insisto, fermo restando che le stesse garanzie che dobbiamo avere per questo caso specifico che si può verificare possono essere date dalle norme attualmente vigenti.

P R E S I D E N T E . Il secondo comma dell'emendamento 15. 18 verrà esaminato al momento opportuno.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Se ne dia lettura.

PAZIENZA, *segretario*:

Art. 16.

(*Tutela giurisdizionale*)

I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata nonchè contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli articoli 15 e 17 sono devoluti alla competenza esclusiva dei tribunali amministrativi regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'articolo 44, primo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, possono disporre altresì le perizie di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PAZIENZA, *segretario*:

Sopprimere l'articolo.

16. 1 BALBO

Alla sesta riga sopprimere la parola: « esclusiva ».

16. 2 BOLDRINI Cleto, OTTAVIANI, CEBRELLI, BERTONE, SGHERRI, LUBERTI, BACICCHI, FERRUCCI, ROMANIA, SPARANO

BALBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBO. Signor Presidente, con il nostro emendamento chiediamo la soppressione dell'articolo 16, perchè questo prevede la competenza esclusiva dei tribunali amministrativi regionali sulle controversie riguardanti le concessioni edificatorie. Questo articolo limita eccessivamente la tutela dei diritti dei proprietari.

BOLDRINI CLETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI CLETO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'articolo 16 si stabilisce che i ricorsi giurisdizionali contro i provvedimenti con i quali la concessione viene data o negata, nonchè contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli articoli 15 e 17, sono devoluti alla competenza esclusiva dei tribunali amministrativi regionali. Senonchè, l'uso del termine tecnico « competenza esclusiva » comporta due problemi: intanto il termine « competenza esclusiva », nella giurisdizione amministrativa, significa che essa decide anche in materia di diritti soggettivi. Stabilendo quindi che la giurisdizione del tribunale amministrativo debba esercitarsi anche in materia di diritti soggettivi, poichè il termine « competenza esclusiva » è un termine tecnico, si giunge alla conseguenza, per noi assai negativa, che il tribunale amministrativo regionale dovrebbe decidere ad esempio in materia di diritti soggettivi allorchè si violino le distanze e queste siano contenute nella licenza. È questa una questione che riguarda l'autorità giudiziaria ordinaria e che può comportare la demolizione dell'opera per violazione di diritti soggettivi altrui. Ma è evidente che davanti al tribunale amministrativo, là dove, pur sussistendo la competenza esclusiva, non esiste giurisdizione di condanna, ma solo di annullamento, non si soddisfa il diritto leso, se la violazione dei diritti di terzi, del resto sempre salvi, anche nell'istituto della concessione, resterà competenza del tribunale amministrativo regionale, per i vizi propri dell'atto.

Stabilendo che si è in materia di competenza esclusiva si afferma che si ricorre alla giurisdizione amministrativa anche in materia di diritti e non soltanto per i vizi dell'atto.

Il ricorso per una concessione negata, che la legge attribuisce alla competenza delle giurisdizioni amministrative è ricorso in materia di interessi legittimi. La richiesta di demolizione per violazione delle distanze appartiene alla giurisdizione ordinaria per la necessità di una sentenza di condanna. Perciò ci pare assai inopportuno anche per la conseguenza di carattere organizzativo che si pone. Voi tutti sapete che i tribunali amministrativi regionali hanno insufficienza di personale e che già oggi non riescono ad emettere le sentenze per i ricorsi che vengono a loro attribuiti. Se alle difficoltà determinate dalla carenza degli organici e dalla complessità della situazione, aggiungiamo la competenza esclusiva nelle materie oggetto di questa legge, mi sembra che rischiamo di mettere i tribunali amministrativi regionali in condizioni veramente difficili. D'altra parte non dimentichiamo che i tribunali ordinari sono stati spogliati di alcune materie già loro attribuite come ad esempio la materia fiscale o le cause di lavoro. Pertanto non mi sembra logico appesantire ulteriormente l'attività dei tribunali amministrativi regionali ed alleggerire ancora l'autorità giurisdizionale ordinaria.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

G U S S O , *relatore*. Sono contrario all'emendamento 16. 1, mentre per il 16. 2 mi rimetto al parere del Governo.

* P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono contrario all'emendamento 16. 1 ed accetto l'emendamento 16. 2, anche se non credo di dover condividere l'arco delle motivazioni o l'intensità della preoccupazione che il senatore Boldrini poco fa ha espresso. Credo comunque che sia accettabile l'eliminazione del riferimento « esclusiva » che potrebbe collegarsi a materie che in realtà sono chiaramente espresse dall'articolo 16 e che attengono al meccanismo dei provvedimenti previsti dalla presente legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 16. 1, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16. 2.

V I V I A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Votiamo contro questo emendamento perchè togliere la competenza esclusiva al tribunale amministrativo significa dare un altro colpo alla concessione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 16. 2, presentato dal senatore Boldrini e da altri senatori, per il quale il relatore si è rimesso al Governo e che il Governo ha accettato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 16 sono stati presentati alcuni emendamenti aggiuntivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 16, *inserire il seguente*:

Art. . . .
(*Sanzioni penali*).

« Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica:

a) l'ammenda fino a lire un milione per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e

modalità esecutive previste dalla presente legge;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei lavori su area per la quale non sia stata ottenuta la concessione o si procede alla prosecuzione di essi, nonostante l'ordine di sospensione.

La somministrazione di forniture da parte di aziende erogatrici di servizi pubblici, per l'esecuzione di opere prive di concessione, è punita con l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda fino a lire un milione ».

16. 0. 1 VIVIANI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. . . .

(*Disposizioni penali*)

L'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive contenute nel provvedimento di concessione è punita con l'ammenda fino ad un milione.

L'inizio di lavori edilizi senza concessione, ovvero in base a concessioni rilasciate in violazione delle leggi o degli strumenti urbanistici vigenti, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a cinque milioni.

La prosecuzione di lavori edilizi nonostante l'ordine di sospensione emanato dall'autorità competente è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da un milione a cento milioni.

Delle opere eseguite in assenza o difformità della concessione, ovvero in base a concessione emessa in contrasto con le disposizioni di legge o degli strumenti urbanistici vigenti, il giudice ordina sempre la confisca in favore dello Stato, del comune o degli altri enti territoriali interessati, i quali adotteranno i provvedimenti previsti nei commi secondo, terzo, quarto e quinto del precedente articolo 15.

Ai sensi della presente legge la difformità si considera parziale rispetto alla concessione allorquando la parte difforme rappresenti modica percentuale rispetto alla parte conforme e, in ogni caso, il volume totale non superi di oltre il 10 per cento quello indicato nel provvedimento di concessione.

16. 0. 2 GUARINO, GOZZINI, LAZZARI, ROMANÒ, ANDERLINI, GIUDICE, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, VINAY

P R E S I D E N T E . Da parte del Governo è stato presentato un altro emendamento aggiuntivo da inserire dopo l'articolo 16. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Dopo l'articolo 16, *inserire il seguente*:

Art. . . .

(*Sanzioni penali*)

« Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato e ferme le sanzioni previste dall'articolo precedente, si applica:

a) l'ammenda fino a lire 1 milione per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonchè dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 2 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ».

16. 0. 3 IL GOVERNO

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Signor Presidente, dopo che è stato respinto l'emendamento del collega Scamarcio che tendeva a rendere chiara la sanzione penale e ad elevare la vio-

lazione della concessione a delitto, sottolineando anche in questo modo la differenza tra concessione e licenza, chiediamo quanto meno che sia reso esplicito, in modo preciso e chiaro, che la costruzione senza concessione costituisce, se non altro, contravvenzione. Abbiamo aggiunto alla lettera *a*) che è punita con un'ammenda fino a un milione l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge. Naturalmente la previsione di cui a questa lettera può saltare nel caso che sia prevista da altra norma una precisa punizione per le altre violazioni. Inoltre abbiamo previsto che la somministrazione di forniture da parte di aziende erogatrici di servizi pubblici per l'esecuzione di opere prive di concessione è punita con l'arresto fino a tre mesi.

Mi rimetto alla decisione dell'onorevole Presidente, ma mi pare che anche questo emendamento possa essere messo in votazione, non essendo precluso dalla reiezione dell'emendamento del senatore Scamarcio. In sostanza per le ragioni che ho avuto modo di illustrare nella discussione generale, riteniamo che neppure l'attuale formulazione dell'articolo 20 provveda alla esigenza di punire chiunque violi la presente legge.

P R E S I D E N T E . Perchè sia chiaro, senatore Viviani, lei mantiene l'emendamento 16. 0. 1?

V I V I A N I . Lo mantengo in modo assoluto.

G U A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'emendamento 16. 0. 2 è anch'esso inteso alla normativa penale che mancava nella legge, o che per lo meno poteva venire meno se ci si fosse attenuti a quella formula dell'articolo 20 cui mi pare che lo stesso Governo abbia rinunciato. Trovo anzi — debbo dirlo *per incidens* — che il testo dell'emendamento presentato dal Governo, e che forse il senatore Viviani non aveva presente illustrando il proprio, è addirittura preferibile nel confronto con il testo del Gruppo socialista perchè è ancora più articolato nella previsione penale.

Tuttavia mi permetto di ritenere che la normativa penale è ancora troppo tenue. Vogliamo applicare ancora la normativa penale della legge del 1967, che si è rivelata (e non ripeto tutto il discorso che ho fatto ieri in termini generali, per non annoiare i colleghi) assolutamente insufficiente, che non ha frenato un bel nulla? L'arresto limitatamente a pochi mesi non ha spaventato assolutamente i costruttori; tanto meno i costruttori sono stati spaventati da ammende di minimo conto. Ecco il motivo per cui suggerivo al Senato una coraggiosa innovazione, consistente nell'adottare una normativa molto più rigorosa, che prevedesse le tre ipotesi dell'inosservanza generica delle norme, punibile solo con l'ammenda, dell'inizio dei lavori edilizi senza concessione, punibile con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda, della prosecuzione *frigido pacatoque animo* di lavori edilizi nonostante l'ordine di sospensione, punibile con la multa e con la reclusione, vale a dire elevata a quello che è, a delitto. Mi permettevo anche di inserire l'ipotesi, che è stata sempre tralasciata, dei lavori edilizi iniziati in base a concessione rilasciata in violazione delle leggi o degli strumenti urbanistici vigenti.

In ogni caso sono realista e stanco, e mi rendo perfettamente conto che molto probabilmente l'asprezza dell'animo dei colleghi senatori non è uguale alla mia per quanto riguarda la considerazione di questi signori palazzinari, ai quali va la mia disistima completa, totale e radicale. Suppongo quindi che il Senato vorrà preferire il testo proposto dal Governo, testo per il quale comunque ringrazio perchè finalmente il Governo ha aderito ad una istanza molto insistente che abbiamo fatto sia in Commissione che in Aula. Nel caso però che il Senato aderisse al testo del Governo (essendo ben chiaro che preferisco che il nostro emendamento sia respinto, ma che non intendo

assolutamente ritirarlo), in questo caso proporrei un inasprimento delle sanzioni quanto meno pecuniarie, perchè le sanzioni pecuniarie previste dal Governo sono quelle della legge del 1967. Dal 1967 ad oggi sono passati dieci anni e in termini di svalutazione, per mantenere la stessa carica punitiva alle sanzioni del 1967, dobbiamo moltiplicarle per tre. Ma non solo dobbiamo adeguare il valore monetario delle sanzioni, il che significa moltiplicarle per tre — ed è una mia vecchia idea quella di adeguare monetariamente le sanzioni pecuniarie —: c'è qualcosa di più. Ci siamo accorti in questi anni che i palazzinari non deflettono, non demordono, ci siamo accorti che forse il sistema migliore è quello di mandarli in carcere, per cui, prescindendo da un arrestino di pochi mesi, prendiamoli almeno per la tasca, che hanno molto ampia sia per incassare che, voglio sperare, per dare qualcosa allo Stato, il quale oltre tutto ne ha bisogno. Quindi, senza proporre un formale subemendamento, mi permetto di invitare il rappresentante del Governo a riflettere sull'ammontare delle pene pecuniarie, a moltiplicarlo sia in relazione alla svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta — siamo ad un terzo dei valori del 1967 — sia in relazione alla carica afflittiva che questi signori palazzinari riceveranno il giorno in cui, anzichè essere condannati ad un milione e mezzo di ammenda, saranno, se Dio vuole, condannati a 50 o 60 milioni. Può darsi che quel giorno saranno indotti a riflettere sull'attività che svolgono.

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Voglio sciogliere la riserva che avevo fatto in sede di illustrazione dell'emendamento 15. 18. Dichiaro di ritirare il secondo comma dell'emendamento e anticipo, se me lo consente, signor Presidente, la mia dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 16. 0. 2, del senatore Guarino.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il senatore Guarino ha illustrato al Senato come l'emendamento del Governo sia la riproduzione testuale e analitica delle attuali fattispecie sanzionatorie di carattere penale vigenti in materia edilizia.

Questo articolo si è appalesato necessario per dissipare ogni dubbio, a mio avviso gratuito — in Commissione così mi sono espresso — e con esso si è voluta riprodurre la normativa penale per tranquillizzare l'opinione pubblica e questo ramo del Parlamento su alcuni allarmi riportati da certa stampa, che sono del tutto ingiustificati e comunque al di fuori delle intenzioni del legislatore della Camera e del Governo.

L'osservazione del senatore Guarino circa la congruità dei limiti finanziari della vecchia normativa mi pare abbastanza pertinente e quindi non ho difficoltà a dichiarare che all'emendamento del Governo possono essere apportate queste due correzioni: alla lettera *a*) raddoppiando l'importo a 2 milioni e alla lettera *b*) portando la cifra a 5 milioni. Vorrei fare osservare che in questo caso l'ammenda è congiunta all'arresto e non disgiunta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

G U S S O , *relatore.* Riservandomi di esprimere il parere sull'emendamento 16. 0. 3 presentato dal Governo, che preannuncio positivo, esprimo parere sfavorevole agli emendamenti 16. 0. 1 e 16. 0. 2.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal Governo con le modifiche proposte mi pare che si possa esprimere parere favorevole; va ricordato che questa legge prevede una grossa sanzione che è quella della confisca amministrativa automatica. Quindi sono d'accordo con l'inasprimento, ma non mi sembra giusto andare al di

là di quanto proposto dato che c'è questa confisca amministrativa.

Quindi riassumendo: no all'emendamento 16. 0. 1, no all'emendamento 16. 0. 2, sì all'emendamento 16. 0. 3 con gli aggravamenti testè proposti dal Governo.

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo che ha aumentato le pene, ritiro la prima parte dell'emendamento 16. 0. 1, mantenendo solamente l'ultimo capoverso che recita: « La somministrazione di forniture da parte di aziende erogatrici di servizi pubblici, per l'esecuzione di opere prive di concessione, è punita con l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda fino a lire un milione ». Questa parte, infatti, non è prevista nell'emendamento presentato dal Governo.

Devo osservare che non reputo affatto ingiustificati gli allarmi sorti nell'opinione pubblica per la depenalizzazione, pur ritenendo che il Governo, come ho detto questa mattina, commettendo un errore piuttosto grave dal punto di vista dell'interpretazione penale della norma, credesse in perfetta buona fede di coprire quest'area con delle aggiunte all'articolo 20 che invece non servivano.

Concludendo, dichiaro di ritirare, come ho già detto, la prima parte dell'emendamento del Governo.

P R E S I D E N T E . Essendo stato notevolmente modificato l'emendamento 16.0.1 presentato dal senatore Viviani, invito la Commissione ed il Governo ad esprimere nuovamente il loro parere.

* P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo è contrario perchè si tratta di una fattispecie nuova. Oltretutto, se il senatore Viviani me lo consente, vorrei dire che è anche di faticosa lettura perchè il soggetto . . .

V I V I A N I . Soprattutto è di faticosa applicazione.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sarebbe soprattutto di faticosa applicazione pensare che si possano arrestare per 3 mesi le aziende . . .

V I V I A N I . Non le aziende, certi personaggi perchè la responsabilità penale è personale.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Questo lo so, però quando si scrive che la somministrazione di forniture da parte di aziende è punita con l'arresto, mi pare che manchi il soggetto, per cui, come stavo dicendole, bisognerebbe aggiungere le parole: « chiunque incaricato di pubblico servizio ». Questo per quanto riguarda una osservazione di carattere formale.

Nel merito faccio presente che non abbiamo voluto introdurre una nuova normativa, pur esprimendo un parere che in linea di tendenza è favorevole anche ad una parte dell'emendamento del senatore Guarino che tende a trasformare i reati edilizi in reati di natura più grave, cioè in delitti rispetto all'attuale regime di contravvenzione. Però abbiamo riprodotto l'attuale normativa penale, salvo la correzione recentemente annunciata sull'entità delle ammende, e non riteniamo in questa sede di poter esprimere parere favorevole, oltretutto nella mia competenza, su materia che attiene a competenza di altro Ministero e che dovrà essere trattata in sede di normativa sull'abusivismo in modo organico, più adeguato e pertinente.

P R E S I D E N T E . Senatore Viviani, insiste per la votazione dell'ultima parte dell'emendamento 16. 0. 1?

V I V I A N I . Insisto.

B O L D R I N I C L E T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI CLETO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, mi sembra, innanzitutto, che la questione posta dal senatore Viviani sia una questione giusta; ma essa è già prevista dalla normativa che stiamo per approvare. Se non sbaglio, abbiamo fissato un divieto nell'articolo 15, quando abbiamo stabilito che è vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per la esecuzione di opere prive di concessione. Tali forniture costituiscono fatti fuori dell'ordinamento giuridico italiano, sono vietate. Stiamo anche per stabilire, nell'emendamento del Governo, che tutte le violazioni di questa legge sono punite con l'ammenda fino a 1 milione. È evidente che chiunque non ottemperi all'obbligo che scaturisce dal divieto stabilito dall'articolo 15, ultimo comma, è punito con l'ammenda stabilita dalla prima sanzione penale prevista dall'articolo che stiamo per approvare. (*Interruzione del senatore Scamarcio*). La motivazione mia è in contrasto con quella del Governo; ma ritengo di interpretare giustamente la legge, anche per l'esterno. Questa previsione penale è coperta dall'attuale normativa proposta dal Governo. Non solo per questa violazione ma per tutte le altre stabilite da questa legge si è puniti ai sensi della normativa proposta.

VIVIANI. Con ammenda.

BOLDRINI CLETO. Per quanto riguarda la questione generale, voglio rendere noto al Senato (poichè la questione è stata trattata solo dal comitato informale) che la nostra parte politica aveva proposto un aggravamento delle pene non in modo soltanto surrettizio o particolare alla violazione relativa alla mancanza di concessione. Avevamo fatto una normativa penale complessa nella quale si stabiliva che tutte le violazioni edilizie, fatte contro la concessione o in mancanza di concessione, costituivano delitto via via aggravato se queste violazioni portavano alla distruzione del territorio ed ulteriormente aggravato se costituivano distruzione e violazione di piani regolatori o di piani di fabbricazione; addirittura in caso di fallimento dell'imprenditore abusivo, che è norma corrente di attuazione dell'abusivismo (perchè voi sapete meglio di me che l'abusivista prima costruisce in violazione di leggi e di regolamenti, poi sparisce come ditta perchè fallisce, essendo quasi sempre una società di capitali, di modo che viene punito non più come violatore della legge urbanistica ma semplicemente come soggetto del fallimento) avevamo chiesto che si applicasse in tal caso la legge fallimentare con la normativa propria della bancarotta fraudolenta. Avevamo chiesto che fosse elevata a norma penale contravvenzionale persino la ipotesi dell'uso diverso dalla destinazione dell'immobile. Avevamo fatto altre ipotesi di reato più complesse, ma ci siamo arresi di fronte all'obiezione, ritenendola legittima, che questo tipo di violazioni comporta una certezza amministrativa che oggi non sussiste. Dare al magistrato penale la valutazione delle fattispecie di distruzione del territorio o di violazione di normative ancora incerte, sarebbe un azzardo perchè, quanto meno, si esporrebbe ad una interpretazione soggettiva una materia che invece deve essere certa e concretamente definita dal momento che è materia penale. Per di più si tratta di un delitto che costituisce sempre un esercizio, certo illecito, di un interesse legittimo, che è alla base del diritto di costruzione.

Arrendendoci, avevamo chiesto però che fosse applicata senza alcun dubbio possibile la normativa penale in atto esistente, possiblimente aggravata. Ciò è contenuto nell'emendamento del Governo, che dichiariamo di preferire all'emendamento Guarino perchè la normativa che questi propone lascia fuori della previsione penale tutte le violazioni della presente legge, riferendosi solo alle violazioni delle norme esecutive previste. Inoltre lascia scoperta o quanto meno lascia nell'equivoco la previsione della confisca amministrativa.

È evidente che il terzo comma dell'emendamento Guarino è in contrasto con l'articolo che abbiamo testè approvato sulle sanzioni amministrative: non si può stabilire una confisca a favore dello Stato, che ritengo in sè pericolosa poichè siamo in materia di programmazione del territorio, per cui tutte le questioni debbono rimanere nell'ambito delle autorità amministrative, munite sempre di più di poteri forti e precisi, e nel contempo stabilire la confisca a favore del comune.

Per questi motivi dichiaro che il Gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento governativo.

P R E S I D E N T E . Il primo comma dell'emendamento 16. 0. 1 è stato ritirato. Senatore Viviani, insiste per la votazione del secondo comma?

V I V I A N I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il secondo comma dell'emendamento 16. 0. 1, presentato dal senatore Viviani, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16. 0. 2, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16. 0. 3, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione, con l'avvertenza che l'ammenda di cui alla lettera *a*) passa da 1 a 2 milioni e l'ammenda di cui alla lettera *b*) passa da 2 a 5 milioni. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 17.

(*Norme transitorie*)

Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazioni, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purchè i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione.

Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all'articolo 6 riguardante il costo di costruzione:

non è dovuta per le istanze presentate fino a 6 mesi dalla data predetta:

è ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di concessione presentate entro 12 mesi dalla stessa data;

è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro 24 mesi da tale data.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini suindicati.

In ordine alle istanze di cui al secondo comma la concessione con i benefici ivi previsti non può essere assentita dopo un anno dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio-rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune.

I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro tre anni dalla data di rilascio, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. In caso di

mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, già approvati, restano fermi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni è subordinato soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo le norme della presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Al primo comma, quinta riga, sostituire le parole « quattro anni » *con le altre* « tre anni ».

17. 1 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO, FOSSA, RUFINO, SEGRETO

Al terzo comma, sesta riga, sopprimere la parola: « essenziali ».

17. 3 VIVIANI

Al quarto comma sostituire la parola: « assentita » *con l'altra*: « data ».

17. 4 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

Sostituire il penultimo comma con il seguente:

« I lavori oggetto delle licenze e delle concessioni di cui ai precedenti commi debbono essere completati entro tre anni rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla data di rilascio della concessione in modo da assicurare l'agibilità ed abitabilità degli edifici. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dell'opera non realizzata ».

17. 2 SCAMARCIO, VIVIANI, CAMPOPIANO, FOSSA, RUFINO, SEGRETO

S C A M A R C I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O . Diamo per illustrati gli emendamenti 17. 1 e 17. 2.

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, si tratta delle norme transitorie quando le licenze edilizie, nonostante la nuova normativa, rimangono in vigore. Tra l'altro in questa disposizione si dice che le disposizioni del precedente comma (c'è una elencazione di casi in cui rimangono salve le licenze edilizie) non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie, ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre ai termini su indicati. In sostanza si mira ad evitare le frodi: se l'istanza non è corredata in un certo modo oppure si apporta al progetto una variante essenziale, la licenza non rimane valida. La Camera aveva emanato la stessa disposizione, con la differenza che aveva stabilito, che ogni qualvolta c'era una variante, la licenza edilizia non rimaneva valida; il Senato ha aggiunto al sostantivo « varianti » l'aggettivo « essenziali » ed è contro questo aggettivo che noi lottiamo perchè capite benissimo, che, con le mani lunghe che hanno i nostri « palazzinari », tutte le varianti non saranno essenziali: allora torniamo al testo della Camera e diciamo che quando c'è una variante la licenza edilizia cade e non diamo ai « palazzinari » la via di scampo attraverso quell'« essenziali » pericoloso che le Commissioni riunite hanno posto.

G U A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . L'emendamento 17. 4 è puramente formale e si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

G U S S O , *relatore*. La Commissione è contraria agli emendamenti 17. 1, 17. 3 e 17. 2 e favorevole al 17. 4.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Scamarcio, mantiene l'emendamento 17. 1?

S C A M A R C I O . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 17. 1, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17. 3, presentato dal senatore Viviani, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17. 4, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17. 2, presentato dal senatore Scamarcio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 18.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 14, in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione dell'indennità predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 14, le competenze attribuite a queste sono svolte dall'Ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Inserire la rubrica: « (*Altre norme transitorie*) ».

18. 1 GUARINO, ANDERLINI, ROMANÒ, LAZZARI, GOZZINI

G U A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Signor Presidente, signori senatori, l'articolo 18 è l'unico rimasto senza titolo per nostra dimenticanza. Ne ho proposto uno, ma se ne volete dare un altro, fate voi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G U S S O , *relatore.* La Commissione è favorevole.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 18. 1, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 19.

(*Norme tributarie*)

Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Aggiungere il seguente comma:

« La trascrizione prevista dall'articolo 15 della presente legge si effettua a tassa fissa ».

19. 1 BOLDRINI Cleto, OTTAVIANI, CEBRELLI, BERTONE, SGHERRI, LUBERTI, BACICCHI, FERRUCCI, ROMANIA, SPARANO, FEDERICI

F E D E R I C I . L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G U S S O , *relatore.* La Commissione lo accetta.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 19. 1, presentato dal senatore Boldrini e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 20.

(*Disposizioni finali*)

Restano in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le norme penali, semprechè non siano incompatibili con quelle della presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Restano in vigore le norme della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ove non siano in contrasto con le norme della presente legge.

Le sanzioni penali previste dalle precedenti leggi per le costruzioni abusive o difformi dalla licenza edilizia, vengono applicate nei confronti di chi costruisce in mancanza o in difformità della concessione ».

20. 2 CIFARELLI, VENANZETTI, PITRONE

Subordinatamente al mancato accoglimento dell'emendamento 16. 0. 1, *aggiungere, alla fine dell'articolo, le parole*: « ed intendendosi l'espressione " licenza edilizia " sostituita dall'espressione " concessione " ».

20. 1 VIVIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Restano in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Restano altresì in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, semprechè non siano incompatibili con quelle della presente legge ».

20. 3 IL GOVERNO

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, questo emendamento era nato dalle preoccupazioni più volte espresse nel corso del dibattito su questo disegno di legge ed anche nel corso delle illustrazioni degli emendamenti. C'era infatti il dubbio che alcune delle norme riguardanti la concessione delle licenze edilizie non risultassero automaticamente applicabili alle concessioni, tanto è vero che anche da parte del Senato, cioè delle Commissioni congiunte, è stata apportata una modifica all'articolo 20 del testo pervenuto dalla Camera dei deputati, modifica in cui sono state inserite le parole: « ivi comprese le norme penali ». Chiedo anzi al relatore ed al Governo che questo testo così come approvato dalle Commissioni sia modificato e volevo richiamare un attimo l'attenzione del relatore e del Governo sull'articolo 20 così come è stato emendato dalle Commissioni. Infatti con l'inserimento delle parole: « ivi comprese le norme penali », dopo l'approvazione dell'articolo 16-*bis* in cui sono state elencate le sanzioni penali, non so se debba più sussistere questo inciso aggiunto dalle Commissioni del Senato. Perciò probabilmente un emendamento formale dovrà essere presentato.

Il nostro emendamento all'articolo 20 si preoccupava di questo aspetto e quindi penso che la seconda parte del nostro emendamento che riguarda le sanzioni penali previste dalle precedenti leggi possa diventare superfluo dopo l'approvazione dell'emendamento 16-*bis*, mentre per la prima parte richiama il testo originario pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Ripeto quindi che anche in questa occasione non ho alcuna difficoltà a ritirare questo emendamento sempre che questa seconda parte dell'emendamento da noi presentato risulti chiaramente assorbita dalla nuova formulazione dell'articolo 16. Onorevole rappresentante del Governo, confesso che almeno da parte mia è rimasta qualche perplessità, che alcune delle norme che si riferivano alle licenze edilizie non trovino automatica applicazione per quanto riguarda la concessione. Anche quando abbiamo ritirato lo emendamento all'articolo 4 sulla pubblicità dell'atto amministrativo, cioè della concessione, sulla possibilità di ricorso si è fatto riferimento al fatto che già nelle norme vigenti esiste questa possibilità e che automaticamente le vecchie disposizioni di legge relative alle licenze edilizie si applicano an-

che alle concessioni. Se abbiamo nuovamente conferma di questa impostazione, questo nostro emendamento può risultare superfluo. Gradirei però da parte del relatore e del Governo una conferma di questo tipo anche per quanto si riferisce alla seconda parte del nostro emendamento.

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Signor Presidente, rinuncio al mio emendamento anche perchè miravamo alla penalizzazione che fortunatamente già c'è, dopo aver dovuto condurre una lotta durissima; e questo ci basta.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Come già diceva poco fa il senatore Venanzetti mi pare che l'emendamento del Governo contenga due riferimenti: uno è quello originario depurato della materia che è stata già autonomamente e crediamo in modo compiuto esaurientemente regolamentata con l'approvazione dell'emendamento 16. 0. 3. Dato che sono sorti dubbi che l'aver sostituito l'autorizzazione con la concessione possa aver lasciato indefinite certe aree del vecchio ordinamento, il Governo stesso, in particolare per il settore specifico dell'industria, ha ritenuto che per evitare ogni questione interpretativa, la legge del 1975, che riguardava le centrali nucleari, dovesse essere espressamente richiamata.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

G U S S O , *relatore.* Per quanto riguarda l'emendamento 20. 2, mi rimetto al Governo. Per quanto concerne invece l'emendamento 20. 1, presentato dal senatore Viviani, proporrei di collegarlo all'emendamento del Governo...

V I V I A N I . Ma l'ho ritirato!

G U S S O , *relatore.* Appunto, volevo dire che se il Governo è d'accordo potrei far mio l'emendamento ed aggiungerlo alla fine del secondo comma della proposta governativa.

P R E S I D E N T E . Lei quindi fa suo l'emendamento e propone che venga inserito in fondo a quello del Governo.

G U S S O , *relatore.* Sì signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Per quanto riguarda lo emendamento 20. 2 il Governo insiste nell'invitare il senatore Venanzetti a ritenere sufficienti i chiarimenti già dati. Nel caso in cui il presentatore insistesse dovrei esprimere parere contrario.

Per quanto concerne la proposta del senatore Viviani fatta propria dal relatore, mi sembra che essa non aggiunga nulla a quanto è stato detto. Comunque il Governo si rimette all'Assemblea, con la precisazione che la titolarità della proposta è del relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Venanzetti, insiste per la votazione dell'emendamento 20. 2 ?

V E N A N Z E T T I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20. 1, presentato dal senatore Viviani, ma da questi ritirato e fatto proprio dal relatore, per il quale il Governo si rimette all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20. 3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 20 è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. . . .

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

20. 0. 1 BOLDRINI Cleto, OTTAVIANI, CEBRELLI, BERTONE, SGHERRI, LUBERTI, BACICCHI, FERRUCCI, ROMANIA, SPARANO, FEDERICI

F E D E R I C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E D E R I C I . Questo emendamento non è stato presentato per pura formalità: il problema dell'urgenza di questa legge credo sia noto a tutti, anzi si potrebbe dire che con tutta probabilità bisognava per la situazione economica e sociale del paese avviarlo anche prima. Credo che dobbiamo sostenere questo emendamento proprio in base alle necessità economiche e sociali del paese.

Per questo preghiamo il relatore ed il Governo di aderire a questo articolo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G U S S O , *relatore*. La Commissione esprime parere favorevole.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20. 0. 1, presentato dal senatore Boldrini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pitrone. Ne ha facoltà.

P I T R O N E . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi. È momento di soddisfazione per noi repubblicani constatare l'approvazione con consensi quasi unanimi di questa legge che andiamo a votare e che mette ordine sull'utilizzo dei suoli, che va comunemente intesa come legge Bucalossi, essendo stato l'allora ministro dei lavori pubblici a presentarla all'approvazione del Consiglio dei ministri nella passata legislatura.

La caduta del governo Moro-La Malfa e le elezioni anticipate ne hanno interrotto l'*iter* parlamentare, ma all'inizio di questa settima legislatura il Ministro dei lavori pubblici ha riproposto, con saggia opportunità, il disegno di legge nella sua forma originaria, che ha già ottenuto il *placet* della Camera e si accinge ora ad essere votato favorevolmente anche da questo ramo del Parlamento. Dai resoconti parlamentari della Camera si evince l'approvazione di massima da parte di tutte le forze politiche, segno evidente questo della necessità e dell'urgenza di dare al paese una legge idonea ed operante, che anche se non è la migliore è quanto di meglio oggi si possa dare per il riassetto della materia urbanistica e l'inizio della ripresa dell'attività edilizia.

Vediamo adesso alcuni punti di merito di questa legge: il superamento del problema della validità dei vincoli urbanistici che con la sentenza n. 55 la Corte costituzionale aveva posto in maniera precisa; fine dell'uso disordinato delle aree, con conseguente necessità di porre mano ad una legge-quadro, che dia,

specie alle Regioni, la possibilità di legiferare correttamente in materia edilizia; la trasformazione della licenza edilizia in atto di concessione onerosa non è un modo diverso di dire la stessa cosa, ma oltre a far superare, come già detto, il vizio di legittimità posto dalla Corte costituzionale, crea una scelta politica ben precisa, che porta anzitutto alla salvaguardia del diritto di proprietà, alla riduzione drastica degli abusi edilizi e reimmette nel circuito sociale tutto l'onere dovuto dal concessionario al comune concedente, quale contributo per le spese di urbanizzazione. E non è cosa di poco conto aver messo i comuni in condizione di autofinanziamento per le opere di infrastrutture.

Una cospicua parte delle aree dovrà essere riservata all'edilizia economica e popolare. Il piano pluriennale di attuazione, poi, pone le basi per regioni e comuni per una più incisiva loro azione, con possibilità realistiche di evidenziare le capacità evolutive degli amministratori in una compartecipazione al progressivo, ordinato ed economico sviluppo di tutta l'attività edilizia.

Molto male infatti agirebbero i comuni se non si assumessero tutte e complete le loro responsabilità nel far applicare la legge e se consentissero, come spesso è avvenuto in passato, abusi edilizi e devastazioni del territorio, con danni ecologici incalcolabili e irreversibili, di cui oggi abbiamo in molte zone i segni evidenti.

Inoltre la riforma del regime dei suoli consequenzialmente contribuirà decisamente a regolare i canoni di affitto per cui questa legge sarà determinante nella discussione e nell'approvazione del disegno di legge sull'equo canone.

Noi repubblicani, per quanto detto, diamo voto favorevole ribadendo il nostro compiacimento per aver potuto contribuire in maniera determinante sia alla stesura che alla approvazione di questa legge che fa capo a tutto il riassetto urbanistico e alla ripresa dell'attività edilizia nel nostro paese.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Rufino. Ne ha facoltà.

R U F I N O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, per poter giungere a un giudizio equilibrato sulla legge 354, al termine di questo interessante dibattito, non possiamo non partire dalle esigenze e dai problemi che questa legge è chiamata a risolvere.

È fuor di dubbio che proprio l'assenza di una funzionale e corretta normativa sul regime dei suoli ha costituito, se non il principale, comunque uno dei principali motivi dei guasti urbanistici e dell'uso distorto del territorio, permettendo l'operare di quel meccanismo produttivo speculativo causa prima, tra l'altro, della profonda crisi strutturale del settore che così pesantemente sta incidendo sui livelli occupazionali e sulla domanda reale proveniente dai lavoratori per una migliore qualità della vita nelle nostre città.

D'altro canto è incontestabile il fatto che la storia recente del nostro paese ha registrato soprattutto negli ultimi anni lo scontro tra le forze facenti capo al « blocco edilizio » e tutte le altre forze democratiche, politiche e culturali che, in uno sviluppo ordinato dei centri urbani ed in un uso socialmente qualificato del territorio, avevano correttamente individuato uno dei momenti di reale cambiamento di un modo di produrre e di intendere la società ormai sempre più chiaramente estraneo alle reali esigenze dei lavoratori. Nè è inutile ricordare che questo scontro ha visto soccombere molti uomini politici, fra cui anche ministri colpevoli solo di voler interrompere il sacco delle nostre città e l'irreversibile degradazione del territorio.

L'asprezza della lotta, la durezza della reazione dei settori facenti capo alla rendita e alla speculazione qualificano il problema della regolamentazione organica del regime dei suoli come un dato centrale e un passaggio obbligato per qualsiasi disegno di sostanziale rinnovamento economico e sociale che voglia veramente soddisfare le esigenze e i bisogni delle grandi masse dei lavoratori e dei cittadini, ponendo così, tra l'altro, le basi per un duraturo ed equilibrato rilancio dell'attività edilizia.

In definitiva questa legge è quindi da intendersi come un primo *test* per verificare

l'esistenza di una reale volontà a mutare il modo di governare e di concepire i rapporti sociali. Proprio in coerenza con questa esigenza di fondo dobbiamo esprimere il nostro giudizio, non potendo tra l'altro dimenticare le generose battaglie di tutti quei settori culturali e di tutte quelle forze sociali e sindacali che così duramente si sono battute su questo terreno.

Il primo quesito che dobbiamo porci è in relazione alla capacità effettiva di questa legge di incidere sulla rendita e sulla speculazione, su quei mali cioè che hanno da sempre così pesantemente operato sull'occupazione e sul reddito dei lavoratori.

Ebbene, non ci sembra che a questo quesito possa rispondersi in termini completamente positivi: comunque non si può certo affermare che l'attuale formulazione della legge recepisca le essenziali istanze portate avanti da fasce così larghe di opinione pubblica.

Innanzitutto non è stato completamente raggiunto il prioritario obiettivo costituito dalla separazione del diritto di proprietà dei suoli dallo *ius aedificandi*. Questo compromesso ha inciso pesantemente su tutto il contesto della legge poichè, essendo stata evitata la sanzione della separazione, l'istituto della concessione è divenuto in ultima analisi qualcosa che si differenzia dalla vecchia licenza edilizia solo per l'onerosità.

Conseguentemente, per quel che riguarda la lotta alla speculazione privata, la nuova legge costituisce un'arma molto spuntata poichè da un lato non è stata accolta la nostra proposta di aumentare l'onerosità della concessione diretta al mercato libero e dall'altro non è stata operata alcuna sostanziale agevolazione per le forme di edilizia convenzionata a carattere sociale.

Infine, prendiamo atto dell'introduzione nella legge di sanzioni penali non certo rigorose e precise e di adeguate sanzioni amministrative.

Ho inteso soffermarmi su questi punti che hanno destato i timori maggiori dei socialisti anche se altri ragguardevoli miglioramenti si sarebbero dovuti apportare se fossero stati tenuti nel dovuto conto numerosi nostri emendamenti, tutti respinti tranne l'ultimo del senatore Viviani.

Resta il fatto però che le lacune costituite dai punti precedentemente esposti fanno di questa un'occasione mancata per liberare il paese e il reddito dei lavoratori dal peso parassitario della rendita.

Indubbiamente non è possibile disconoscere le positive innovazioni pur contenute nella legge: con questo non possiamo però giustificare una mediazione imposta da chi ha sempre fiancheggiato la rendita parassitaria e soprattutto avallata da chi invece aveva sempre in passato combattuto con noi ben altre battaglie a favore della prevalenza degli interessi sociali e collettivi.

Nè per tali questioni riferite all'assetto del territorio si può usare un liguaggio di sanatoria generale quasi che nel dissesto urbanistico vi siano solo dei responsabili ignoti, nè si può addossare con facilità responsabilità alla cultura urbanistica ingiustamente bollata in quest'Aula di massimalismo.

Peraltro sono da condividere le osservazioni del senatore Ottaviani là dove ha criticato la concezione ancora imperante in questa legge del territorio visto come uno spazio da occupare con la edificazione il più delle volte incontrollata, senza alcuno sforzo teso a concepire l'urbanistica come un fatto complessivo di generale tutela dell'ambiente.

Ancora una volta perdiamo un'occasione utile per un discorso più generale di riforma urbanistica e non dovremo certamente, tra alcuni mesi o alcuni anni, responsabilizzare altri quando il Parlamento ha la possibilità di affrontare il problema così come il Gruppo socialista aveva proposto.

Non possiamo quindi che confermare l'opinione già espressa prima dal collega Scamarcio e ribadita dal senatore Viviani nel suo intervento: quella dell'astensione restando in Aula. Tale decisione politica è stata già ampiamente illustrata.

Non vogliamo creare in un momento così delicato per la vita del paese problemi di sopravvivenza dell'attuale Governo e, in più, teniamo presenti altre esigenze legate a questa legge che dovranno nelle prossime settimane impegnare tutti i Gruppi parlamentari.

Pensiamo che un voto nettamente contrario avrebbe comportato uno slittamento non tollerabile della legge sull'equo canone e, an-

cor di più, un rinvio della discussione sul piano decennale di interventi nel settore dell'edilizia abitativa sociale.

Con questa dichiarazione di voto la posizione del Gruppo socialista assume un valore politico di estrema responsabilità anche se non possiamo condividere il metodo ormai consolidato di affrontare i problemi sempre in termini parziali e di rimandarne a tempi migliori la eventuale e perciò tardiva definizione. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cebrelli. Ne ha facoltà.

C E B R E L L I . Il nostro, signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è un voto di astensione, dato responsabilmente, valutato perchè, a nostro giudizio, la legge poteva essere ulteriormente migliorata. È una critica questa che non è soltanto nostra ma è di tutta la sinistra, come è apparso chiaro nel dibattito e ancora nelle stesse dichiarazioni di voto che si vanno succedendo.

Questa nostra posizione critica riguarda soprattutto l'esigenza di una più esplicita distinzione tra il diritto di proprietà e il diritto di edificazione anche se — ne siamo consapevoli — con l'articolo 1 viene implicitamente compiuto un passo importante in questa direzione.

La stessa cosa si può dire per quanto riguarda la concessione convenzionata che poteva essere posta — noi pensiamo — in modo più coraggioso per una sua maggiore generalizzazione. Non dimentichiamo però che questo aspetto è uno dei punti comunque più qualificanti della legge stessa.

Anche per il recupero dei centri storici la legge non è soddisfacente, pure se prendiamo atto delle dichiarazioni che il Ministro dei lavori pubblici ha fatto in sede di replica, in cui si riconosce l'esigenza di affrontare più decisamente ed organicamente questo problema.

Indubbiamente questi sono limiti seri che sostanziano il nostro atteggiamento. Queste nostre critiche e queste nostre riserve non intendono però sottovalutare gli aspetti pur positivi che la legge contiene. Viene infatti data finalmente una risposta alle eccezioni di incostituzionalità promosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1968, in quanto i vincoli urbanistici non riguardano più i diritti soggettivi ma gli interessi legittimi e pertanto non sono più soggetti all'obbligo di temporaneità e contemporaneamente gli indennizzi di esproprio non soggiacciono più al peso prepotente della rendita di posizione o di utilizzazione edilizia in quanto questa legge, appunto, degrada il diritto soggettivo di costruire a mero interesse legittimo regolato dalla pubblica amministrazione per mezzo della concessione.

Sottolineiamo il fatto positivo degli ulteriori miglioramenti apportati dal Senato in questa sede sia pure nel breve tempo, ma con un confronto approfondito e serrato per rendere il provvedimento più chiaro e soprattutto applicabile.

In particolare sono state introdotte norme per collegare la nuova legge alla precedente normativa urbanistica. In questo modo è stato reso esplicito che tutta la normativa che si riferiva alle licenze e alle autorizzazioni trova corrispondenza con il nuovo istituto della concessione che caratterizza appunto la legge stessa.

Un altro aspetto sul quale erano sorti dubbi e perplessità è stato — a noi sembra — chiarito e risolto positivamente. Si tratta delle sanzioni penali che rimangono in tutta la loro validità secondo il testo della legge urbanistica del 1942.

Ci sia permesso però di esprimere il nostro rammarico per il rifiuto della proposta da noi avanzata per l'aggravamento delle sanzioni penali stesse.

È infine positivo il fatto che la legge verrà resa operante immediatamente, togliendo ulteriori ritardi e favorendo uno strumento di azione soprattutto alle regioni e ai comuni per un corretto uso del territorio.

Abbiamo lavorato con impegno e senso di responsabilità per migliorare la legge, senza tuttavia lasciarci prendere da obiettivi che se in sè possono essere validi, realisticamente non trovano riscontro nella realtà sociale ed economica assai complessa del paese e so-

no sostenuti ancora in modo sufficiente da una volontà politica che non è certo la nostra ma che trova la sua manifestazione nell'attuale quadro politico di un Governo inadeguato ai bisogni e alle esigenze del paese.

Il nostro lavoro di conseguenza è stato improntato con realismo a quanto la situazione politica e sociale del paese esprime oggi; quindi una situazione non facile ma che, proprio per questo, non deve portare a sottovalutare le innovazioni contenute nella legge ma a guardare soprattutto ai processi nuovi che essa apre per realizzare una nuova politica urbanistica.

Abbiamo lavorato cioè con i compagni socialisti, con gli amici indipendenti di sinistra, e non ci sembra vanamente, per cogliere quanto la realtà ci poteva offrire in un confronto serio, senza chiusure e senza cedimenti, senza preconcetti e senza accordi precostituiti, alla luce del sole. Se mi è permesso, abbiamo teso ad essere anche una forza promotrice del confronto aperto a tutte le forze democratiche; abbiamo cercato di evitare inutili scontri, convinti che bisognava dare una normativa alla situazione aperta dalla sentenza 55 della Corte costituzionale. Diciamo che è nostra convinzione che si poteva fare di più, ma quanto abbiamo fatto ha un valore ci sembra di non poco conto.

Certo, questa legge pone dei problemi nuovi a tutti i soggetti: alla stessa cultura giuridica ed urbanistica (e chiama questa cultura a collaborare attivamente e positivamente a mandare avanti questo processo riformatore), alle regioni e ai comuni, che sono chiamati a svolgere un ruolo da protagonisti per l'attuazione della legge. Tale ruolo diventerà determinante e quindi tutto il sistema delle autonomie locali è chiamato ad esprimere fino in fondo una capacità nuova di gestione per governare, in modo corrispondente ai bisogni delle popolazioni, lo sviluppo urbanistico delle città.

È chiaro però che gli enti locali debbono vedere risolti positivamente e rapidamente i gravi problemi della finanza locale. Certo, questa svolta non potrà essere determinata soltanto con questa nuova legge, in quanto essa dovrà trovare un sostegno, un corollario in altre leggi riformatrici che sono già di fronte al Parlamento: mi riferisco all'equo canone e al piano decennale per l'edilizia.

Con questa legge abbiamo compiuto un primo passo importante, per il quale la presenza della sinistra è stata determinante. Altri passi in avanti si dovranno e si potranno compiere. Così come abbiamo lavorato per questa legge con spirito di realismo e di responsabilità, altrettanto faremo per i futuri e vicini appuntamenti.

Il nostro voto di astensione è quindi un voto critico, ma anche un voto che vuol essere di contributo e di stimolo per gestire bene questa legge e per affrontare con volontà nuova e corrispondente alle esigenze del paese i nuovi provvedimenti già presenti in Parlamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, con questa mia dichiarazione di voto non voglio ritornare sugli argomenti già da me espressi nel mio intervento in sede di discussione generale. Avevo però, a conclusione di questo, accennato all'ipotesi di un nostro voto favorevole qualora i nostri emendamenti fossero stati accolti. Questo non è avvenuto. Non è che ci credessi molto, ma è sempre una speranza.

Non si è poi neanche voluto rivedere l'impiego della parola « concessione » per sostituirla con « autorizzazione », che avrebbe dato più tranquillità ai possessori dei terreni.

Con i nostri emendamenti avevamo voluto cercare di collaborare anche noi al miglioramento della legge: non ci siamo riusciti. Ci auguriamo che altri lo possano fare nell'interesse generale. Ed è con questo augurio che dichiariamo la nostra astensione dal voto su questa legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bausi. Ne ha facoltà.

B A U S I . Signor Presidente, colleghi senatori, siamo arrivati al capitolo conclusi-

vo del cammino legislativo non facile della legge urbanistica che sta per essere votata dal Parlamento. È una legge che ha avuto in questa stessa sede definizioni varie: la si è chiamata legge provvisoria, legge di attesa, punto di arrivo e al tempo stesso punto di partenza, legge di transizione. Si è avuto un assortimento di denominazioni e, per quanto possibile, rifuggirò dal ricorrere a mia volta a definizioni d'effetto.

Devo soltanto ricordare — perchè mi sembra che sia importante — come in queste ultime settimane si sia da parte di tutti seguito intensamente lo sviluppo di questa legge con una tensione, con un impegno che non posso dire rari ma che comunque sono stati almeno singolari; il che sta appunto a dimostrare che il passo da compiere sulla strada della sistemazione legislativa urbanistica nel nostro paese era faticoso da effettuare. Possiamo dire in questo momento che il passo si compie attraverso una legge dalla quale non c'è certo da aspettarsi miracoli.

Vorrei però dare il senso dello spirito e dell'intendimento con il quale il Gruppo della democrazia cristiana approva la legge, escludendo anzitutto una interpretazione che sarebbe restrittiva e da respingere fermamente anche per motivi che investirebbero in qualche modo la dignità del Parlamento; cioè interpretare questa legge solo come un meccanismo per ovviare alle difficoltà frapposte dalla sentenza della Corte costituzionale che nel frattempo è intervenuta, come da altri è stato puntualmente richiamato. Noi rifiutiamo fermamente di interpretare la formulazione di questa legge come un espediente per venir meno alle indicazioni della Corte costituzionale e anche se questa legge, proprio per le difficoltà in cui è nata e si è sviluppata, non si può considerare un esempio di chiarezza da *corpus* giustinianeo, tuttavia dobbiamo considerare che essa contiene alcuni punti di particolare rilevanza ed importanza. Penso che tra questi non possiamo dimenticare almeno alcuni punti fondamentali: il fatto di passare dall'autorizzazione alla concessione è importante. Non mi nasconderei dietro definizioni preventive; in fondo gli strumenti giuridici assumono la loro definizione in sede attuativa e sarà al momento della attuazione che si arriverà ad esplicare l'esatto contenuto di una definizione che comunque — fino da ora si può dire — dà vita a qualcosa che sicuramente non è più autorizzazione.

In secondo luogo è stato importante il lavoro delle Commissioni riunite e dell'Aula quando con opportuni emendamenti hanno confermato come questa legge lascia in vita norme fondamentali contenute nella legge del 1942 e via via adeguate dalla 765, dalla 865 e, per qualche misura, dalla stessa 167 del 1962. È importante il fatto di aver inserito per la prima volta un concetto che non si trova nel passato, nè remoto nè recente, della nostra legislatura urbanistica, ossia quello dei programmi pluriennali di attuazione, ed è un fatto importante di contributo per lo sviluppo urbanistico.

C'è poi il criterio della confisca che è stato puntualmente regolamentato in sede normativa e che è altrettanto importante perchè, in tempi in cui si parla, giustamente, di pene alternative, per lo speculatore quale pena è più propria di quella di colpirlo proprio nell'oggetto della sua attività illecita? È una pena che ha una rilevanza che forse è eguale, se non maggiore, a quella di altri tipi di pena che noi, per certe tradizioni, siamo abituati a considerare in modo esclusivo.

C'è un altro motivo che mi sembra di dover sottolineare, anche se è stato ricordato da altri, cioè l'atto di fiducia che questa legge costituisce nei confronti delle regioni e degli enti locali: è una legge che funzionerà a condizione che le regioni e gli enti locali sappiano acquisirne in sede attuativa, in sede applicativa e, per le regioni, in sede normativa, quello che una legge, che è sostanzialmente una legge-quadro, in sè comporta di positivo come indirizzo che dovrà essere riempito in molte parti attraverso una normativa regionale che terrà conto anche delle varie situazioni che le regioni rappresentano e comportano.

Ho la certezza che tutto questo è un meccanismo che riuscirà, anche per un impegno generale che si va diffondendo nel paese, a

raggiungere i suoi positivi risultati. Credo che nessuno possa negare che ci sono state nel passato difficoltà, incertezze, errori, abusi. Quello che rifiuto fermamente è l'addebito che si vuole fare pressochè esclusivamente alla Democrazia cristiana, perchè non è nè vero, nè giusto, come non è mai giusto, nessun sistema manicheo di divisione di bene e di male: tutto il bene da una parte e tutto il male dalla parte opposta.

Non credo quindi che l'approvazione di questa legge sia una occasione perduta. Purtroppo ci sono occasioni che si perdono e con le occasioni perdute non si fa nè la storia, nè la cronaca. Questa legge viceversa credo sia un'occasione da prendere positivamente, per quanto di positivo rappresenta nella possibilità normale di un sistema che, come accennavo prima, presenta difficoltà non indifferenti.

Credo che possiamo considerare complessivamente che il voto favorevole da dare a questa legge trovi oltre che le motivazioni dette sopra tre momenti riepilogativi: che possa valere cioè a troncare quei fenomeni di abusivismo, specialmente quelli di forti e grandi dimensioni con speculazioni dietro cui sta l'arricchimento di pochi e il danno di molti. Crediamo che possa servire, questa legge, nel complesso panorama urbanistico — qualcuno l'ha chiamato arcipelago — come carta di navigazione valida per l'orientamento per il cittadino, per gli enti locali e per le regioni. Credo possa essere anche un contributo per lo sviluppo di quelle realtà occupazionali ed economiche che pure sono importanti sotto il profilo imprenditoriale, purchè rimangano collegate ad uno sviluppo urbanistico che non ignori mai il valore insostituibile di quel bene altrettanto insostituibile che è il territorio.

Esprimo quindi il voto favorevole della Democrazia cristiana a questo provvedimento con una gratitudine al Governo che ha perseguito fermamente l'approvazione di questo provvedimento, a tutti coloro che hanno contribuito, dal relatore agli altri, in ogni modo, con consensi o critiche a far sì che questa legge giungesse in porto come questa sera avviene. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non essendo altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Per lo svolgimento di una interrogazione

B A L B O . Domando di parlare .

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Vorrei sollecitare lo svolgimento dell'interrogazione orale 3 - 00262, da me presentata nella seduta di ieri e rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri, sottolineandone l'urgenza.

P R E S I D E N T E . Assicuro che la Presidenza compirà gli opportuni passi perchè lo svolgimento dell'interrogazione avvenga in una delle sedute dei prossimi giorni.

Convocazione del Parlamento in seduta comune

P R E S I D E N T E . Il Parlamento in seduta comune è convocato per giovedì 27 gennaio 1977, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno: « Votazione per la nomina di tre giudici della Corte costituzionale ».

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . A nome della Giunta per il Regolamento, sono state presentate le seguenti relazioni: dal senatore Carollo, una relazione unica sulle seguenti proposte di modificazione del Regolamento: BALBO. — « Modificazioni all'articolo 14 del Regolamento concernente la costituzione dei Gruppi parlamentari » (*Doc.* II, n. 3), NENCIONI ed altri. — « Modificazioni all'articolo 14 del Regolamento concernente la costituzione dei Gruppi parlamentari » (*Doc.* II, n. 4); dal senatore Modica, sulla proposta di

modificazione del Regolamento d'iniziativa della Giunta per il Regolamento: « Integrazione degli articoli 54, primo comma, e 55, primo comma, del Regolamento » (*Doc.* II, n. 5).

Integrazione al calendario dei lavori

P R E S I D E N T E . Le proposte di modificazione del Regolamento (*Doc.* II, nn. 3, 4 e 5), esaminate nella seduta di ieri, 11 gennaio, dalla Giunta per il Regolamento, vengono inserite, con l'accordo dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, nel calendario dei lavori in corso, per essere discusse in Assemblea nella seduta pomeridiana di mercoledì 19 gennaio 1977.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

P A L A , *segretario*:

GIOVANNETTI, GAROLI, COLOMBI, FERMARIELLO, LUCCHI Giovanna, CAZZATO, ZICCARDI, AYASSOT. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Di fronte all'aggravarsi della situazione finanziaria dell'INPS a causa del crescente squilibrio fra entrate e spese per prestazioni cui l'Istituto è tenuto a far fronte, e soprattutto a causa del preoccupante disavanzo che presentano alcune gestioni, quali la gestione speciale lavoratori autonomi, la Cassa integrazione guadagni e l'assicurazione contro la disoccupazione;

consapevoli che ogni ritardo nell'affrontare le cause che hanno determinato tale situazione comporta il rischio di lasciare degradare, forse in modo irreparabile, le basi dell'intiero sistema previdenziale;

constatato che si fa sempre più preoccupante il fenomeno dell'evasione contributiva, la quale tende ad accentuarsi anche in seguito all'espansione dell'area del lavoro precario, del doppio lavoro e del dilagare del « fuori busta »;

considerato che la soluzione delle esigenze, a volte urgenti, poste ripetutamente da diverse categorie di lavoratori dipendenti e autonomi e da numerosi pensionati non può avvenire a mezzo di una successione di interventi legislativi occasionali, settoriali e particolaristici, ma deve determinarsi nell'ambito di un preciso programma di risanamento finanziario e di ristrutturazione del sistema previdenziale in collegamento al programma di rinascita economica del Paese,

per sapere quali provvedimenti si intendono attuare per il risanamento finanziario ed il riordino del sistema previdenziale, con particolare riferimento al sistema pensionistico, al fine di delineare un preciso quadro di riferimento entro il quale debbono trovare idonea soluzione le giuste rivendicazioni di settori e categorie.

In particolare si chiede di conoscere intendimenti e impegni del Governo in ordine ai seguenti urgenti problemi: risanamento finanziario delle gestioni speciali lavoratori autonomi; unificazione nell'INPS della riscossione e dell'accertamento dei contributi assicurativi; potenziamento della vigilanza a tutela dei diritti previdenziali, contro le diverse forme di evasione contributiva, favorendo a tale scopo il concorso dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali; programma di decentramento, ristrutturazione, autonomia dell'INPS e relativa necessità di semplificazione e snellimento del sistema di controllo sull'attività dell'Istituto; avvio della revisione globale della normativa pensionistica mirante a mettere ordine nell'attuale caotica molteplicità di enti e fondi previdenziali, che è causa di sperequazioni e sprechi, a rendere chiara e omogenea la legislazione pensionistica (testo unico), a porre le premesse per l'unificazione del sistema pensionistico con la costituzione di un unico fondo per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

(2 - 00072)

ROMEI, MANENTE COMUNALE, CODAZZI Alessandra, PACINI, BOMBARDIERI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Rilevati i gravi problemi inerenti l'equilibrio delle gestioni finanziarie e lo stesso assetto normativo di diverse forme di tutela previdenziale gestite dall'INPS, quali le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la Cassa integrazione guadagni, l'assicurazione contro la disoccupazione, le pensioni di invalidità, l'assicurazione tbc e post-sanatoriale, il sistema di accertamento dei lavoratori agricoli e di accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati;

rilevata altresì l'inadeguatezza delle attuali strutture organizzative dell'INPS sia per quanto riguarda gli strumenti idonei a prevenire e reprimere l'evasione contributiva, sia per garantire snellezza e puntualità delle prestazioni;

considerato che il sovrapporsi di interventi legislativi occasionali, settoriali e particolaristici per fronteggiare giustificate richieste avanzate da categorie di lavoratori e di pensionati aggrava le situazioni sopra rilevate;

ritenuto che è indispensabile affrontare in forma organica la soluzione dei surrilevati problemi,

per conoscere i termini entro i quali il Ministro interpellato intende provvedere alla presentazione al Parlamento del provvedimento legislativo, da tempo allo studio del suo Dicastero e delle parti sociali, che appronti contestualmente le auspicate soluzioni, al fine di evitare l'ulteriore deteriorarsi della grave situazione.

In particolare si chiede di conoscere le linee generali di tale provvedimento relativamente all'accertamento e riscossione unificata dei contributi, al riordinamento normativo ed istituzionale nel settore previdenziale dell'agricoltura, alla riforma delle norme sulla legislazione pensionistica che avvii tra l'altro l'unificazione delle gestioni, alla ristrutturazione organizzativa e funzionale dell'INPS.

(2 - 00073)

VINAY, LAZZARI, GALANTE GARRONE, PASTI, ROMANÒ, GIUDICE, ANDERLINI, GOZZINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Gli interpellanti, nella consapevolezza di quanto sia precaria la situazione finanziaria dell'INPS e di come ogni ritardo nel rimediarvi rischi di gettare nel caos più completo tutto il sistema previdenziale;

tenuto conto del crescente malcontento dei titolari di basse pensioni (rappresentano l'80 per cento dei pensionati) sui quali incide l'accrescersi del costo della vita che provoca una notevole riduzione del potere di acquisto della già modesta, se non insufficiente, somma di denaro a loro disposizione,

chiedono di sapere:

quali provvedimenti si intendono prendere per sanare e riordinare il sistema previdenziale;

quali misure si prevedono per ovviare alla critica situazione nella quale si troveranno i titolari delle pensioni minime allo sblocco degli affitti e di fronte alla nuova legge sull'equo canone;

in particolare se, in vista di un riordino della normativa pensionistica, si vorrà tener conto in primo luogo della categoria contadina affinchè questa, che più di tutte ha dato un contributo di lavoro per la vita della nazione, non continui a percepire pensioni di livello indegno.

(2 - 00074)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A L A , *segretario*:

NOÈ. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se non sia il caso d'incrementare l'importanza della ricerca nel campo della fisica dello stato solido rispetto alle altre ricerche di fisica fondamentale, e ciò tenuto conto delle importanti e numerose ricadute che le sopra menzionate ricerche possono avere nella tecnologia.

(3 - 00268)

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni della mancata concessione nei bilanci 1976, ai comuni italiani deficitari, del contributo per il ripiano dei disavanzi, espressamente previsto nell'articolo 10 della legge n. 964 del 1969, che, non essendo stata abrogata, continua ad essere efficace anche nei confronti del Tesoro. Pertanto, si ritiene estremamente urgente che il Governo, alla cui indolenza — oltre che alle note situazioni economiche generali — si deve l'enorme spesa per interessi sulle anticipazioni corrisposte dai comuni ai tesorieri, eroghi urgentemente tale contributo.

(3 - 00269)

SPARANO, DI MARINO, IANNARONE, TOLOMELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che, come risulta dalla risposta del Ministro ad una precedente interrogazione (numero 4 - 00121 del 5 agosto 1976), notevole parte dei terreni della tenuta demaniale di Persano (Salerno) sono concessi per pascolo (1.100 ettari) e per sfalcio dell'erba (200 ettari) ad agricoltori;

che sono in atto azioni sindacali da parte di contadini e braccianti di Serre (Salerno), con l'appoggio della stessa Amministrazione comunale, tendenti ad ottenere che una parte di tali terre sia concessa in forma permanente per adibirla a coltura, in specie zootecnica;

che, in specie nell'attuale situazione economica, è di preminente interesse nazionale aumentare la produzione agricola e quella zootecnica,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non ritiene di dare disposizioni perchè parte di dette terre siano concesse immediatamente ai contadini ed ai braccianti che le richiedono e se non ritiene, inoltre, di concordare con la Regione Campania misure intese a destinare larga parte della tenuta all'esercizio di una moderna attività agricolo-zootecnica, condotta da contadini e braccianti associati della zona, con l'assistenza dell'Ente di sviluppo e l'impegno dei tecnici dei locali Istituti agrari e tecnico-industriali a farne un centro propulsivo dello sviluppo zootecnico della provincia di Salerno e della regione Campania, trovando nello stesso tempo con la Regione soluzioni idonee per lo svolgimento delle esercitazioni militari anche utilizzando altri territori.

(3 - 00270)

GRAZIOLI, BOMBARDIERI, CODAZZI Alessandra, ROMEI, D'AMICO, GIACOMETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi dei gravissimi ritardi con cui vengono portate a termine le operazioni di liquidazione delle pensioni con la conseguente creazione di disagi sempre più insostenibili, sia economici sia per l'assistenza sanitaria, malgrado le innovazioni tecnologiche apportate al sistema delle pratiche pensionistiche.

Per sapere inoltre quali provvedimenti urgenti intenda prendere il Governo per far sì che il lavoratore o gli aventi diritto possano vedere pienamente riconosciuti i loro diritti nei termini di tempo più brevi.

(3 - 00271)

GUARINO, VINAY, GALANTE GARRONE, GOZZINI, ANDERLINI, ROMANÒ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che in data 11 gennaio 1977 il pretore di Sanremo ha condannato il signor Carlo Aloisi ad una pena pecuniaria per un reato di consistente esportazione di capitali.

Ciò posto, se intenda chiedere con urgenza il testo della motivazione, che il solerte pretore indubbiamente depositerà nei termini di legge, onde sottoporlo all'esame del Parlamento e rendere chiaro a quest'ultimo i motivi, peraltro non contestabili fuori dalle procedure giudiziarie, per cui la legge sull'esportazione illecita di capitali è finita, anche in questa recentissima occasione, *in piscem.*

(3 - 00272)

DE GIUSEPPE, CAROLLO, CARBONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali iniziative siano state intraprese dal Governo per sostenere, in applicazione della Carta dei diritti dell'uomo, che tutela l'unità della famiglia, e degli accordi di Hel-

sinki che prevedono la libera circolazione delle persone, la richiesta dei cinque rumeni i quali, da diverso tempo, effettuano a Roma uno sciopero della fame per ottenere che sia consentito ai loro familiari di raggiungerli e vivere insieme in un Paese liberamente scelto.

(3 - 00273)

DE GIUSEPPE, CAROLLO, CARBONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — A seguito delle dure repressioni in atto in Cecoslovacchia ai danni degli intellettuali che hanno firmato la « Carta 77 » per ottenere, in base ai diritti della persona umana ed agli accordi di Helsinki, libertà di espressione e di associazione, gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative abbia preso il nostro Governo per esprimere viva protesta per i gravi atti che, ancora una volta, in quel Paese violano i diritti dell'uomo e le intese internazionali al riguardo raggiunte.

Poichè, peraltro, la vicenda cecoslovacca si inquadra in un più ampio dissenso che investe gli Stati dell'Est, ove si manifestano apertamente le contraddizioni insite in un « consenso » basato sulla dittatura di regime, gli interroganti chiedono che, nel pieno rispetto degli accordi internazionali, il Governo si renda interprete dell'ansia di tutto il popolo italiano affinchè ovunque siano assicurati e garantiti gli inviolabili diritti della persona umana.

(3 - 00274)

CODAZZI Alessandra, CERVONE, GRAZIOLI, MANCINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali iniziative stia prendendo il Governo relativamente al problema posto a tutta l'opinione pubblica italiana, e in particolare alle istituzioni democratiche, dai profughi rumeni rifugiatisi nel nostro Paese, i quali, da troppo tempo, rivendicano il rispetto del fondamentale diritto umano di riunire le loro famiglie.

La drammatica protesta che detti profughi stanno attuando costituisce la denunzia dell'inerzia e dell'insufficienza di determinazione dimostrate fin qui dal nostro Paese.

Gli interroganti ritengono che, all'atteggiamento di disprezzo dei diritti fondamentali dell'uomo, in qualunque Paese ciò avvenga, una Nazione civile e democratica non possa reagire soltanto con deplorazioni formali, ma assumendo iniziative concrete presso le competenti sedi.

Tanto più questo è necessario, quando trattasi di Paesi che hanno firmato la Carta dell'uomo e il Trattato di Helsinki.

(3 - 00275)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

RIZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che la SIPEM s.p.a. (Società industriale prefabbricazione edilizia del Mediterraneo), con sede in Catania, ha in fase di avanzata realizzazione nell'area di sviluppo industriale della provincia di Enna uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato per la produzione di elementi prefabbricati per l'edilizia;

che tale iniziativa è stata accolta con profonda soddisfazione da tutta la popolazione dell'ennese, che in questi ultimi anni, per l'emigrazione, ha subìto un preoccupante depauperamento demografico dovuto alla notevole depressione economica ed alla conseguente mancanza di posti di lavoro;

che con nota del 23 settembre 1976, diretta anche al Presidente Consiglio dei ministri ed ai Ministri sopraindicati, la SIPEM, denunziando in generale la mancata emanazione delle norme di attuazione della legge n. 183 del 1976, e in particolare di non avere ancora ottenuto dal Ministero del tesoro il chiesto aumento di capitale da 450 milioni a lire 2 miliardi, dalla Cassa per il Mezzogiorno il contributo in conto capitale e dall'IRFIS il finanziamento a tasso agevolato, ha fatto presente di versare in grave situazione debitoria che, se non tempestivamente sanata, le impedirà il completamento dei lavori e l'inizio della piena attività produttiva;

che in tale deprecata ipotesi resterebbe del tutto vanificata l'opera fin qui svolta dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Enna — del quale fanno parte, oltre che la Regione, la Provincia, la Camera di Commercio, l'ENI, l'EMS e l'IRFIS, anche tutti i Comuni della Provincia — intesa ad acquisire nuovi posti di lavoro sostitutivi di quelli perduti con la chiusura delle miniere di zolfo,

ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere se non si ravvisino l'opportunità e l'urgenza di soddisfare tutte le legittime richieste della SIPEM contenute nella citata nota del 23 settembre 1976, al fine di non deludere le aspettative del Consorzio e della popolazione interessata e di allontanare ulteriori prospettive di disoccupazione e di miseria.

(4 - 00636)

RIZZO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premessi:

la precedente interrogazione 4 - 00144 del 6 agosto 1976 al Ministro dei lavori pubblici relativa al dissesto della viabilità statale in provincia di Enna;

le reiterate segnalazioni fatte al riguardo anche al presidente della Provincia;

il notevole aggravamento dello stato di dissesto conseguente alle recenti abbondanti piogge torrenziali ed alluvionali che hanno determinato la chiusura al transito di talune strade statali e provinciali e la quasi assoluta impraticabilità di tutte le altre per le frane, gli smottamenti ed il grave pericolo di caduta di massi da taluni costoni rocciosi,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno disporre immediati accertamenti e conseguenti immediati ed adeguati finanziamenti perchè la rete viaria statale e provinciale dell'ennese venga sistemata in via definitiva, come ha ben diritto di pretendere la sua popolazione, ormai stanca di attendere e peraltro decisa ad attuare le più volte annunziate manifestazioni di protesta.

(4 - 00637)

VETTORI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se non ritiene di intervenire sollecitamente per ovviare alla grave disfunzione in atto presso il Tribunale e presso la Pretura di Rovereto per la avvenuta riduzione del numero di magistrati in organico ed in servizio, in contraddizione con il massiccio aumento degli affari giudiziari, giunto fino al 200 per cento per i processi penali d'appello tra il 1972 ed il 1976;

come intende provvedere per la definizione degli affari arretrati pendenti nella zona di giurisdizione, tradizionalmente dotata di efficace e qualificato servizio e ridotta ora a temerne la paralisi in caso di semplice malattia di un solo magistrato ed a prevedere anni di attesa per il più semplice provvedimento, in base all'evidenza dei seguenti dati:

TRIBUNALE DI ROVERETO:

magistrati in organico fino alla data del 4 giugno 1974 . . . . . n. 5
magistrati in organico attuale . . n. 4
magistrati in servizio dal giugno 1976 . . . . . n. 3

Affari introitati:	*1972*	*1974*	*1976* (18/12)
penali di primo grado .	131	166	138
penali di secondo grado	58	99	180
istruzione penale . . .	763	995	1.204
civile contenzioso . .	457	416	544
civile non contenzioso .	191	286	291

PRETURA DI ROVERETO:

magistrati in organico fino al maggio del 1967 . . . . . n. 3
magistrati in organico attuale . . n. 2
magistrati in servizio dal febbraio 1969 . . . . . n. 1

Affari introitati:	*1968*	*1976* (24/12)
civile contenzioso . .	346	433
civile non contenzioso	590	604
civile esecuzioni . .	136	86
penale	1.459	1.871

Affari pendenti:

n. 1.300 fascicoli penali e 395 cause civili, un anno di lavoro per un magistrato.

(4 - 00638)

ROMANIA, SCUTARI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che le aziende contadine per i comuni dichiarati montani, a norma dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono beneficiarie dell'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli per la manodopera dipendente;

che il Servizio contributi agricoli unificati di Potenza, interpretando restrittivamente la legge, ha richiesto il pagamento dei contributi per i braccianti agricoli avventizi, salariati fissi e compartecipanti impiegati dalle aziende,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri competenti non intendono intervenire presso il Servizio contributi agricoli unificati di Potenza, in considerazione dei gravi disagi provocati dalla crisi economica tra le aziende contadine, perchè si provveda all'osservanza delle leggi richiamate, che interessano la generalità del territorio della provincia (ne sono esclusi solo i comuni di Barile, Lavello, Montemilone e Rapolla), e si disponga per il rimborso dei contributi per gli anni 1973, 1974, 1975 e 1976.

(4 - 00639)

PEGORARO, VILLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che il 6 gennaio 1977, a seguito della rottura dell'argine destro, in località Carmignano di Sant'Urbano, in provincia di Padova, il fiume Gorzone, attraverso una falla lunga 40 metri, si è riversato nella campagna, allagando circa 500 ettari in comune di Sant'Urbano e circa 300 in comune di Vescovana;

che tale rottura ha costretto numerose famiglie ad abbandonare le loro abitazioni, con danni rilevantissimi alle colture e pericoli per l'incolumità degli abitanti della zona e degli animali;

che nel momento del pericolo i sistemi di prevenzione e di vigilanza hanno dimostrato la loro completa inesistenza, per cui, quasi sicuramente, soltanto per il fatto che la rottura si è verificata di giorno sono state risparmiate vite umane e danni ancora maggiori alle cose,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative sono state prese o si intendono prendere:

1) per soccorrere le popolazioni alluvionate;

2) per la tempestiva chiusura della breccia, in modo da procedere immediatamente al prosciugamento della zona allagata;

3) per il risarcimento dei danni subìti dalle popolazioni e per potenziare i sistemi di prevenzione e vigilanza.

(4 - 00640)

PEGORARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che la legge n. 3 del 7 gennaio 1974, recante « Norme interpretative ed integrative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti », dispone l'automatica cancellazione delle marche livellarie dai registri catastali e da quelli immobiliari entro il periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge stessa;

che la completa applicazione della legge è molto attesa nel Veneto anche allo scopo di far sparire dalle campagne un residuo di feudalesimo,

per sapere quali iniziative sono state prese o si intendono prendere per l'applicazione della predetta legge onde arrivare rapidamente alla cancellazione di ogni intestazione catastale riguardante i livelli, decime, quartesi ed altre prestazioni fondiarie perpetue nelle province venete.

(4 - 00641)

BOMPIANI, D'AMICO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che, nonostante le ripetute iniziative legislative volte a realizzare una soluzione rispondente alle esigenze della cultura e dell'istruzione superiore negli Abruzzi e le reiterate assicurazioni di rapida definizione dei molteplici problemi esistenti nella libera Università degli studi « G. D'Annunzio », a tutt'oggi si è anco-

ra in attesa di un concreto provvedimento che definisca e riconosca il ruolo della predetta Università;

rilevato che la libera Università « G. D'Annunzio » è sorta per generosa iniziativa di enti e privati che hanno inteso coprire un vuoto culturale e formativo ignorato dallo Stato, ma che detti promotori, stante l'attuale grave situazione economica, non possono più oltre accollarsi oneri gravosi posti, tra l'altro, anche dai provvedimenti legislativi di questi ultimi anni e che non è escluso un collasso a brevissimo termine della predetta Università con conseguenti rilevanti danni ai 15.000 studenti ed agli abitanti dell'Abruzzo, che vedono nell'Università uno strumento fondamentale per lo sviluppo culturale e civile della Regione,

ciò premesso e rilevato, gli interroganti chiedono di sapere quali concrete iniziative il Governo si propone di assumere, ed entro quale tempo, al fine di normalizzare una situazione precaria e non più sopportabile.

(4 - 00642)

FABBRI Fabio. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ed in che modo il Governo intenda operare, con tutta l'urgenza che il caso impone, per dare positiva soluzione al problema che si è venuto a creare per quanto riguarda gli interventi sui territori montani sottoposti a vincoli idrogeologici e forestali.

Per una completa intelligenza della questione, giova ricordare:

1) che la legislazione vigente (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) attribuisce alle Camere di commercio un'anacronistica competenza in tema di assetto territoriale, con particolare riguardo alle determinazioni relative al vincolo idrogeologico;

2) che tale normativa ha dato luogo, nell'applicazione pratica, a conflitti di potere e contrasti interpretativi fra le stesse Camere di commercio, gli Ispettorati forestali, le Regioni e gli Enti locali, provocando notevole disagio e scarso rigore nella programmazione delle iniziative e degli investimenti;

3) che la legge n. 382 del 22 luglio 1975, recante norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della Pubblica amministrazione, ha delegato il Governo a completare il decentramento delle funzioni inerenti le materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, e che con tale legge si prevede espressamente (articolo 1, lettera *e*) l'attribuzione delle funzioni di interesse locale direttamente alle Provincie, ai Comuni ed alle comunità montane;

4) che ai sensi della legge n. 1102 del 1971, « sulla montagna », alle comunità montane, istituite con tale legge come nuovi organi di autogoverno delle popolazioni montane, vengono attribuiti tutti i compiti di direzione dello sviluppo economico, e, quindi, di programmazione degli interventi che riguardano i territori montani.

Ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere se il Governo intenda, in coerenza anche con le indicazioni della Commissione Giannini (proposizione normativa X sull'agricoltura), inserire nei propri decreti di applicazione della legge n. 382 il trasferimento alle comunità montane — e alle provincie o ai comprensori per il resto del territorio — di tutte le funzioni relative alle questioni connesse con il vincolo idrogeologico, sulla scorta del responso tecnico degli Ispettorati forestali e previ rigorosi accertamenti geologici.

(4 - 00643)

POLLASTRELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che con il decreto ministeriale del 20 ottobre 1976 è stato riconosciuto il carattere di eccezionalità delle calamità naturali abbattutesi sulla provincia di Viterbo nei giorni 26-27-28-29 giugno 1976 e 1-2-13 luglio 1976 (grandinate);

considerato che l'Ispettorato agrario di Viterbo, con motivate relazioni inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre alle calamità suddette, ha anche tempestivamente segnalato in data 10 marzo 1976 il nubifragio e l'alluvione dei giorni 14-15-16 febbraio nei comuni di Orte, Bomarzo, Bassano in Teverina, Gallese e Civita Castellana; in data 15 maggio 1976 la grandinata del 9 maggio nel comune di Viterbo; in data 14 giugno la grandinata del 4 giugno nel comune di Soriano nel Cimino;

in data 9 agosto la grandinata del 23 luglio nei comuni di Vasanello, Gallese, Vignanello, Soriano nel Cimino; in data 27 agosto le grandinate dei giorni 5-11-16-17 agosto nei comuni di Tuscania, Cellere, Pianzano, Proceno, Acquapendente, Onano, Monteromano, Viterbo, Corchiano, Calcata, Faleria, Bagnoregio, Lubriano, Castiglione in Teverina, Civitella d'Aliano, Grafignano, Celleno, Castel S. Elia, Nepi, Sutri, Ronciglione e Caprarola, si chiede di conoscere:

1) perchè nel decreto del 20 ottobre 1976 non sono state comprese le suddette calamità, eventi tutti avvenuti e segnalati precedentemente alla emanazione del decreto;

2) se è in corso di elaborazione un nuovo decreto che completi il riconoscimento di carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici sopra richiamati.

(4 - 00644)

FABBRI Fabio. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione di notevole disagio che si è determinata nel periodo fra la fine del 1976 e le prime settimane del gennaio 1977 nell'Appennino parmense a causa della interruzione della erogazione di energia elettrica (interruzione protrattasi in numerose zone per parecchi giorni, malgrado l'intenso impegno delle squadre dell'Enel), in concomitanza con le nevicate e le gelate che si sono verificate in tale epoca.

In particolare, per sapere se non si ritenga di dover accertare presso l'Enel se il danno agli elettrodotti provocato dalle avversità atmosferiche e le difficoltà nella riattivazione delle linee siano risultati più gravi, e più pesanti per gli utenti, in quanto i fenomeni atmosferici di fine anno si sono inseriti in una realtà già caratterizzata da rilevanti carenze organizzative e strutturali dell'ente di Stato.

Ciò è comprovato dal disservizio che, sempre nella montagna parmense, si registra lungo tutto il corso dell'anno, con frequenti interruzioni di fornitura anche in presenza delle più modeste perturbazioni atmosferiche, con cadute di tensione e con lunghe attese degli utenti per i nuovi allacciamenti.

Si chiede inoltre di conoscere i motivi del consistente ritardo nell'attuazione dei programmi di potenziamento della elettrificazione rurale dell'Appennino parmense, da tempo concertati fra l'Enel e gli organi di governo locale sulla base dei finanziamenti della Comunità economica europea (FEOGA) e delle leggi regionali, che rimangono così inutilizzati.

A questo proposito si chiede se non sia opportuno verificare le capacità e le possibilità progettuali ed esecutive della organizzazione compartimentale dell'Enel, in modo da adeguarle alle esigenze delle varie sedi provinciali, e ciò anche con l'adozione dei provvedimenti connessi al concorso n. 41 e comunque ripristinando nelle zone montane le sedi permanenti delle squadre addette al pronto intervento ed alla distribuzione.

L'interrogante fa presente che il danno è tanto più grave in quanto penalizza ulteriormente un'area già depressa e viene a colpire le iniziative di sviluppo che, in campo agricolo, artigianale, industriale e turistico, stanno ponendo in essere le laboriose popolazioni montane della provincia di Parma.

(4 - 00645)

GIOVANNETTI, PINNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Gli interroganti — vivamente preoccupati per il nuovo episodio di sangue verificatosi, nella notte dell'11 gennaio 1977, nella città di Cagliari, a seguito di intervento a fuoco della polizia contro una macchina il cui conducente non avrebbe ottemperato all'intimazione del fermo, fatto questo che ha determinato la morte di un giovane, e ciò a distanza di poco tempo dal precedente ed analogo episodio nel quale ha perso la vita un altro giovane di sedici anni — chiedono di sapere se il Ministro non ritenga tali episodi dettati da eccessivo nervosismo e se non ravvisi l'urgente necessità di promuovere un'inchiesta per l'accertamento ed il perseguimento delle responsabilità.

(4 - 00646)

D'AMICO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza della pressante richiesta che, tramite il prefetto di Chieti, risulta essere stata avanzata nel febbraio del 1974 dal sindaco della città di Lanciano perchè assistenti di polizia femminile fossero dislocate presso quel Commissariato di pubblica sicurezza motivandone le ragioni, e dell'esito negativo che essa ebbe.

Per chiedere inoltre se, in presenza, anche, del preoccupante accentuarsi dell'immoralità e della delinquenza minorile, largamente diffuse purtroppo pure nei centri minori, non ritenga di disporre che si dia corso a quella richiesta considerando peraltro che riguarda una città che, per i servizi che offre, è centro di gravitazione e di riferimento della popolazione di circa la metà dei comuni della provincia di Chieti e, per le scuole di ogni tipo e grado ivi esistenti, è frequentata da una ingente massa di giovani che alimenta la problematica cui è in particolare interessato lo speciale corpo di polizia.

(4 - 00647)

D'AMICO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere dal primo se, attraverso una circostanziata ed aggiornata illustrazione, non ritenga di fornire alle popolazioni interessate il quadro preciso dello stato dei lavori riguardanti la strada di scorrimento fondovalle Sangro in Abruzzo e delle ragionevoli previsioni che possono essere fatte per il suo completamento.

Premesso e ricordato, in proposito:

che si tratta di un'arteria considerata di vitale importanza perchè diretta a rimuovere le cause che hanno concorso a ridurre in condizioni di estrema depressione l'area che è destinata a servire, per esservi elemento promozionale del necessario sviluppo socio-economico;

che la sua articolata realizzazione è stata finora contrassegnata da esasperante lentezza, anche se in parte giustificata da impreviste difficoltà tecniche, per cui le popolazioni che, da un decennio oramai, ne seguono e vivono con apprensione ed ansia la vicenda, si mostrano sfiduciate ed estremamente critiche,

l'interrogante, nell'auspicare e chiedere che, per intanto, si disponga l'entrata in uso dei lotti completati, desidera conoscere, in particolare, dal Ministro dei lavori pubblici, quali iniziative intende assumere per ottenere:

dall'IRI, « Società autostrade », la sollecita autorizzazione per il collegamento, attraverso il casello di Val di Sangro, del lotto O della citata fondovalle all'autostrada Bologna-Canosa;

dall'ANAS la altrettanto sollecita definizione degli atti amministrativi (nulla osta e convenzione) per lo svincolo previsto per l'immissione della stessa fondovalle alla strada statale n. 16.

(4 - 00648)

Ordine del giorno per le sedute di martedì 18 gennaio 1977

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi martedì 18 gennaio in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di giorni festivi (227).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze di mercato (387).

2. Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 832, concernente la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis (406).

La seduta è tolta (*ore 20,30*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari